

CCLVI SEDUTA**GIOVEDÌ 9 MARZO 1978**

Presidenza del Presidente RAGGIO

i n d i

del Vicepresidente SERRA

i n d i

del Vicepresidente DESSANAY

i n d i

del Vicepresidente SERRA

I N D I C E

Disegno di legge: "Erogazione di contributi per favorire le attività delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico-sociale". (335) (Discussione e approvazione):

ANEDDA 66
 MACIS 67
 PUDDU PIERO 67
 MURRU 67

RAIS, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 71
 (Votazione segreta) 75
 (Risultato della votazione) 76

Legge regionale 19 maggio 1977: "Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna", rinviata dal Governo centrale. (Discussione e riapprovazione con modifiche):

ISONI, relatore 25
 OFFEDDU 27
 PRESIDENTE 29
 ERDAS, Assessore della difesa dell'ambiente 30

MONNI P. SERAFINO 31
 CORRIAS 33
 ANEDDA 60
 LIPPI 62
 (Votazione segreta) 65
 (Risultato della votazione) 65
 Mozione concernente la cessione dei terreni dell'Ente di Sviluppo alla Società Bonifiche Sarde e la cessione ai privati di case coloniche. (Continuazione e fine della discussione):
 FRAU 2
 SABA 4
 PUDDU PIERO 11
 CONTU, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale 14
 USAI 22
 Sull'ordine del giorno:
 PUDDU PIERO 66
 MONNI P. SERAFINO 76
 SODDU, Presidente della Giunta 76

La seduta è aperta alle ore 10 e 05.

MADDALON, Segretario ff. dà lettura del processo verbale della seduta dell'8 febbraio

1978, che è approvato.

Continuazione della discussione di mozione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della mozione numero 44, e dello svolgimento congiunto delle interpellanze nn. 168 e 237.

E' iscritto a parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (Democrazia Nazionale). Signor Presidente, colleghi onorevoli, i presentatori della mozione in discussione si lamentavano ieri per il ritardo, consueto del resto, della discussione sulla mozione stessa presentata, mi pare, oltre 18 o 20 mesi fa. Accade spesso che una mozione, o una interpellanza o anche una semplice interrogazione, portata in Aula con tanto ritardo, perda l'efficacia, non sia più attuale, sia superata dagli eventi. Ma la mozione oggi in discussione non ha perso il suo valore, la sua attualità, anche se dal momento della presentazione al momento della discussione sono trascorsi inutilmente tanti mesi. E' una mozione, diciamo, importante perché pur soffermandosi a considerare soltanto pochi punti, pochi argomenti, mi pare tre soltanto, esprime e comprende un riassunto, un consuntivo, un giudizio, vorrei dire finale dell'attività di un ente che da non molto tempo, impropriamente, è stato definito Ente di Sviluppo.

Perciò, noi non possiamo esimerci dall'esprimere la nostra opinione, il nostro pensiero sui problemi contenuti nella mozione stessa. Ricordando a noi stessi che non può il Consiglio regionale soltanto esprimere innanzitutto un giudizio senza far derivare da questo nuovi indirizzi, che facciano cessare la vergogna dell'ente in questione. Perché di vergogna, mi scusi onorevole Assessore, si tratta; infatti in un settore così delicato come quello dell'agricoltura, consentire che questi fatti vengano consumati è grave e colpevole.

Cominciamo proprio dalla legge stralcio volta ad intimidire l'imprenditore privato, strappando allo stesso dei terreni che allora erano certamente incolti: molti motivi vi con-

correvano. Quella legge stralcio che segnò il primo passo verso l'allontanamento degli imprenditori, dei più capaci, dall'agricoltura. Anche se comprendemmo, allora, e giustificammo, visto che il provvedimento considerato nella realtà speciale dell'immediato dopo guerra, poteva essere non soltanto dai proponenti e da coloro che sollecitavano il provvedimento, ma anche da noi condiviso. Perché trattavasi di un provvedimento soprattutto di carattere sociale, per i reduci che rientravano e che non avevano possibilità di trovare occupazione.

Ma, se uno sbaglio necessario fu commesso allora, non è concepibile, non è giustificabile che durante il lungo cammino dell'ente non si sia provveduto a ristrutturarlo in maniera tale che meno errori od orrori venissero consumati.

E' stato un ente, è un ente questo che qualcuno ha definito addirittura "piccolo stato" o "piccolo impero"; "impero" che offre occupazione, talvolta o spesso, occupazione anche redditizia, e non soltanto rende occupazione ma rende tante altre cose di cui è inutile che io parli perché sono notissime. E' un Ente che ha operato comunque e dovunque, ma certamente non come avrebbe dovuto e come dovrebbe, per trasformare la nostra agricoltura, o almeno i terreni che erano stati strappati ai legittimi proprietari.

Quando ieri sera il collega che ha illustrato l'interpellanza parlava di 20.000 ettari abbandonati, mi veniva la pelle d'oca, onorevole Assessore. E' recente la discussione della legge sul riassetto del settore agro-pastorale; è recente, anzi si ripete continuamente l'esortazione alla Giunta perché proceda, perché si avvii il discorso concretamente per il monte pascoli. Ma insomma, in che mondo viviamo! O sono fiabe, ma se sono tutte nere queste realtà, come certamente sono, io dico che un ripensamento ci dovrà pur essere.

Quell'ente che è stato chiamato, come dicevo impropriamente, di sviluppo, deve essere scorporato di questi 20.000 ettari, perché in tanti anni non è stato capace di intraprendere una azione di trasformazione, vuoi perché i

terreni furono espropriati precipitosamente senza considerare se gli stessi potevano o non potevano essere trasformati, vuoi perché gli stessi terreni per essere trasformati domandavano e domandano un'incidenza di spesa superata.

Ma è una vergogna che si parli di proprietà e proprietari assenteisti, quando lo stesso Ente di Sviluppo, creato per dare una mano all'agricoltura che è sempre cenerentola (come da tutte le parti viene detto), proprio questo Ente di Sviluppo consuma, brucia assieme agli ispettorati, sugli altari della burocrazia, 50 miliardi. E' inaudito! E' tutto questo inaudito! Lo ha detto ieri sera senza essere smentito, 50 miliardi, l'ho scritto qua, posso avere capito male, cinquanta miliardi spesi per la burocrazia e trenta miliardi per gli investimenti produttivi, sono comunque delle cifre, che se anche sono solo all'incirca vere, se sono all'incirca esatte, fanno veramente pensare: 50 miliardi per la burocrazia e 30 miliardi in spese in opere produttive. E' un problema, onorevole Assessore, che non può che sconcertare; le 540, mi pare 540 di cui parla la mozione, 560 case coloniche date in locazione, non a contadini, non a coloro che operano nelle campagne, sono dati gravi, dati che spaventano, onorevole Assessore, che spaventano.

Ma come è possibile concepire e consentire ad un Ente di Sviluppo che amministri i fondi a disposizione in questo modo? E' consentito? Ma se le notizie di cui io sono in possesso sono vere, pare che questo ente dalla sua costituzione ad oggi abbia superato di gran lunga i mille miliardi di spesa. Pare. (*Interruzione*).

Non li ha raggiunti mille miliardi? Quanto avrà raggiunto?

MADDALON (P.C.I.). L'opera della riforma è costata 88 miliardi.

FRAU (Democrazia Nazionale). L'opera della riforma, cioè le opere produttive ...

MADDALON (P.C.I.). Gli investimenti di trasformazione fondiaria previsti dalla legge.

FRAU (Democrazia Nazionale). Sì, ma tutto il resto che si aggiunge purtroppo in modo molto massiccio a questa cifra che è troppo esigua, è troppo esigua, quando pensiamo a quanto tutt'oggi si spende per l'Etfas. Tutt'oggi l'Etfas ha un bilancio, l'Ente di sviluppo ha un bilancio, un grosso bilancio ...

CONTU (D.C.), *Assessore all'agricoltura e per la riforma agro-pastorale*. Diciotto miliardi circa.

FRAU (Democrazia Nazionale). L'Ente di sviluppo ha diciotto miliardi; per tutti gli agricoltori, gli imprenditori che operano in Sardegna nei capitoli riservati al settore agricoltura, quanti miliardi ci sono? Questi sono gli interrogativi che ci dobbiamo porre.

Quanti mesi ed anni questi poveracci saranno costretti ad attendere perché il contributo, o il mutuo o il sussidio venga elargito? Quanti mesi e quanti anni? Tanti forse da condurli precipitosamente verso la bancarotta.

L'agricoltura, onorevole Presidente, ha bisogno di interventi seri, ma soprattutto vanno aiutati gli imprenditori, perché l'Ente di Sviluppo non è un imprenditore: è una classe privilegiata di burocrati, che non hanno agito a favore e per conto dell'agricoltura, ma direi contro l'agricoltura.

Certo che hanno agito contro l'agricoltura! Io mi sono trovato dinanzi a proprietari di terreni espropriati che hanno ottenuto in affitto i terreni che precedentemente erano di loro proprietà. Sono cose inaudite, inconcepibili, mi creda collega Saba.

Vi sono inoltre dei terreni non assegnati. Vi era fin dal principio il grosso problema delle particelle troppo minuscole affidate all'assegnatario; anche qui tutta una demagogia, senza pensare che su quelle particelle così minuscole l'assegnatario non poteva vivere, che sarebbe stato necessario un potere più ampio, un potere più vasto, invece di quei minuscoli poderi abbandonati ad un certo punto dagli stessi assegnatari, eppure vi sono poderi che neppure sono stati assegnati.

Per tutto il resto, come il taglio dei frangivento, bisognerebbe vederci chiaro. Bisogna vederci molto chiaro, perché sapete, tutto è possibile, tutto si può pensare; è consentito anche pensare che le somme ricavate dalla vendita di questa legna, ottenuta col taglio dei frangivento, non vadano tutte dentro la cassa pubblica, non lo so quello che succede, è difficile poterlo dire.

Ma prendiamo il discorso delle case assegnate: anche in questo, onorevole Presidente, bisogna vedere chiaro, bisogna andare molto dentro a tutto questo argomento, perché non è consentito che di fronte a tanta miseria nelle campagne, vi sia sperpero, perché qui di sperpero si deve parlare.

Perciò noi chiediamo, così come del resto auspica la mozione, che una indagine venga condotta, una indagine conoscitiva che può essere anche affidata alla stessa Commissione dell'agricoltura, magari integrata, perché su tutte queste cose, una risposta venga data, ma soprattutto, io vorrei pregare l'Assessore perché precisi, puntualizzi la situazione attuale, assieme ai programmi di questo Ente di Sviluppo, non tralasciando di esaminare l'eventualità della sua soppressione visto che in tutti questi anni, come ho detto, mi sembra in tono pacato, l'Ente di Sviluppo non ha adempiuto ai compiti statuari per i quali era stato creato e perché inutilmente macina troppi miliardi senza che si possa constatare alcun risultato positivo.

Aderiamo perciò alla richiesta che la Commissione Agricoltura venga incaricata di condurre questa indagine, come sollecitiamo l'Assessore all'Agricoltura di esprimere in termini il più possibile precisi e impegnati, il piano di trasformazione, se pure ritiene ancora opportuno che una trasformazione debba e possa essere operata o portata avanti.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia Cristiana che mi incarica di esprimere il suo avviso sulla materia oggetto della interpellanza, delle interro-

gazioni e della mozione di alcuni colleghi del Partito comunista, ritiene che opportunamente sia stata sollevata la questione in ordine alla attività dell'ETFAS e della Società delle Bonifiche Sarde, così come prende atto con soddisfazione che la mozione viene in discussione dietro impulso preciso dell'Assessore all'Agricoltura che ha ritenuto maturi i tempi per affrontare almeno in via preliminare la materia. D'altra parte, prima di oggi, non essendosi ancora compiuto l'iter delle specificazioni operative da parte del Ministero dell'Agricoltura, in ordine alla legge 386, la Regione Autonoma della Sardegna si è trovata in una fase di passaggio di assunzione appena parziale di competenze in ordine alla vigilanza e alla tutela che le sono state delegate recentemente col Decreto del Presidente della Repubblica numero 480, con le norme di attuazione, e oggi ci troviamo in una situazione politico-amministrativa sufficientemente adatta a cominciare a prendere concretamente in esame la politica della Regione nei confronti dell'Ente di Sviluppo anche perché le trattative per una più completa formativa di attuazione che regoli il passaggio dell'ETFAS alla competenza totale della Regione Sarda, sono a buon punto.

Certo è che bene fa, a mio avviso, la Giunta a ribadire che la Regione Sarda non può assumersi responsabilità completa dell'Ente di Sviluppo semplicemente in base alla 386, ma deve ottenere dal Governo una specifica norma di attuazione che garantisca la Regione in ordine agli oneri finanziari che questo passaggio dell'ETFAS alla Regione comporta.

Quindi ci troviamo in una fase di transizione che speriamo si concluda quanto prima, ma l'avviso del Gruppo della Democrazia Cristiana è di appoggiare la posizione, espressa dalla Giunta in varie occasioni (anche recentemente in quest'Aula dal Presidente della Regione, onorevole Soddu), di non cedere per fretta, fatto che sarebbe quanto mai dannoso per la Regione, anche perché si creerebbe il precedente, molto grave, di accettare trasferimenti di competenze alla Regione attraverso leggi ordinarie senza norme di attuazione non rispettando così il nostro Statuto Speciale. Ma quel

che più conta poi è la sostanza, noi non possiamo accollarci l'Ente di Sviluppo senza adeguate garanzie di ordine finanziario, perché creeremmo all'interno delle finanze regionali un altro guasto e con la rigidità attuale del bilancio rischieremmo veramente un disastro, senza ottenere quei benefici che tutti noi vogliamo vengano da una completa riorganizzazione dell'Etfas attraverso legge regionale, così come prevede la 386. Detto questo, ci troviamo ad esaminare alcuni problemi relativi all'attività dell'Etfas, che secondo una più completa documentazione, risalgono a tempi abbastanza lontani, quindi quando i colleghi comunisti, che, ripeto, bene hanno fatto a sollevare il problema per un approfondimento delle tematiche, dicono che l'Etfas, tramite la Società Bonifiche Sarde sta procedendo a permutare ampi terreni, in realtà questa permuta è avvenuta con delibere del 1960 approvate dall'allora organo competente di vigilanza che era il Ministero dell'Agricoltura, e appunto nel 1960 è avvenuta una permuta tra la Società di Bonifica Sarda e l'Etfas, con l'attribuzione all'Etfas di 115 fabbricati civili adibiti ad usi vari, e la cessione da parte dell'Etfas a favore delle Società Bonifiche Sarde di circa 1505 ettari di terreni sparsi tra Alghero, Muravera, Dorgali, Iglesias, Siniscola di difficile trasformazione e assegnazione e altri 190 ettari circa di terreno di espansione urbana nelle borgate di servizio dell'Etfas, delibere approvate dal Ministero dell'Agricoltura nel 1963 col vincolo appunto di sottoporre allo stesso Ministero qualsiasi volontà specifica dell'Etfas all'interno del Consiglio di amministrazione della Società Bonifiche Sarde, in ordine all'utilizzo di questi terreni da parte della medesima Società.

E più a monte, quindi, noi ci troviamo davanti ad una realtà amministrativa ed economica da parte dell'Etfas, che non risale a tempi di responsabilità politica della Regione, ma addirittura, dicevo, al 1960 e prima ancora della stessa costituzione della Società Bonifiche Sarde con la maggioranza da parte dell'Etfas del 98 per cento, si dice, salvo errore, che è anch'essa una operazione amministrativa ed economica di cui la Regione sarda non ha re-

sponsabilità né politica né amministrativa e che oggi legittimamente dobbiamo cominciare a riesaminare tenendo conto, ovviamente e realisticamente, del contesto operativo in cui si trovano l'Etfas e la Società Bonifiche Sarde con i suoi 160 dipendenti, ma che impone a noi, classe politica regionale, che abbiamo acquisito completamente la competenza della vigilanza e della tutela e ci stiamo avviando, una volta definite le norme di attuazione, alla legge di regionalizzazione, o comunque alla completa regionalizzazione dell'Etfas, a riesaminare anche questa struttura affiliata all'Etfas, di cui dovremmo e dobbiamo approfondire l'opportunità di sussistere, le sue finalità e la sua concreta operatività.

Per quanto riguarda invece le vendite che la Società Bonifica Sarda ha operato sui terreni permutatigli dall'Etfas, ci troviamo con una sola deliberazione risalente al 1967, per una vendita di circa 508 ettari approvata, questa deliberazione, anch'essa dal Ministero dell'agricoltura, appunto nel '67. E anche qui ci troviamo in tempi lontani rispetto alla competenza politica e amministrativa della Regione, tuttavia anche se gli ettari sono molti, 508, autorizzati alla vendita, fortunatamente soltanto 12 ettari sono stati venduti dalla Società Bonifica Sarda sui 508 che avrebbe potuto vendere. E' un fenomeno abbastanza limitato sulle singole operazioni, ovviamente i giudizi dal di fuori possono essere molto diversi, si tratterebbe di esaminare vendita per vendita analizzandone l'opportunità, esaminando le circostanze in cui si è verificata, tuttavia sono soltanto, fortunatamente, diciamo fortunatamente, perché sui temi di orientamento generale non vediamo di buon occhio questa politica immobiliare della Società Bonifica Sarda, così come dobbiamo rivedere la politica di permuta da parte dell'Etfas alla Società Bonifiche Sarde, perché c'è da fare un discorso generale e organico in ordine alla finalità da dare all'Ente di sviluppo e c'è da rivedere la stessa sopravvivenza della Società Bonifiche Sarde in termini funzionali alle finalità della programmazione regionale.

Però ripeto il fenomeno, fortunatamente, è stato molto limitato; il collega Maddalon,

sollevava legittimamente il problema della permanenza alla Presidenza della Società Bonifiche Sarde dell'ex Presidente dell'Etfas, carica questa di Presidente della Società Bonifiche Sarde che aveva potuto acquisire in quanto Presidente dell'Etfas e che pertanto, cessando dalla prima carica di rappresentante del pacchetto di maggioranza, di stragrande maggioranza, doveva in qualche modo anche rinunciare, noi diciamo non in termini giuridici ma in termini di opportunità, alla Presidenza della Società Bonifiche Sarde. Su questo punto, peraltro, vogliamo far presente che c'è stato un ritardo e una sfasatura nella regolarizzazione al vertice dell'Etfas e della Società Bonifiche Sarde che è una Società privata che può cambiare i suoi amministratori, una volta che da parte dell'Etfas sia stata regolarizzata la posizione dei suoi esponenti alle scadenze degli organi statutari o in qualche modo previa assemblea degli organi statutari.

Noi sappiamo che sta per essere convocata o è già stata convocata questo mese l'assemblea degli azionisti della Società Bonifiche Sarde, che ha appunto all'ordine del giorno il rinnovamento degli organi statutari, degli organi societari. Quindi in quella sede noi riteniamo debba essere assunta responsabilmente da parte del rappresentante effettivo della maggioranza della Società Bonifiche Sarde, cioè del Commissario dell'Etfas, la responsabilità della guida della Società Bonifiche Sarde, anche tenendo conto, non degli aspetti giuridici o formali, ma in effetti di questo collegamento funzionale, di questa corresponsabilità che deve avere l'Etfas nella gestione della Società Bonifiche Sarde fin quando la Regione non deciderà, una volta acquisita piena competenza dell'Etfas, che cosa fare della Società Bonifiche Sarde. Ci troviamo, quindi, sfroncati tutti i toni scandalistici, ove ce ne fossero stati, e non faccio appunti ad alcun collega, ma alludo alla risonanza esterna della stampa negli ultimi mesi, ci troviamo davanti a fatti ben precisi, ripeto, di delibere del 1960 e del '67, utilizzate molto parzialmente e che comunque devono essere riesaminate alla luce delle nostre responsabilità e di un assetto societario che va anch'esso

riesaminato e soprattutto di una (per quanto riguarda la questione della presidenza) scadenza imminente di questa situazione di passaggio da una precedente presidenza ed un'attuale dirigenza di rappresentanza dell'Ente di Sviluppo.

Il secondo punto dei problemi sollevati, riguarda la concessione di un numero rilevante di immobili. No, prima di passare alla seconda parte mi sia consentito di dire che noi siamo completamente d'accordo che il Consiglio regionale in questa occasione dia il mandato di far cessare qualsiasi ulteriore permuta, che potesse essere in qualche modo avviata e qualsiasi cessione da parte della Società Bonifiche Sarde, dato che l'Etfas è socio di maggioranza dei terreni a suo tempo permutati o comunque dei terreni attualmente di proprietà della Società di bonifica, proprio perché vogliamo acquisire piena conoscenza dei problemi connessi a queste realtà immobiliari e non riteniamo che sia opportuno che la Società Bonifiche Sarde proceda ad ulteriori alienazioni, né che l'ETFAS proceda ad ulteriori permutate. Se qualche alienazione dovesse essere responsabilmente proposta dalla Società Bonifiche Sarde per problemi finanziari interni, dato anche il carico di personale che ha, queste proposte saranno vagliate dalla Giunta, previo parere della Commissione competente.

Vogliamo che il Consiglio, in questa fase di transizione della ricostituzione degli organi dell'ETFAS, sia coinvolto almeno in termini politici in questa gestione amministrativa. Quindi niente ulteriori cessioni salvo proposte specifiche che comunque dovranno avere il parere favorevole della Commissione consiliare competente.

Per quanto riguarda la concessione di immobili, noi ci troviamo davanti a tre realtà differenti: quella di immobili richiesti da assegnatari, soprattutto situati dentro le fasce interpoderali; quella concessa a cittadini non assegnatari che siano dipendenti dell'ente di sviluppo o che non lo siano; quella, infine, di immobili abusivamente occupati da cittadini senza nessun titolo di concessione.

Sia ben chiaro che di tutta questa materia

noi non possiamo farne un casus sardo, perché è una realtà nazionale che si è verificata in tutti i comprensori degli enti di riforma; tant'è che la stessa legge 386, quando riprende il discorso della destinazione degli immobili e dei complessi e parla della concessione gratuita o onerosa alle cooperative degli impianti, agli enti amministrativi delle delegazioni comunali eccetera, agli enti religiosi eccetera, e degli stessi immobili non direttamente assimilabili alle funzioni agricole, rispecchia una realtà largamente diffusa in tutto il territorio nazionale perché noi conosciamo le vicende della riforma che è partita con una maglia poderale molto stretta, molto ridotta, e con un carico demografico eccessivo rispetto alla possibilità di reddito delle famiglie e quindi con una realizzazione di un patrimonio immobiliare eccedente quella che poi è stata realisticamente la possibilità di impiego sia degli assegnatari, sia delle strutture collettive della riforma stessa.

Ci troviamo davanti ad una legge nazionale che disciplina la destinazione proprio di tutti questi immobili, anche edificati, proprio perché abbiamo questo fenomeno largamente diffuso in campo nazionale.

Cosa possiamo dire, che l'ente di riforma fino a quando il legislatore non si accorgeva di questa sovrabbondanza di immobili e questo venir meno della presenza degli assegnatari soprattutto nei villaggi, non tanto nelle case interpoderali, doveva lasciare andare a deperimento totale questo patrimonio e doveva lasciare che le rovine si aggiungessero ad una prospettiva programmatica della riforma che era venuta meno? Dobbiamo onestamente dire — come del resto è stato fatto in tutta l'Italia — che è bene, in attesa di una regolazione legislativa che finalmente è venuta soltanto due anni fa, bene hanno fatto gli enti di riforma in tutta l'Italia a procedere a concessioni di beni immobili non utilizzati per l'agricoltura perché non andassero in rovina.

Si può discutere, onestamente e legittimamente, sui criteri di assegnazione e quindi sulla discrezionalità, purtroppo, usata dagli enti di riforma in queste concessioni, attuate senza un minimo di procedura pubblicizzata, rivolta alla generalità dei cittadini e quindi con possibilità di favoreggiamenti, molto spesso non certa-

mente lodevoli sotto l'aspetto della prassi che devono seguire gli enti pubblici in uno stato democratico.

Ma il fenomeno in sé della concessione, noi riteniamo che abbia avuto un positivo risvolto nella conservazione di un patrimonio che oggi noi dobbiamo riprendere finalmente, perché lo possiamo fare, per una politica organica, non soltanto agricola ma, ove non sia collegata direttamente con le esigenze dell'agricoltura che ovviamente sono prioritarie, anche di altri settori o produttivi o di carattere civile, patrimonio che oggi noi non avremmo avuto, come difatti possiamo sperimentare per centinaia di immobili non assegnati in concessione o anche non occupati abusivamente, che di fatto oggi sono completamente distrutti o che richiederebbero miliardi per essere rimessi a posto.

Così come noi sappiamo che l'Ente di Sviluppo procede da anni alla citazione in giudizio di occupanti abusivi, senza alcun titolo di concessione, e sta lentamente — purtroppo, come avviene in questo campo — liberando questi immobili dagli abusivi e procedendo, semmai, a regolarizzare in qualche modo queste concessioni. Concessioni e non affitti, sia ben sottolineato, perché le concessioni sono un atto unilaterale amministrativo, come si sa dal diritto amministrativo, che non danno al concessionario un diritto soggettivo perfetto, bensì soltanto un interesse legittimo con le regole e con le norme della concessione. Concessione che viene data ai fini della manutenzione, dell'utilizzo dei locali — per altro non utilizzabili — con l'impegno, a carico del concessionario, della manutenzione ordinaria e straordinaria senza che possa alcunché ripetere per miglioramenti apportati, e, soprattutto, che può essere revocata in qualsiasi momento, senza alcun indennizzo, dall'Ente di Sviluppo ove ritenga di poter utilizzare l'immobile per i propri fini istituzionali.

Quindi siamo di fronte a una forma amministrativa quanto mai garantita per l'Ente di Sviluppo, forma amministrativa peraltro che ha il vantaggio di arrecare dei benefici al patrimonio edilizio che andrebbe altrimenti in rovina.

Peraltro siamo d'accordo che i canoni di concessione attualmente in uso non sono adeguati a quella che è effettivamente la realtà di mercato per l'utilizzo di questi immobili, e che quindi si debba procedere ad una revisione di questi canoni aggiornandoli. In attesa, non per una perpetuazione di questo sistema, che una piena applicazione dell'articolo 11 della legge 386 dia uno sbocco definitivo a questo patrimonio immobiliare, quale può essere però questo sbocco definitivo e che bisogna preparare fin d'ora e in parte già realizzare?

Anzitutto gli immobili che sono posizionati all'interno delle maglie poderali: è chiaro che per questi bisogna dare precedenza assoluta ad una assegnazione integrativa agli assegnatari dei terreni, e non sull'articolo 11 che sarebbe eccessivamente oneroso per l'assegnatario; ma facendo ricomprendere questi immobili come parte integrante del fondo, in quanto miglioramento del fondo stesso, e quindi riassegnandoli in base all'articolo 10 della legge 386, a richiesta degli assegnatari. Ovviamente previo accertamento della esigenza dell'assegnatario per i fini produttivi dell'agricoltura o del suo nucleo familiare. Non certo perché l'assegnatario possa a sua volta con questa forma, così vantaggiosa, prendere degli immobili per poi affittarli ai turisti.

Quindi, su questo punto noi siamo molto espliciti: l'ETFAS deve anzitutto fare una ricognizione degli immobili che si trovano dentro le maglie poderali. A questo punto deve chiedere agli assegnatari che sono su quelle maglie poderali se hanno esigenza di quegli immobili; e a loro domanda, e previo accertamento di un minimo di dimostrazione di esigenza, quegli immobili devono essere riassegnati integrativamente agli assegnatari, sulla base dell'articolo 10 e quindi non con alienazione sul prezzo minimo determinato dall'Ufficio tecnico erariale ma con le stesse norme dell'assegnazione.

Rimangono gli immobili siti nei villaggi turistici ... (è un *lapsus* proprio freudiano perché molte di queste borgate sono diventate villaggi turistici) nei villaggi della riforma, o comunque appartenenti all'Ente di Sviluppo o alla Società Bonifiche Sarde. Del resto sap-

piano che esistono degli immobili che non erano collegati direttamente alla riforma. Su questi l'Ente di riforma si deve preparare tempestivamente ad una politica organica di utilizzo in base alla 386, e su questi immobili noi sappiamo che ci sono due gruppi ben distinti che la stessa legge 386 prevede.

Un gruppo è quello del primo comma dell'articolo 11 che riguarda la cessione a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze, e qui noi riteniamo che l'ETFAS debba procedere senza ulteriore indugio, secondo il primo comma dell'articolo 11 e quindi con tutti i benefici previsti da questo primo comma per le cooperative. Così come riteniamo che l'ETFAS debba procedere senza ulteriore indugio alla destinazione degli immobili previsti nell'ultimo comma dell'articolo 11: i terreni e le opere di proprietà degli enti di sviluppo, destinati e destinabili ad uso di pubblico generale interesse o a fini di assistenza, di educazione o di culto, possono essere trasferiti, gratuitamente previa autorizzazione della Regione, in proprietà alle Amministrazioni pubbliche o agli enti interessati.

L'ETFAS deve cedere, insomma, quanto può cedere alle cooperative in base alla legge, lo deve cedere subito dato che le norme e le direttive sono state approvate recentemente e soltanto, sia ben chiaro, il 24 ottobre del 1977, quindi non si può attribuire alcuna responsabilità amministrativa all'ETFAS né politica alla Regione perché soltanto nel 24 ottobre del '77 è stato emesso, finalmente, il decreto concertato del Ministro del Tesoro e del Ministro dell'Agricoltura, decreto previsto, per le condizioni e modalità della operatività degli articoli 10 e 11, dall'articolo 9 della 386.

Rimane, invece, il patrimonio immobiliare che l'articolo 11, al secondo comma, prevede possa essere alienato a terzi anche non assegnatari, quando si tratti di beni immobili di cui siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o anche extra-agricole e quindi non direttamente pertinenti la funzionalità della riforma; e cioè, ci troviamo davanti a quel grosso patrimonio immobiliare che oggi

è stato dato in concessione a privati, sempre facendo salva la esigenza di riassegnare agli assegnatari con precedenza immediatamente in base all'articolo 10, e non in base all'articolo 11, gli immobili che si trovano dentro la maglia poderale. Per questi noi ci troviamo davanti a una direttiva del Ministero dell'agricoltura che se oggi noi andassimo ad applicare meccanicamente, a nostro avviso, non tutela né gli interessi dell'ente, cioè gli interessi di realizzo finanziario ai fini di risolvere i suoi problemi, come prevede la legge, né gli interessi politici della Regione.

Alludo a quella direttiva del Ministero dell'agricoltura, approvata con decreto citato, che prevede il privilegiamento automatico ai prezzi dell'Ufficio tecnico erariale degli attuali concessionari. Noi riteniamo che, avendo da parte nostra un minimo di lungimiranza, e quindi rispettando i tempi della regionalizzazione dell'Ente di sviluppo, — speriamo brevissimi — e avendo noi competenza esclusiva sull'Ente di sviluppo, possiamo maggiormente approfondire quelle direttive con competenza nostra in modo tale che veramente non ci sia una accettazione dello *status quo*, ma si recuperi quella esigenza di rivolgere le eventuali alienazioni che fossero determinate da un programma specifico da approvare dalla Commissione competente del Consiglio regionale, alla generalità dei cittadini, previo programma — ripeto — che di ogni immobile dica chiaramente lo stato di conservazione, la sua collocazione, e le ipotesi di utilizzo. Perché noi non siamo per una alienazione indiscriminata di tutto questo patrimonio immobiliare che potrebbe essere riutilizzato anche a fini pubblici, però, ove, anche nella finalità della legge 386, noi dovessimo rispettare questa esigenza degli enti di sviluppo di avere un finanziamento concreto, una ricostituzione di una loro base finanziaria attraverso l'alienazione di questo patrimonio immobiliare non utilizzabile direttamente dagli assegnatari né destinato alle cooperative, né agli enti pubblici e amministrativi e per le esigenze di interesse pubblico generale e si rendesse necessaria una politica di alienazione ponderata e impostata concretamente su un programma specifico esa-

minato dalla Commissione competente del Consiglio regionale, questo dovrà avvenire comunque con criteri di larga chiarezza e correttezza pubblica e democratica, dovrà essere accessibile alla generalità dei cittadini e non invece beneficiare, come attualmente fa, esclusivamente gli attuali concessionari e soltanto sui prezzi minimi previsti dall'UTE in modo che soltanto qualora costoro non accettino si potrebbe procedere all'asta.

Questa direttiva del Ministero va oltre la legge, perché l'articolo 11 dice che questi beni possono, anzitutto, e non devono, possono, essere alienati (ecco perché ci vuole un programma ben preciso e bisogna vedere esattamente questi beni nella loro funzionalità generale) possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'Ufficio Tecnico Erariale, e niente altro dice la legge, laddove invece il Ministero dell'agricoltura forzando la legge, nelle sue direttive (purtroppo direttive accettate dal decreto concertato con il Ministero del Tesoro) dice: "trattasi ora di mutare il titolo del possesso, trasferendo ai concessionari il diritto di proprietà verso pagamento del prezzo determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale". Il che non è in legge. La legge dice soltanto che possono essere alienati, non dice che devono essere alienati ai concessionari, primo; secondo non dice che devono essere alienati contro pagamento del prezzo determinato dall'UTE, dice invece chiaramente la legge: "devono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale". Poi soggiunge il Ministero: qualora i concessionari non accettino, gli immobili potranno essere venduti a terzi anche mediante asta al prezzo base stimato dall'UTE. Ma nessuno vieta di pensare a un'asta il cui prezzo base sia quello determinato dall'UTE e in cui, eventualmente, sull'offerta finale, come del resto avviene in altri campi, ci sia un riconoscimento eventuale di precedenza, di prelazione da parte dell'attuale concessionario.

Ma se il fine della legge è quello di ricavare — sempre quando fosse necessario — il massimo dei fondi per l'ente di sviluppo non è certamente questo meccanismo che garantisce

questo fine finanziario dell'operazione tanto più che non essendo state basate, onestamente lo dobbiamo dire, le assegnazioni su pubblici inviti alla partecipazione della generalità dei cittadini bensì essendo state attuate la maggior parte con ampia discrezionalità, è chiaro che non può riconoscersi lo stato di fatto. Questo lo diciamo con estrema chiarezza perché il nostro è un partito popolare che non esiste per creare privilegi scorretti o contro le leggi.

E' una gestione quella dell'ETFAS che va riesaminata con attenzione, con senso di responsabilità, con realismo, con serenità. Riconosciamo i vantaggi che la politica di concessione ha avuto nella conservazione di un patrimonio che sarebbe andato in rovina, ma, certamente, a questo punto, noi dobbiamo porre in essere una politica organica in base alla 386 e in base alla programmazione regionale, così come è necessario che l'Ente di Sviluppo, quanto prima, (data appunto la disposizione del decreto ministeriale) faccia presente nel bilancio per queste opere di conservazione e di gestione le spese come prevede il decreto del 24 ottobre 1977, per la manutenzione e gestione degli immobili che non dati in concessione stiano per andare in rovina, perché è un patrimonio che non si deve assolutamente perdere.

Concludo, signor Presidente e onorevoli colleghi, su una questione che può apparire fondamentale sotto l'aspetto giuridico relativamente alla portata dell'articolo 10 e dell'articolo 11 riguardo all'articolo 9. L'articolo 9 dice che i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere sono espletati attraverso gestioni speciali con bilancio separato annesso al bilancio dell'ente regionale e questo appunto riguarda le direttive del Ministero dell'agricoltura, cioè condizioni e modalità per l'espletamento di questi compiti, e il decreto citato del 24 ottobre 1977.

Effettivamente potrebbe sembrare, a prima vista, che conservazione e gestione dei terreni e delle opere non possa riguardare l'alienazione che poi è prevista nell'articolo 11 e quindi si può essere a prima vista dubbiosi se le direttive del Ministero dell'agricoltura, e soprattutto

to il decreto del 24 di settembre che le conferma, possano riguardare legittimamente, in forza dell'articolo 9 anche la portata dell'articolo 11.

A ben guardare però tutto il contesto legislativo, purtroppo sono dentro la portata dell'articolo 10 e dell'articolo 11, in quanto per conservazione e gestione dei terreni e delle opere si intende tutta la gestione speciale che è tanto gestione ordinaria quanto gestione straordinaria, ivi compresa, come noi sappiamo bene, in termini giuridici, anche l'alienazione. Quindi, purtroppo, il decreto del 24 settembre che conferma le direttive del Ministero dell'agricoltura, oggi vigerebbe per l'Ente di Sviluppo e, pertanto, ribadisco l'opportunità da parte nostra non si autorizzi l'ETFAS, come indirizzo politico-amministrativo, a procedere alle cessioni di cui al secondo comma dell'articolo 11, perché le cessioni avverrebbero secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura, confermato dal decreto del 24 ottobre, direttive che — ripeto — non garantiscono né maggiori entrate finanziarie, né la correttezza di accesso ad eventuali cessioni della generalità dei cittadini onde evitare di creare titoli precostituiti di prelazione.

In ordine, infine, alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'ETFAS, richiesto dal collega Maddalon, il nostro Gruppo è di questo semplice avviso: se i partiti dell'intesa ritengono di doverlo ricostituire, la Democrazia Cristiana non è certamente contraria. Sappiamo bene che questa ricostituzione del Consiglio di Amministrazione passa attraverso una consultazione politica dei partiti dell'intesa. Che questo finora non sia avvenuto è derivato anche dal fatto che la legge 386 disciplina la necessità di una legge regionale che ridisegni i consigli di amministrazione degli enti di sviluppo, determinandone una nuova composizione, finalità e struttura e che, pertanto, noi ci troveremmo a ricomporre il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo su una vecchia struttura proprio alla vigilia di doverla rivedere completamente con una legge regionale.

Comunque, al di là di questa — che obietti-

vamente è una motivazione seria del perché finora non si sia proceduto in questo senso — se i partiti dell'intesa ritengono si debba procedere, pur in attesa di una nuova legge regionale, a questa ricostituzione, la Democrazia Cristiana non è certamente contraria.

Resta il fatto che senza la legge di regionalizzazione dell'ETFAS noi ci potremo trovare con un Consiglio di Amministrazione che meno legato, per la sua composizione articolata, alle direttive della Regione, come oggi invece è il Commissario, potrebbe legittimamente porre in essere le direttive, che ho citato, del Ministero dell'agricoltura e del tesoro e provvedere a una politica di alienazione che non potrebbe che essere pienamente legittima in quanto oggi sono in vigore — purtroppo — questi decreti e queste direttive, con i danni che ho poc'anzi prospettato e che non riteniamo opportuni.

Comunque su questo punto siamo disposti — come sempre — ad un sereno e costruttivo confronto sapendo che in questa materia bisogna più che ogni altra cosa avere la volontà unitaria di attuare una politica organica nei confronti dell'ETFAS che passi attraverso proposte della Giunta, su tutte queste materie, alle competenti Commissioni del Consiglio regionale, perché si abbiano indirizzi precisi da dare all'Amministrazione dell'Ente di Sviluppo e attraverso essa anche alla Società Bonifiche Sarde per una politica che dia completa funzionalità anche in questa materia così delicata all'Ente di sviluppo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mozione presentata dal Gruppo comunista dà l'occasione di un dibattito, sia pure nella brevità che è indispensabile in momenti particolari come questi, dà la possibilità, dicevo, di approfondire un tema, che evidentemente ha una estrema importanza per il mondo agricolo, per tutto ciò che noi, da tempo, in senso critico ed autocritico, andiamo sostenendo sulla necessità di esaltare con un cambiamen-

to di modello di sviluppo la funzione dell'agricoltura, e credo che questa occasione non possa andare persa.

Noi siamo in presenza di un ente di riforma che, evidentemente, negli anni '50 ha creato i presupposti per dare un tentativo di risposta alle tensioni che si verificavano nel mondo contadino, tensioni che sono state attenuate, ma che permangono attualmente.

Gli anni di contestazione, contestazione contadina, hanno avuto una risposta parziale, non una risposta basata su una meditata politica economica nel settore dell'agricoltura, ma una risposta settoriale, parziale, non sufficientemente meditata dal mondo agricolo, dal mondo contadino e dalle stesse forze politiche che si sono fatte portatrici di questa esigenza.

Gli anni successivi hanno messo in ombra il problema agricolo, il problema della trasformazione agraria e fondiaria nella nostra Sardegna e hanno portato avanti un altro modello di sviluppo, privilegiando altri settori e ignorando il mondo dell'agricoltura, e ora come avviene nelle cose della nostra Sardegna, sull'onda non solo di una maturazione delle forze politiche sarde, ma anche mutando questa posizione da un discorso nazionale, vogliamo riportarci ad affrontare l'agricoltura in modo diverso ed in modo nuovo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRA

(Segue **PUDDU PIERO**). Però nella pratica, in presenza di un ente che aveva ed ha il compito di esaltare questa funzione, di portare avanti un discorso reale nel settore dell'agricoltura, noi abbiamo tutti quanti constatato come questo ente, e la società da esso creata, la Società Bonifiche Sarde, continuino, anche in una situazione di estrema difficoltà, ad ignorare il problema reale per cercare di mantenere questa sorta di impalcatura burocratica, tecnica, tecnocratica qualche volta, per destinare le loro capacità, i loro patrimoni di esperienze, soltanto alla autoconservazione ignorando i problemi reali.

Ed ecco allora gli episodi che vengono denunciati in questa Assemblea, episodi che sono

denunciati dall'intervento del collega Maddalon, e il tentativo che andiamo a fare di ricomporre il tutto per far rientrare il discorso nell'ambito della giustezza e della normalità, nel tentativo di mettere un velo, e qualche volta anche pietoso, su episodi che evidentemente non possono non aver suscitato, come hanno suscitato preoccupazioni e perplessità.

Un ente nato per la trasformazione, ad un certo punto, nel corso delle vicende amministrative e politiche dimentica, ignora la sua funzione per cercare, in un contatto non molto comprensibile sotto il profilo amministrativo ma comprensibile sotto il profilo politico, di utilizzare il proprio patrimonio, le proprie strutture, per creare, con questo patrimonio, un utilizzo distorto e diverso. Un utilizzo che ha portato alla concessione di molte case coloniche nell'ambito delle vicinanze delle coste a fini turistici, consentendo, a politici e no, ad uomini che senz'altro con l'agricoltura non hanno niente a che fare, l'utilizzo di queste case per fini turistici o di vacanza.

Concedendo, in buona sostanza, che il patrimonio dell'ente venisse utilizzato per fini diversi da quello istituzionalizzato nella costituzione dell'ente e consentendo anche che lo stesso patrimonio agricolo, venisse in qualche modo distrutto o abbandonato.

Da qui la denuncia che viene fatta in quest'Aula, per quanto riguarda la cessione di terreni di proprietà dell'Ente di Sviluppo alla Società Bonifiche Sarde, per cui versando terreni alla Società Bonifiche Sarde, l'Ente di Sviluppo consente alla Società Bonifiche Sarde, come è avvenuto nell'Algherese, addirittura di predisporre essa dei piani di lottizzazione tutt'utilizzazione diversa, per l'utilizzazione turistica di quel patrimonio e così ci troviamo di fronte alla concessione, come dicevo prima, a privati di case coloniche e di altri immobili, di proprietà dell'ente stesso, e persino di fronte all'abbattimento e alla vendita dei frangivento esistenti ai confini o addirittura all'interno dei terreni di proprietà degli assegnatari dell'Ente di Sviluppo.

Tutte queste cose che sono già state indicate e che io non vado ripetendo, evidentemente hanno bisogno di un chiarimento, visto anche che esiste il decreto, già richiamato, del 28 ottobre del 1977 che dà delle direttive che evidentemente contrastano, come giustamente sosteneva il collega Saba, con la linea di riforma e di utilizzazione del patrimonio dell'ente di trasformazione, così come la Regione, il Consiglio regionale, la Giunta e lo stesso Assessore all'agricoltura va portando avanti.

Occorre su questo punto, evidentemente, che questo dibattito si concluda e, dopo aver esposto le ragioni che hanno giustificato le singole prese di posizione dei gruppi politici con un ordine del giorno che superi la stessa mozione e che si ricolleggi all'ordine del giorno precedentemente votato dal Consiglio esattamente il 9 luglio del 1976, per fare in modo che la volontà del Consiglio non sia messa in dubbio né dalla Giunta, né dalle forze politiche, né da nessuno e, in buona sostanza, la Giunta e il suo Assessore del settore abbiano la possibilità di camminare su un terreno che non crei più alcun equivoco e che consenta di affrontare in modo definitivo il problema.

Il problema dell'ETFAS è un problema che noi abbiamo posto in evidenza nella rivendicazione nei confronti del Governo nazionale per quanto riguarda la necessità di regionalizzare questo ente. Ma la regionalizzazione non può avvenire se noi non risolviamo i problemi finanziari e amministrativi che sono alla base di questo discorso, perché evidentemente la Regione Autonoma della Sardegna non può accettare come sta avvenendo, una serie di trasferimenti e di deleghe che vengono date alla Regione facendo carico al suo stesso bilancio.

Questo non consente la situazione, sia economica, sia finanziaria della Regione; ma non lo consente pure sotto il profilo della specialità lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna. Quindi questo discorso va definito in tempi brevi perché altrimenti noi riandremo sempre a ridiscutere e forse a trovare anche un'intesa e una linea comune di azione per quanto riguarda l'ETFAS, ma non avremo risolto il problema perché resterà aperta questa vertenza

con lo Stato, col Governo centrale.

Occorre che questo problema venga affrontato perché noi abbiamo, sempre, non v'è dubbio, la necessità di portare avanti i problemi degli altri settori, ma non possiamo ignorare, in un momento particolarmente difficile, mentre stentatamente le forze politiche cercano un nuovo modello di sviluppo, che i problemi non sono solo quelli dei lavoratori ma anche quelli del mondo dell'agricoltura e nel mondo dell'agricoltura vi è questo patrimonio, non solo di esperienze, ma anche di aree, di superfici, questo patrimonio immobiliare, concreto che, in qualche modo, deve trovare una collocazione, non solo provvisoria, ma definitiva.

E allora, onorevole Presidente, onorevole Assessore, noi, come parte socialista, riteniamo che sia indispensabile affrontarlo e mettere il Consiglio — io credo che lo farà l'Assessore attraverso le sue dichiarazioni — in condizioni di definire una volta per tutte la sua posizione, per aiutare le forze politiche ad uscire da una situazione estremamente antipatica.

Occorre andare a risolvere rapidamente i problemi della regionalizzazione dell'Ente, perché è vero che noi possiamo sulla base degli accordi intercorsi tra Giunta regionale, Assessorato all'agricoltura e Governo nazionale, andare a ricreare il Consiglio di amministrazione dell'Ente, ma è anche altrettanto vero che il discorso verrebbe ad essere manchevole perché non abbiamo ancora superato quell'ostacolo di cui parlavo prima che è la regionalizzazione dell'ente. Questo è il dato reale. Come forza politica che fa parte dell'"intesa", anche noi siamo disponibili a concorrere. Ma creando un Consiglio di amministrazione così vasto, così — diciamo — pieno e coinvolgente di organizzazioni, di situazioni particolari, categoriali, andremmo a creare un qualche cosa che significherebbe, a mio parere, la creazione di diatribe interne e addirittura difficoltà per gli stessi dipendenti dell'Ente di Sviluppo che si vedrebbero ancora una volta e ancora di più umiliati in quel patrimonio di esperienze che loro hanno conquistato e che, piano piano, l'Ente va perdendo e disperdendo.

Occorre quindi affrontare coraggiosamente,

una battaglia di contestazione nei confronti del Governo per riaffermare che il decreto del 28 ottobre del 1977 può essere una linea valida per quanto riguarda la soluzione di taluni problemi, ma non è la linea della Regione Autonoma Sarda che, con la specialità del suo Statuto, ha bisogno di una definizione diversa in quell'ambito del problema.

E quindi il discorso del Consiglio di amministrazione resta un po' in questa situazione, a mio parere, non risolvibile oggi come oggi. Però esiste la necessità di andare a vedere se l'attuale commissario sia sufficiente alla bisogna, o se noi si debba eliminare il Consiglio di amministrazione per far sì che tutti i poteri si assommino nel commissario e per vedere se la Società Bonifiche Sarde, che mantiene una presidenza che è diversa da quella voluta dallo Statuto, debba sussistere in questo rapporto giuridicamente anomalo per cui abbiamo un commissario che è alla testa, che dirige, governa l'Ente di Sviluppo e una società di bonifica che è retta da un presidente che già era presidente dell'ETFAS.

Credo che questo problema, con estrema chiarezza — non per fare un discorso personalizzato — non sia giusto, non sia rispettoso dell'incontro e dell'accordo intervenuto in sede nazionale, cioè che si abbia un commissario all'Ente di Sviluppo e un presidente — che è l'onorevole Garzia se non ricordo male — alla Società Bonifiche Sarde, perché non è tollerabile questa situazione né sotto il profilo della normale amministrazione né sotto il profilo politico. Noi chiediamo che venga chiarita quindi questa posizione, e nell'ordine del giorno queste cose dovremmo cercare di dirle con estrema chiarezza; non per nominalismo, ma perché riteniamo che sia una posizione legittima.

Riteniamo che, per quanto riguarda il patrimonio, sia bene definire che il patrimonio deve essere utilizzato secondo quanto prevede la legge 386 dell'aprile '76 che detta delle norme. Ma anche su questo bisogna stare attenti, perché noi dobbiamo restituire il patrimonio ai destinatari naturali, al mondo dell'agricoltura. Dobbiamo eliminare quindi tutte quelle concessioni, a regime provvisorio, a regime di affittanza,

comunque siano state date, a singoli privati. Non è tollerabile che questo metodo continui a perpetuarsi, perché se abbiamo, qui in questa Assemblea, di fronte alle difficoltà di credibilità degli istituti, alle difficoltà di ordine politico, raggiunto un'intesa programmatica, dobbiamo raggiungerla anche cambiando i metodi e correggendo gli errori che noi abbiamo compiuto.

Occorre restituire il patrimonio all'ente, riacquisirlo, riattribuirlo secondo ciò che prevede la legge numero 386. Così noi riteniamo che tutto quello che riguarda la possibilità di riutilizzo e di concessione agli enti locali debba essere dato agli enti locali. In buona sostanza, noi chiediamo la revoca immediata di tutte le concessioni che non siano per gli usi stabiliti nella riforma; la presentazione alla Commissione competente del Consiglio regionale degli elenchi dei concessionari con l'indicazione degli usi degli immobili; la sostituzione del Presidente della Società Bonifiche Sarde con il commissario dell'Ente di Sviluppo; la presentazione nel Consiglio regionale di proposte che siano in armonia con la legge numero 386.

Fatte queste considerazioni, onorevole Presidente, perché ogni altra lungaggine, ogni altro discorso che è stato già fatto del resto da altri colleghi mi sembra inutile, noi dobbiamo puntare all'obiettivo concreto sì da consentire che l'Ente di Trasformazione Agraria dell'ET FAS torni alla sua funzione e che la Regione, la Giunta regionale svolgano una funzione di contestazione, di confronto col Governo nazionale perché si arrivi alla regionalizzazione dell'Ente di trasformazione agraria e fondiaria della Sardegna.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

CONTU (D.C.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la mozione che è stata presentata dai colleghi del Gruppo comunista, investe, mi pare, tre ordini di proble-

mi.

Il primo gruppo di problemi concerne la permuta da parte della Società Bonifiche Sarde di terreni aventi rilevanza turistica nell'agro di Castiadas, Alghero e nella Costa Verde per complessivi ettari 1.800.

Il secondo gruppo di problemi concerne la locazione a privati cittadini di oltre 560 case coloniche, ed infine, il terzo problema contenuto nella mozione, riguarda una discutibile ripartizione del ricavato della vendita del legname proveniente dal taglio dei frangivento.

Credo che si possa poi dire che a questi tre ordini di problemi se ne sono aggiunti altri di natura forse più squisitamente politica, ma che comunque hanno arricchito la discussione che abbiamo ieri ed oggi tenuto in quest'Aula.

Credo quindi che sia doveroso per l'Assessore cercare di dare il maggior numero di dati possibili e di chiarire anche alcuni aspetti, scusandomi se forse tutte le delucidazioni non saranno completamente esaurienti anche perché gli argomenti che sono stati toccati sono effettivamente vasti, ma garantendo anche che sono a disposizione per eventuali altri chiarimenti che si rendessero necessari.

Inizierò quindi dall'ultimo argomento, anche perché è il più semplice, non perché non sia anche questo importante, ma perché mi sembra il più semplice degli argomenti che sono stati toccati nella mozione, quello che riguarda i frangivento. Sappiamo tutti che esiste un forte malumore da parte dell'ambiente degli assegnatari, soprattutto gli assegnatari del compendio di Arborea, per quanto riguarda la utilizzazione delle fasce frangivento. Il problema sorge non tanto dal taglio indiscriminato delle fasce, per la verità il taglio è anche abbastanza regolato, sorge dal fatto che nel compendio di Arborea le fasce frangivento, che si suddividono in fasce principali e in fasce interpoderali, le fasce sia quelle principali che quelle interpoderali non sono di proprietà dell'ETFAS, ma sono invece rimaste, stranamente, di proprietà della Società Bonifiche Sarde.

Allora è chiaro che gli assegnatari dei poderi, che vedono naturalmente tagliare le fasce

poste ai confini dei propri poderi si chiedono se, oltre che ad avere il danno, (non tutto il danno perché le fasce frangivento sia ben chiaro non portano soltanto danno, hanno anche una loro specifica funzione di tutela del prodotto) ma gli assegnatari si chiedono se oltre al danno delle radici, o al danno derivante dall'ombra che spesso viene a colpire alcune produzioni, tuttavia si chiedono se il ricavato della vendita dei tagli delle fasce frangivento, non debba essere acquisito dagli stessi assegnatari.

Il mio Assessorato si è posto il problema, perché è chiaro che se le fasce fossero state di proprietà dell'ETFAS, si sarebbe potuto anche, come in altri compendi, procedere a delle assegnazioni integrative della maglia poderale; ma trattandosi di fasce interpoderali, (parlo di fasce interpoderali perché è ovvio che per quanto concerne le così dette fasce principali neppure gli assegnatari le rivendicano giacché queste non possono che essere consentite al demanio della Regione o al Consorzio di Bonifica per conto e nome del demanio della Regione), ma ripeto, per quanto riguarda le fasce interpoderali non v'è dubbio che se fossero state di proprietà dell'Ente di Sviluppo si sarebbe potuta consentire l'assegnazione integrativa. Essendo invece di proprietà della SBS, occorre fare in modo che queste fasce frangivento passino dalla proprietà della SBS alla proprietà dell'Ente di Sviluppo.

In questo senso l'Assessorato si sta muovendo, cercando di promuovere una permuta tra la SBS e l'Ente di sviluppo, in modo che l'Ente di Sviluppo possa acquisire le fasce interpoderali e quindi successivamente assegnarle come quota integrativa agli assegnatari direttamente od anche alla cooperativa costituita dagli stessi assegnatari.

Per il momento abbiamo cercato di dare disposizioni di fermare il taglio delle fasce frangivento, proprio in attesa di questa soluzione, direi, quasi definitiva.

Passo subito al secondo punto toccato dalla mozione, quello che concerne le permutate effettuate dalla SBS. Intanto una prima precisazione: probabilmente nella stesura della mozione si è incorso in un errore, giacché non si può parlare di una permuta di 1.800 ettari

nei territori di Castiadas, Alghero e Costa Verde. Per la verità, l'unica permuta di una certa evidenza, che a me risulta, effettuata dall'ETFAS nei confronti di privati, è quella effettuata in agro di S.Margherita, in data 20 maggio '76, e che riguarda la SAIA, per una estensione però di solo 3 ettari, le altre permutate ho visto che sono minori anche di tre ettari, in cambio di circa 325 ettari da destinarsi alle aziende di Crastu e di Gesico.

Devo anche aggiungere che questi tre ettari, proprio perché sono vicini al mare (diciamo pure con franchezza che sono tre ettari di terreno vicino alle spiagge, e definito impropriamente improduttivo, perché si tratta di terreni di un certo valore), tuttavia devo anche aggiungere che per la nota legge regionale, essendo comprese nella fascia dei 150 metri dal mare, per il momento sono indisponibili per l'edificazione, e d'altra parte risultano compresi nel piano di fabbricazione del Comune di Pula come terreni da destinarsi ad uso agricolo.

Il discorso muta (ecco perché probabilmente c'è un errore nella stesura della mozione) se prendiamo in considerazione i terreni che sono stati permutati tra ETFAS e Società Bonifiche Sarde: forse la permuta dunque non si riferisce ai terreni dati ai privati ma ai terreni che si sono avuti in permuta tra SBS ed ETFAS. Probabilmente è questo il dato che viene richiamato dalla mozione del Gruppo comunista. -

Ebbene, effettivamente c'è stata una grossa permuta; lo ha, mi pare, accennato il collega Saba, quando ha detto però che essa risale al 1960. Effettivamente la permuta tra SBS ed ETFAS risale esattamente al 1960; attraverso questa permuta l'ETFAS consegnò alla Società Bonifiche Sarde, esattamente 1.700 ettari circa di terreni, nel Comune di Alghero, per ettari 948; di Muravera, per ettari 389; di Dorgali, per ettari 4; di Iglesias, per ettari 161; di Sini-scola, per ettari 1,50; e poi altri 100 di espansione urbana nelle borgate di servizio dell'ETFAS.

Devo anche aggiungere per la verità che questi 1.700 ettari rappresentavano probabilmente la miglior parte turistica, una buona

parte di terreni a destinazione turistica di proprietà dell'Ente di Sviluppo, giacché i terreni compresi nel compendio di Alghero, i terreni compresi nel compendio di Muravera, non in quello di Iglesias, sono certamente terreni per la maggior parte a destinazione turistica, il che significa in parole povere che l'ETFAS si è spogliato nel 1960 di terreni che, probabilmente, è vero, non avevano una grande vocazione agricola, ma certamente avevano una grande vocazione turistica, rimettendoli alla Società Bonifiche Sarde, e ricevendo dalla Società Bonifiche Sarde altri immobili, circa 115 fabbricati civili, probabilmente nel Comune di Arborea.

E' anche vero che questa permuta fu condizionata dal Ministero della agricoltura, che la approvò in quell'epoca, a tutta una serie di condizioni che forse non è male richiamare, perché potrebbero servirci poi per vedere quale linea di politica noi potremmo assumere nei confronti della SBS. Intanto una prima condizione fu quella per cui la SBS si impegnava a destinare la quota di prezzo che avrebbe ricevuto dalle future vendite alla estinzione dei mutui ipotecari su terreni e fabbricati, mutui che esistevano a favore del Consorzio nazionale per il credito agrario e il miglioramento, quando in epoca molto lontana venne costruita o venne costituita la Società Bonifiche Sarde.

Infine, ancora, va ricordato l'impegno della SBS di rimborsare all'ETFAS le somme già pagate dall'ETFAS per rate di mutuo sempre sul miglioramento fondiario, e infine l'obbligo per la SBS di sottoporre le sue deliberazioni all'assenso dell'ETFAS nella sua qualità di socio principale della Società Bonifiche Sarde, il che significava che ogni deliberazione della SBS di alienazione di questi terreni doveva essere preventivamente sottoposta all'assenso dell'ETFAS come socio principale della SBS.

Io ho fatto fare degli accertamenti per vedere quanti terreni sono stati effettivamente alienati di questi terreni avuti dalla SBS in permuta dall'Ente di Sviluppo; a me risultano, salvo integrazioni (sarei comunque grato se mi venissero fornite ulteriori notizie), dagli accertamenti d'ufficio, a me risultano

le seguenti alienazioni: in Comune di S. Maria a Torres cessione di un'area di mq. 1830 per la costruzione di una stazione di servizio; nel Comune di Alghero in località Punta Negra cessione di 12.265 mq. in favore della società Compagnia Italiana Alberghi Sardi con il vincolo di utilizzare 3.065 mq. per edificare e mq. 9.200 a giardino e a parco per la durata di quindici anni; nel Comune di Muravera nella borgata di Olia Speciosa cessione di mq. 3.010 da destinare alla costruzione di un edificio commerciale da adibire a panificio; a Fertilia, in prossimità della torre del lazzeretto, cessione di mq. 6500 da utilizzare per la costruzione di abitazione limitatamente a mq. 465; in Muravera località Castiadas, cessione di mq. 3.000 per la costruzione di un fabbricato da adibire ad uso di officina meccanica; sempre a Muravera in località Sinzias, cessione di mq. 86.670 alla cooperativa edilizia Sinzias per la costruzione di un complesso edilizio. Anzi su questa cessione, che tra l'altro è oggetto di una interpellanza, se non vado errato la interpellanza numero 287 a firma del collega Usai, la cui discussione peraltro è unificata con la discussione della presente mozione, io posso dare anche qualche dato più preciso trattandosi di un argomento che fa parte di una apposita interpellanza.

Devo dire che i terreni oggetto di questa cessione, sono, come ho detto prima, di mq. 86.670 ubicati in regione Sinzias, e nell'entro terra quindi della Marina di S. Pietro nella zona di Castiadas. Devo anche dire che questa zona non confina direttamente col mare, giacché prima vi è una zona antistante che è rimasta ancora di proprietà dell'Ente di Sviluppo e attraverso la quale si può accedere al mare mediante passaggi ogni trecento metri circa. Devo anche dire che il prezzo di vendita dei terreni è stato determinato in lire 1.000 al mq. ma è un prezzo che risultava non al di sotto della maggiore tra le due valutazioni fatte al riguardo dall'ufficio tecnico erariale di Cagliari, che fissò il prezzo di lire 540 al mq. e dalla Commissione consultiva per la cessione dei beni, che invece ha fissato il prezzo in lire 1.000. Questo per rispondere alla richiesta precisa dell'interpellanza, che mi chiede di conoscere

il prezzo con cui è stato alienato questo patrimonio.

L'importo quindi del prezzo è esattamente di lire 86.770.000, devo anche dire però, che anche in questa cessione la SBS si è cautelata attraverso alcuni obblighi quali l'inizio della costruzione entro tre anni dalla data del contratto, la loro ultimazione entro il quinquennio successivo, il divieto di cessione a terzi per la durata di dieci anni, il divieto di trasferire a non soci le costruzioni edificate sul terreno, la facoltà della Società Bonifiche Sarde di richiedere la retrocessione dell'area in caso di mancata realizzazione del programma previsto.

A tutt'oggi, quindi se io dovessi fare un calcolo, non mi risultano dei terreni dati dall'ETFAS in permuta alla SBS altri elementi, ma se io dovessi fare un calcolo globale, a me risultano alienati circa 13 ettari di terreno.

Devo però aggiungere che la Società Bonifiche Sarde ha adottato una deliberazione di vendita di terreni per circa 508 ettari, una deliberazione che è stata non solo approvata dall'organo di tutela nel 1967, cioè dal Ministero dell'agricoltura, ma che ha anche avuto l'assenso in quel momento del cosiddetto socio principale cioè dell'ETFAS, e che quindi giuridicamente la Società Bonifiche Sarde potrebbe alienare questi 508 ettari giacché si troverebbe perfettamente in regola con le norme di legge e anche con le norme contrattuali.

E' chiaro che qui sorge il dubbio se si possa revocare una autorizzazione già concessa e già consentita dal Ministero — credo che questo non si possa fare, così come non credo si possa revocare l'assenso già effettuato dall'ente di sviluppo — però sul piano non giuridico, ma strettamente politico, la Giunta non ha difficoltà a rendere nota al Consiglio la sua volontà per altro già espressa con una propria delibera, di impedire la ulteriore alienazione di questi beni. Devo però anche aggiungere — mi sia consentito dirlo — che questo divieto così assoluto indubbiamente recherà qualche danno alla vita finanziaria della Società Bonifiche Sarde, che in questo momento non attraversa un

momento felice economicamente, e che per altro — non dobbiamo dimenticarlo — dà lavoro a circa centosettanta dipendenti tra impiegati e braccianti.

Credo quindi che questo divieto così assoluto deliberato dalla Giunta dovrebbe essere mitigato dalla concessione di consentire una alienazione di volta in volta se pure sottoposta al parere di una Commissione competente consiliare che potrebbe essere la Commissione agricoltura, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità e la necessità, soprattutto ai fini di una provvista di finanziamento a favore della SBS che per altro, bisogna riconoscerlo, non grava assolutamente su bilanci pubblici.

Infine una parola sulla cessione delle case coloniche a privati. Qui certamente occorrerà ricordare che, durante l'attuazione della riforma, si è verificato un certo processo evolutivo rispetto alle finalità che originariamente si volevano conseguire con i piani di colonizzazione. Queste finalità furono conseguite infatti con un riordinamento della maglia podereale, indispensabile per dare vita ad unità sicuramente efficienti ed autonome.

Infatti è avvenuto che quando si è potuto constatare che i poderi avevano delle estensioni certamente non rilevanti, si sono unificati i poderi lasciando però che alcune case coloniche non venissero assegnate all'assegnatario del podere, giacché l'assegnatario del podere originario aveva già una casa colonica contenuta dentro il primo podere assegnato. Il Ministero della agricoltura, constatato in sede di sopralluogo che molti poderi erano stati in parte abbandonati e che altri erano ancora oggetto di concessione precaria, ha invitato l'ente di sviluppo a disporre una idonea utilizzazione dei fabbricati che sarebbero risultati in soprannumero con l'assegnazione dei poderi.

L'ETFAS ha quindi proceduto al ridimensionamento dei poderi secondo i nuovi indirizzi, sospendendo la costruzione dei fabbricati colonici, il cui numero ammontava a circa 2.570 contro i tremilaottocentosessantanove programmati, completata poi l'assegnazione dei poderi dei fabbricati rurali, mediante la consegna di questi ai nuovi nuclei familiari, sorti nell'ambito

delle famiglie insediate, si è posto per l'ente di sviluppo il problema della loro manutenzione che, stante la mancanza di fondi a disposizione per tale finalità, poteva essere risolto con la concessione in uso a breve termine dei fabbricati a terzi estranei alla riforma. Le concessioni riguardano certamente solo il fabbricato non i terreni destinati in ogni caso agli assegnatari, e hanno avuto un carattere del tutto provvisorio e comportano per il concessionario una serie di condizioni.

Queste concessioni cioè sono condizionate come segue: innanzitutto vi è la condizione principale dell'immediato rilascio dell'immobile quando sopravvengano necessità connesse con i fini costituzionali dell'ente; la manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario; l'impegno del concessionario di eseguire, prima di utilizzare l'immobile, tutti i lavori indispensabili per rendere l'immobile stesso abitabile, senza che si costituisca diritto di rivalsa per le spese sostenute presso l'ente concedente; il pagamento di un canone rapportato alla quota di ammortamento del capitale; il canone bisogna dire è molto basso, dalle cifre che qui abbiamo veramente i canoni sono bassi, questo bisogna onestamente dirlo, anche se dobbiamo dire che risalgono a data certamente molto anteriore all'attuale, quindi probabilmente allora potevano essere anche giustificati giacché i canoni sono di lire tremila mensili per assegnatari, figli e parenti di assegnatari, lire ottomila mensili i canoni per dipendenti e di lire ventimila mensili invece per i privati non dipendenti.

Se vogliamo qui avere un quadro della estensione del fenomeno possiamo anche leggere qualche dato: le case di proprietà dell'Etfas sono in totale tremilaseicentotrentotto; le assegnazioni fatte sono state eseguite per un totale di duemilacinquecentotrentatre case o fabbricati, per cui risultano disponibili millenovecentocinquante fra case e fabbricati e per quanto concerne i millenovecentocinquante immobili devo anche dire che di questi settecentoventi sono stati assegnati in concessione, mentre trecentododici sono occupati senza alcun titolo e sessantacinque sono invece attualmente liberi.

Devo anche dire, per quanto riguarda lo stato di malcontento degli assegnatari in relazione alla concessione delle case a dipendenti dell'Etfas o a terzi, che dagli incontri che abbiamo avuto con gli assegnatari, si è potuto constatare che il problema sussiste soprattutto nella zona di Castiadas e in parte anche nella zona di Alghero, ma soprattutto nella zona di Castiadas.

Devo anche dire che per accertare con maggiore cognizione di causa la situazione abbiamo fatto una serie di sopralluoghi, nei quali abbiamo sentito singolarmente o anche in piccole assemblee gli assegnatari stessi. Nel corso di questi incontri, una parte degli assegnatari ha fatto presente che esistono casi di figli di assegnatari veramente bisognosi, peraltro interessati ad intraprendere una propria attività agricola o anche extra-agricola, ma sempre utile al fine degli insediamenti nella zona e ha anche manifestato l'opinione che le richieste di case da parte di detti figli di assegnatari devono essere soddisfatte con l'assegnazione degli immobili ancora liberi che si rendessero disponibili in seguito alla revoca di tutte quelle concessioni in atto a favore di gente che non utilizza le case stesse. Un'altra parte di assegnatari, invece, per lo più facente capo al circolo culturale Olia Speciosa a Castiadas, ritiene invece che le case date in concessione ai dipendenti dell'Etfas o a terzi, devono essere tolte a questi ed assegnate, prescindendo dallo stato di bisogno, ai figli degli assegnatari. Constatata anche la genericità di alcune lamentele abbiamo cercato di esaminare tutto il carteggio relativo alla vicenda delle assegnazioni di case e alle richieste che sono state fatte dagli assegnatari, e i dati che abbiamo potuto desumere sono i seguenti: abbiamo detto all'inizio che le concessioni assentite sono 720; di queste 720 concessioni 259 sono a favore degli assegnatari e loro parenti; 461 sono invece a favore di dipendenti dell'Ente di Sviluppo e di privati.

Le concessioni che sono oggetto di revoca attualmente sono 131, di cui per assegnatari 17, concessioni a dipendenti privati 114. Le domande non accolte sono esattamente 326; di queste domande non accolte 53 riguardano assegnatari, 273 riguardano invece dipendenti

VII LEGISLATURA

CCLVI SEDUTA

9 MARZO 1978

e privati. Domande che sono invece in fase di istruttoria sono esattamente 46, alcune delle quali già definite con concessione in fase di insediamento, mentre istruite e non accolte sono esattamente 16.

Io potrei anche, ma allungherei penso molto la mia relazione, se leggesti anche gli elenchi nominativi di tutte le persone a cui sono da assegnare, persone che hanno richiesto le case e anche qualche volta i motivi che sono stati posti a giustificazione del rifiuto delle case agli assegnatari Etfas. E devo anche dire onestamente, che alcune motivazioni mi lasciano, lasciano anche l'Assessore effettivamente perplesso. Devo anche aggiungere che per obiettività e su loro richiesta abbiamo sentito anche la situazione che si è costituita tra i concessionari di questi beni, abbiamo sentito anche i sindacati di categoria del personale dell'Etfas, i quali tutti hanno posto in rilievo il fatto che l'assegnazione delle case ai dipendenti dell'Etfas non avrebbe leso alcun diritto degli assegnatari, dal momento che queste case erano disabitate; di contro la operazione di concessione case avrebbe consentito il riattamento e la conservazione di un patrimonio immobiliare altrimenti destinato alla distruzione non avendo l'Etfas disponibilità finanziarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi.

Al riguardo il rappresentante dell'Associazione concessionaria, e anche i sindacalisti, hanno precisato che i dipendenti dell'Etfas, prima di prendere possesso delle case, hanno provveduto a proprie spese al riattamento delle stesse, con sacrifici finanziari in taluni casi notevoli.

Ora, arrivati a questo punto, credo sia ormai evidente come questo annoso problema della utilizzazione delle case, e in genere degli immobili Etfas, debba ormai essere affrontato in maniera globale e definitiva. A questo proposito ci soccorre effettivamente (lo aveva accennato l'onorevole Maddalon nel suo intervento) la nuova normativa che scaturisce dalla legge 386 del 30 aprile (mi pare) 1976, che regola abbastanza dettagliatamente questa complessa materia. Infatti questa legge detta norme di

principio, e norme particolari. All'articolo 11 si prevede ad esempio la cessione a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sedi di impianti collettivi e degli impianti stessi, mentre si consente anche la cessione di altri beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo con la riforma fondiaria ma utilizzabili per attività extra-agricola, come gli immobili oggi consentiti in concessione a terzi.

La competenza a stabilire le modalità e condizioni per l'espletamento dei compiti citati viene attribuita dall'articolo 9 della legge al Ministero dell'Agricoltura di concerto con il Ministero del Tesoro. Si potrebbe forse pensare che l'articolo 9 effettivamente, giacché parla di gestione, non preveda l'alienazione; però, per la verità, il decreto emanato dal Ministero dell'Agricoltura di concerto con il Ministero del Tesoro, all'articolo 3, purtroppo, detta che nell'espletamento dei compiti ad esaurimento, relativi alla conservazione e gestione dei terreni delle opere della riforma fondiaria, gli enti sono tenuti ad osservare le modalità e le condizioni stabilite dalle direttive di gestione comunicate dal Ministro dell'agricoltura e foreste in ordine, ecco onorevole Maddalon, alla applicazione non già dell'articolo 9 ma in ordine all'applicazione degli articoli 10 ed 11. Il che significa, in parole povere, che il Ministro dell'agricoltura e il Ministro del Tesoro hanno interpretato l'articolo 9 in modo da consentire loro di emanare direttive anche in riferimento all'articolo 11 che è quello che detta precise direttive e precisi indirizzi per l'alienazione della cessione degli enti di sviluppo. Può darsi che il Ministro della agricoltura abbia sbagliato, che il Ministro del tesoro abbia sbagliato, ma diventa difficile, all'onorevole Maddalon e probabilmente anche all'onorevole Contu, discutere da un punto di vista prettamente giuridico se quei Ministri siano usciti fuori da quelle che erano le loro competenze.

MADDALON (P.C.I.). Sono cose diverse.

CONTU (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Sì, onorevole Maddalon,

ho capito perfettamente, esatto, l'ho detto anche io, esattissimo, effettivamente l'articolo 9 parla di gestione del patrimonio ma è anche vero che nell'articolo 9 è statuito che si è demandato al Ministro dell'agricoltura e al Ministro del tesoro con propri decreti di emanare le direttive relative alla gestione; e quando è stato emanato questo decreto le direttive, all'articolo 3, concernevano proprio l'applicazione e l'esecuzione dell'articolo 10 e dell'articolo 11 che poi sono quelli che riguardano appunto anche l'alienazione e la cessione.

Possiamo discutere, io non dico che l'onorevole Maddalon non abbia ragione, mi trova — devo dirlo onestamente e con molta umiltà — probabilmente molto impreparato da un punto di vista giuridico e non mi sento di poter dire se questo decreto sia impugnabile o meno, dal punto di vista della legittimità costituzionale.

MADDALON (P.C.I.). A che cosa serve il potere primario della Regione?

CONTU (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Onorevole Maddalon, si tratta di due punti di vista opinabili entrambi: il suo e il mio. Ora, devo anche aggiungere che proprio in attuazione di queste direttive emanate dal Ministro e che quindi, a nostro giudizio, fino a quando questo decreto non viene impugnato, annullato ...

MADDALON (P.C.I.). Viene impugnato!

PRESIDENTE. Onorevole Maddalon, vogliamo andare avanti o no? Allora collabori anche lei.

CONTU (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Devo anche aggiungere che in attuazione delle disposizioni ministeriali l'Ente di Sviluppo, ha predisposto un programma, sia ben chiaro, di larga massima, di cessione dei beni; programma che peraltro ha avuto il parere favorevole del Ministro dell'agricoltura con nota 15566 del 28 giugno '77. Questo programma di massima contiene gli indirizzi relativi alla risoluzione del complesso problema, che

naturalmente dovrà essere in seguito sviluppata attraverso programmi esecutivi, — onorevole Maddalon, io la pregherei di ascoltare perché questo è molto importante — dei beni oggetto di cessione. Abbiamo già gli indirizzi che sono stati fatti propri dal Ministero, indirizzi in base ai quali i beni oggetto di cessione sono suddivisi in tre gruppi: il primo gruppo riguarda i beni da trasferire a titolo gratuito in base all'ultimo comma dell'articolo 11. Quali sono? Leggo l'elencazione che scaturisce dalle direttive ministeriali: beni da trasferire al Demanio regionale a titolo gratuito sono: stagni, terreni a vocazione boschiva, fasce frangivento principali, opere di canalizzazione principale, acquedotti rurali, colonie marine e montane, opere di sistemazione idraulica primarie, impianti di integrazione; all'Enel gli elettrodotti e le loro pertinenze; ai comuni e alle province le strade interpoderali, le strade, le piazze, l'illuminazione pubblica delle borgate e dei centri di servizio; le scuole e gli asili con le relative aree di rispetto; le caserme dei Carabinieri e relative aree di rispetto; i locali per le delegazioni comunali e gli uffici pubblici; gli ambulatori; le infermerie e i circoli sociali; gli uffici postali; gli acquedotti; la rete fognaria; gli impianti sportivi; le aree per le costruzioni di pubblico interesse; agli Istituti professionali dell'agricoltura, alle Università degli studi di Sassari e Cagliari: scuole convitto e terreni in cui sorgono le scuole; fabbricati vari, vivai, aziende e poderi sperimentali già utilizzati dall'Università; terreni destinati definitivamente a sperimentazione agraria; al Demanio dello Stato e per esso al Ministero di Grazia e Giustizia: la Casa di lavoro all'aperto di Isili, che è ancora di proprietà dell'Ente di Sviluppo; agli enti di culto: le chiese canoniche con relative pertinenze e alcuni circoli sociali; ai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici le colonie marine e montane.

Questa è una elencazione abbastanza dettagliata dei beni che dovranno essere ceduti gratuitamente e su questo siamo perfettamente d'accordo. Come dice?

MADDALON (P.C.I.). Il Ministro si è di-

menticato che i Patronati scolastici non ci sono più.

CONTU (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Sì, d'accordo, comunque non è un problema perché la legge regionale sa già a chi destinare i patrimoni che dovrebbero essere dei Patronati scolastici.

Credo, comunque, che sul primo gruppo non esistano problemi, si tratta di cessioni a titolo gratuito. Vi sono, poi, i beni da trasferire alle cooperative e loro consorzi: i magazzini, i silos, gli impianti collettivi e gli immobili destinati a sedi di attività di cooperative.

Rimane un terzo gruppo di beni, ed è bene che su questo si accentri la nostra attenzione. I beni da trasferire a terzi riguardano le case di abitazione e i fabbricati adibiti ad abitazione, ivi compresi quelli destinati agli addetti ai servizi pubblici e sociali delle aziende; i terreni di interesse turistico; i terreni suscettibili di trasformazione forestale ma non trasferibili alla Azienda foreste demaniali perché molto piccoli; i terreni di espansione delle borgate rurali — in pratica le aree fabbricabili — ; gli spacci, i panifici e i negozi e tutti gli altri beni non rientranti negli altri gruppi.

Ci troviamo quindi di fronte ad una elencazione abbastanza precisa, che ci dà la possibilità effettiva — a mio giudizio — di fare dei programmi piuttosto dettagliati.

La Giunta ha esaminato questi indirizzi, non ha nulla da obiettare per quanto concerne le cessioni a titolo gratuito giacché derivano in fondo dalla applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 11, così come non ha nulla da obiettare per quanto riguarda il secondo gruppo cioè le cessioni alle cooperative e ai consorzi di cooperative.

Forti perplessità, invece, ha la Giunta per quanto riguarda il terzo gruppo e cioè la destinazione e l'alienazione, quindi, dei beni appartenenti al terzo gruppo specie quando si tratti di case di abitazione o di edifici e di terreni ad uso turistico oppure di aree fabbricabili. Per questa serie di immobili la Giunta, avvalendosi anche del disposto della legge 386 che all'articolo 11 precisa che detti beni possono, ma non necessa-

riamente devono essere alienati, ha preferito congelare la situazione non consentendo per il momento la cessione degli stessi senza prima aver sentito in proposito il parere di questo Consiglio anche attraverso la discussione in Aula delle mozioni e delle interpellanze in argomento.

Il dibattito che si sta svolgendo in questa Aula, le osservazioni che sono state fatte, mi pare sia stato un dibattito proficuo e le osservazioni pertinenti; per cui, è chiaro, faremo tesoro dei suggerimenti, degli indirizzi e delle osservazioni che da questa discussione scaturiranno.

Io vorrei concludere perché forse sto allungando un po', ma, mi sia consentito di dare una risposta anche ad alcune altre questioni forse non attinenti alla mozione ma che sono state sollevate dall'amico e collega Maddalon; il primo problema riguarda la necessità — dice Maddalon — di dare, di consentire che al più presto venga fatta coincidere la presidenza della Società Bonifiche Sarde con la presidenza dell'Ente di Sviluppo. Ed io posso assicurare che la Giunta regionale, con propria delibera, ha incaricato l'Assessore all'agricoltura ad intervenire nei confronti del Commissario straordinario dell'Etfas affinché, quale legale rappresentante del socio di maggioranza della SBS, chieda la riunione straordinaria dell'assemblea di questa società per provvedere, nella stessa riunione, alla sostituzione dell'attuale Presidente con lo stesso Commissario straordinario dell'Etfas. Posso informare i colleghi che questa riunione è stata convocata esattamente per il 28 marzo, cioè per il 28 di questo mese. In quell'occasione è ovvio il Presidente attuale verrà sostituito.

Una analoga iniziativa diventa invece più difficile, onorevole Maddalon, per quanto riguarda la nomina del Consiglio di amministrazione. Sappiamo tutti che la legge 386 all'articolo 4 detta alcune norme per la costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente di sviluppo, che non è più quel consiglio pletorico che deriva dalla vecchia legislazione, che faceva sì che il consiglio stesso fosse composto di circa 40 o 50 persone — non ricordo —

ma era una cifra piuttosto elevata. E' anche chiaro che quella che manca è la legge regionale che è prevista all'articolo 4. Si potrebbe discutere se la Regione, anche a prescindere da una legge regionale possa — io dico possa — (lei è sempre certo nelle sue affermazioni, io lo sono un po' di meno, stante la mia scarsa conoscenza dei termini e degli elementi strettamente giuridici) ma, ripeto, può anche essere che la Regione possa, anche senza legge regionale — come lei afferma — procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione applicando l'articolo 4 della 386; ho qualche perplessità, ma potrebbe anche essere.

E' chiaro che il problema non è solo squisitamente tecnico, è anche politico giacché tutti sappiamo — l'ha detto anche l'onorevole Saba con molta franchezza — che la nomina di un consiglio di amministrazione non può essere che frutto di accordo tra gruppi politici, accordo che, per la verità, non si è ancora concretizzato. Devo anche aggiungere che l'iter per arrivare ad una legge che consenta l'applicazione dell'articolo 4, è un iter piuttosto lungo, giacché la strada che ha scelto la Giunta, col consenso delle forze politiche (sia ben chiaro), è la strada della regionalizzazione dell'ente, attraverso però l'approvazione di una normativa di attuazione che stabilisca da un lato il passaggio alla competenza regionale dell'ente, ma dall'altro stabilisca anche contemporaneamente l'onere dello Stato di dare alla Regione i mezzi finanziari sufficienti per fare andare avanti la vita dell'ente stesso. E' una strada che abbiamo seguito finora, possiamo anche abbandonarla, anche se io non nascondo che abbandonare questa strada significa andare incontro ad alcune implicazioni di carattere finanziario certamente notevoli.

Le altre Regioni che hanno regionalizzato enti, hanno finito per addossare al bilancio della Regione stessa il carico finanziario, piuttosto notevole, della gestione dell'ente stesso.

Si tratta quindi di una scelta politica non facile che deve farci meditare e sulla quale, è ovvio, le forze politiche sono chiamate a dare un loro assenso che fino a questo momento

c'è stato, ma su una linea che la Giunta ha mandato avanti, cioè la linea di chiedere il trasferimento dell'Ente di Sviluppo alla Regione e quindi la sua regionalizzazione non attraverso una pura e semplice legge di regionalizzazione, abbastanza facile, ma attraverso invece l'applicazione di una norma di attuazione che consente alla Regione di acquisire l'ente libero da debiti e con mezzi finanziari sufficienti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole Usai.

USAI (P.C.I.). Credo che qualche risultato la mozione e le interpellanze che il nostro Gruppo ha presentato lo abbiano ottenuto.

Dai dati che sono stati letti dall'Assessore e da quelli contenuti nella mozione, risulta chiaro che è stata bloccata la corsa alle permuthe e alla utilizzazione privatistica e speculativa dei terreni turistici di proprietà dell'Ente di Sviluppo.

Noi dichiaravamo 1.800 ettari nella mozione; risulta ad oggi che i terreni a vocazione turistica che dovranno trovare nell'applicazione della 386 una definizione nell'utilizzo e nella proprietà sono 1761 ettari.

Noi non avevamo presentato per caso questo punto nella mozione; l'avevamo presentato perché in quel momento si stava provvedendo alla permuta di terreni turistici, (dopo il 1960 quindi), nella zona di Cala Pira (l'Assessore l'ha chiamata Sinzias, è la stessa cosa!) assegnata regolarmente sulla base di norme e di criteri, ad una cooperativa di liberi professionisti ed impiegati che hanno avuto dalla Società Bonifiche Sarde questi terreni che ha richiamato l'Assessore.

Avevamo sollevato la questione perché eravamo preoccupati che ci fosse in giro un'azione tendente a privatizzare i 1.800 ettari di terreni, che sono probabilmente quei pochi che ancora sono rimasti liberi nelle nostre coste, prima che un organo pubblico, il Consiglio, discutesse attorno ad una giusta utilizzazione di questi terreni.

Ha consentito la mozione, anche se con

notevole ritardo — non certamente attribuibile ai presentatori — di aprire un dibattito su una legge che da due anni circa sta aspettando di essere attuata. La cosa fondamentale in tutta questa vicenda è la legge numero 386; non esistono né circolari ministeriali che posson traviare quanto è contenuto nella legge fondamentale, che è la 386, né decreti interministeriali come quello che è stato pubblicato, di indubbio chiarimento sulla 386 che risulta essere negli articoli 9 e 11 molto precisa per quanto attiene il destino dei beni dell'Ente di sviluppo che dovranno essere dispersi.

La mozione ha consentito inoltre di avviare un discorso sulla ristrutturazione, di continuare un discorso già iniziato con la votazione di un altro ordine del giorno, sulla ristrutturazione dell'assistenza tecnica in agricoltura, sull'avvenire dell'Ente regionale di sviluppo, collegato credo — almeno così dovrà essere —, a tutti gli altri enti regionali operanti in agricoltura e istituiti con leggi regionali.

Certo, io devo dire che nonostante l'impulso che è stato dato per la discussione di questa mozione da parte dell'Assessore, la discussione della mozione arriva dopo due anni, per cui ...

CONTU (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. E' l'Assessore che ha chiesto la discussione della mozione. E' la prima volta che succede!

USAI (P.C.I.). Devo dire la verità, che probabilmente l'Assessore voleva ottenere altro, per cui risulta chiaramente una discussione, che così abbastanza evidente è venuta fuori, abbastanza superata nei temi che affronta in ordine ai problemi che invece sono contenuti nella 386. Perché i tre temi che sono contenuti nella mozione sono superati dalla 386. Il Consiglio è andato avanti nella discussione, ma certo che se la Giunta avesse presentato una sua proposta attorno all'applicazione della 386, il discorso sarebbe stato ben diverso; il Consiglio avrebbe potuto dare cioè un contributo maggiore su temi in discussione, perché anche questa interpretazione che è stata data della legge da parte del Ministero, mi trova

completamente d'accordo col collega Madalon, in disaccordo con chi ha steso il decreto e con chi lo sta sostenendo. Perché l'articolo 9 parla di compiti di gestione, e una cosa sono i compiti di gestione ad esaurimento delle cessioni, una cosa sono i compiti di gestione; l'altra cosa invece, l'articolo 11, sono le cessioni e a questo proposito in due commi molto precisi si parla di "approvazione delle autorità competenti", e si dice nell'ultimo comma "previa approvazione della Regione". Quindi è molto chiaro; se questi due commi li colleghiamo al D.P.R. 480 sulla delega amministrativa in relazione all'Ente di Sviluppo e lo colleghiamo alla legge regionale sul controllo degli enti, credo risulti chiaro che questa competenza sull'articolo 9 è molto precisa e quindi ha dei compiti che devono essere affrontati da parte degli organi del Consiglio regionale che, ripetiamo ancora, anche su questo c'è un ordine del giorno, laddove tutte le leggi nazionali trasferiscono competenze, dicono le Regioni, gli organi della Regione sono il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale ed essi debbono deliberare su tutte le materie oggetto di leggi nazionali che trasferiscono competenza alle Regioni, cioè sui programmi e sull'attuazione delle leggi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DESSANAY

(Segue USAI). Ecco perché io dico che noi ci troviamo praticamente di fronte nella 386 ad un articolo 9 che è molto preciso e fondamentale per quanto riguarda i compiti che deve affrontare il Consiglio; ad un articolo 11 che è un articolo di servizio all'articolo 9, che deve gestire un servizio che viene recuperato attraverso l'applicazione dell'articolo 9 della legge.

Cosa dice questo articolo 9 della legge? Fissa tre punti fondamentali: la possibilità di cedere a cooperative beni, impianti e pertinenze che servono ai fini agricoli e che sono insiti all'interno dell'Ente di Sviluppo; la possibilità invece di vendere, di utilizzare diversamente, anche attraverso la vendita, tutti i beni mobili extra-agricoli; la possibilità di poter concedere gratuitamente ad enti pubblici i ser-

vizi pubblici che esistono all'interno dell'Ente di Sviluppo. Cioè possono, non può, possono, e quindi anche questa è una cosa che deve decidere il Consiglio regionale.

In buona sostanza di cosa si tratta? Si tratta di decidere su un grosso patrimonio. Non si tratta delle 500 case dell'ETFAS che sono oggi date in affitto, non credo si tratti di questo. Ecco perché sostengo che la mozione era superata da questi nuovi avvenimenti.

Si tratta di 17.000 ettari di terreni di interesse forestale, non assegnabili agli assegnatari, patrimonio cedibile; si tratta di 1.700 ettari di terreno a vocazione turistica, anche questi non assegnabili. E che naturalmente non bisogna consegnare in mano alla speculazione! Si tratta di 23 ettari di terreno a vocazione industriale (anche in questo caso occorre definire come utilizzare tutte queste partite di terreni), si tratta di 427 vecchi fabbricati, di 103 fabbricati utilizzati ad uso commerciale, negozi, eccetera; di 584 case coloniche a disposizione. Questo è il patrimonio che può essere ceduto sulla base di una norma precisa che esiste nell'articolo 11 della legge 386.

Può essere ceduta nel senso che non serve all'attività agricola e dobbiamo decidere cosa farne. Può essere utilizzata in mille modi: assistenza agli anziani; agro-turismo; molte cose delle quali da tempo parliamo; ma ne parliamo solo. Possiamo utilizzare invece (ecco perché le cose devono essere portate in Consiglio) in modo coerente, questa struttura che ci viene messa a disposizione.

Per quanto riguarda invece l'articolo 11, i terreni e le opere destinate ad uso di pubblico interesse, l'articolo dice che possono essere trasferite gratuitamente, previa approvazione della Regione, in proprietà alle amministrazioni pubbliche. Anche qui occorre definire alcune cose; anche qui abbiamo numerosi fabbricati di interesse sociale, di interesse scolastico, di interesse di culto, di interesse commerciale; abbiamo terreni, stagni e altre questioni che io non voglio elencare, ma che ormai conosciamo tutti — l'Assessore ne ha dato lettura —, non si sfugge a questo elenco. Credo che non possa sfuggire niente!

La cessione a cooperative di terreni, impianti e pertinenze coinvolge terreni destinati a sede di impianti collettivi, magazzini e pertinenze, silos, impianti di trasformazione, tutte le cantine sociali che esistono presso tutti i centri e gli enti di sviluppo, le serre, gli ovili, gli immobili destinati a serie attività cooperative; impianti d'irrigazione, frangivento, distribuzione idraulica. Una volta che è stato definito questo elenco, si tratta di vedere sui tre aspetti che sono previsti nell'articolo 11 le proposte che la Giunta presenta alla Commissione ed eventualmente al Consiglio, per una giusta applicazione dell'articolo 11 ed una giusta utilizzazione di questa grossa proprietà, di questo grosso carrozzone che oggi andiamo a sfasciare, perché ormai ha esaurito, anche se in maniera assolutamente insufficiente, perché l'obiettivo che si poneva il movimento dei braccianti e dei contadini nel 1950 era ben altro di quello che si è attuato e realizzato con lo sperpero di centinaia di miliardi in queste zone di riforma. Utilizziamo almeno in maniera decente, decorosa, dignitosa questa carrozza d'oro che stiamo, con la 386, andando a sfasciare, che i resti servano almeno a qualche cosa per l'agricoltura e per quei servizi sociali che noi dobbiamo gratuitamente fornire ai nostri cittadini.

PRESIDENTE. Si vorrebbe sapere se, con la replica dell'onorevole Usai, si intendono finite le possibili repliche, dato che le interpellanze erano due.

USAI (P.C.I.). Sì.

PRESIDENTE. Allora dovremmo chiedere ancora se si intende mettere in votazione la mozione o se è in preparazione un eventuale ordine del giorno.

USAI (P.C.I.). In effetti, c'è un ordine del giorno da presentare.

PRESIDENTE. Se c'è un ordine del giorno da presentare, possiamo sospendere la discussione e passare ad altro argomento, in modo da

dare tempo ai Gruppi di preparare il documento.

Discussione e riapprovazione, con modifiche, della legge regionale 19 maggio 1977: "Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna", rinviata dal Governo Centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della legge regionale 19 maggio 1977: "Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna", rinviata dal Governo centrale; relatore l'onorevole Isoni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Isoni.

ISONI (D.C.), relatore. Signor Presidente e onorevoli colleghi, per la terza volta, nel breve giro di nove mesi, la legge "Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia" compare in Aula. Successivamente all'approvazione della proposta coordinata dalla Commissione agricoltura (allora competente in materia), si è avuto il rinvio da parte del Governo, il quale aveva ritenuto di ravvisare una mezza dozzina di nei, di appunti riguardanti qualche possibile caso di illegittimità ed alcune incongruenze di scarsa rilevanza. La Commissione prima procedeva al riesame del testo, indi lo emendava adeguandolo in più parti alle richieste del Governo e rendendolo più esplicito in altre. Il Consiglio regionale, per una seconda volta investito della materia, dietro proposta dell'Assessore alla difesa dell'ambiente, caccia e pesca, deliberava di restituire il documento alla Commissione sesta al fine di consentire l'adeguamento e il coordinamento della legge regionale alla legge dello Stato numero 968 del 27 dicembre 1977, recante "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia".

La Commissione sesta, presieduta dall'onorevole Floris, dando prova di viva sollecitudine, provvedeva a nominare un sottocomitato di coordinamento e, in breve tempo, la legge è ritornata in Aula, dopo essere stata sottoposta

ad un attento lavoro di finissaggio e di adeguamento alla legge quadro nazionale. Questo si è reso necessario per evitare che tra le due leggi esistessero discordanze tali da rendere difficile la loro applicazione ed aleatori i risultati sperati.

Ad onor del vero, la legge regionale, sebbene sia stata concepita, compilata e varata prima di quella statale non se ne discosta granché; anzi, per taluni aspetti, la proposta regionale ha anticipato quella nazionale, come si è rilevato per quanto attiene all'abbandono del concetto secondo il quale la selvaggina sarebbe *res nullius*, cioè cosa di nessuno, mentre una visione giuridica moderna ed adeguata del problema suggerisce che la fauna selvatica è da intendersi più propriamente *res communis*, cosa della comunità, bene dei cittadini, così come afferma perentoriamente la legge n. 968 dicendo che la "fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato", non diversamente da quanto veniva affermato nella legge regionale in cui era espressamente detto che "la fauna selvatica sarda costituisce patrimonio indisponibile della Regione".

Altro aspetto recepito dalla 968 riguarda la possibilità di istituire "zone pubbliche e private di allevamento a scopo di studio e ripopolamento", inserita in legge per non precludere a privati volenterosi l'accesso all'allevamento razionale intensivo di specie che potrebbero poi trovare ospitalità nel territorio libero, promuovendone un più sollecito ed adeguato ripopolamento.

Altra innovazione concerne il numero di colpi consentiti per i fucili a più di due colpi. Le leggi allora vigenti e la stessa proposta regionale non contenevano nessuna indicazione a questo proposito e, nel silenzio della legge, si sottintendeva che il numero dei colpi ammessi potesse essere illimitato. La legge n. 968 ha opportunamente sancito che i fucili non potranno disporre di più di tre colpi. Con questa decisione salomonica si è voluto chiaramente accogliere le istanze dell'industria nazionale delle armi e hanno trovato ascolto le osservazioni dei sindacati dei metalmeccanici impegnati nel settore della produzione di

armi; contemporaneamente, si è voluto ridurre il volume di piombo e di fuoco che si abbatte impietoso sulla selvaggina, rendendo sempre più marcato il divario nel rapporto di forza esistente tra il cacciatore munito di mezzi sofisticati e la fauna sempre più scarsa, in talune specie anche rara, sempre più inerme e indifesa.

Il coordinamento e l'adeguamento tra le due leggi è risultato più profondo e più ampio per quanto attiene alle sanzioni amministrative. In questo campo la legge regionale è stata perfettamente adeguata alla legge nazionale n. 968. Ciò è stato fatto sia per non incrementare una specie di giungla anche in questo settore, sia per evitare inutili e dannose sperequazioni, sia perché le sanzioni comminate dalla legge nazionale sono risultate sensibilmente più pesanti e quindi dotate di maggiore potere deterrente che non quelle previste dalla legge regionale. Alle sanzioni pecuniarie si aggiunge poi la revoca della "licenza di porto di fucile" prevista dalla legge nazionale e, agganciando la legge regionale a quella, si ha, come diretta conseguenza, la revoca dell'autorizzazione regionale all'esercizio della caccia. Quindi, il cacciatore che commette l'infrazione può essere temporaneamente o permanentemente privato del diritto di esercitare la caccia. Noi potremo certo trovare il cacciatore che riesce a sorridere noncurante di fronte alla sanzione pecuniaria la più pesante, ma è difficile incontrare un cacciatore che riesca a restare indifferente di fronte alla revoca temporanea o permanente della licenza di caccia.

Per tutti gli altri contenuti della legge regionale basterà rimandare all'ampio e per taluni versi anche appassionato dibattito svoltosi in Aula all'atto della prima approvazione della legge nella passata estate. Ciò, però, non mi esonera dal sottolineare sia l'esigenza che l'urgenza di procedere con sollecitudine alla riapprovazione della proposta di legge. La stessa legge 27 dicembre 1977 n. 968 demanda alle Regioni, e precisamente alle Regioni a statuto ordinario, il compito di regolamentare, nel rispetto della legge-quadro nazionale ed entro i limiti dalla stessa indicati, l'intera materia concernente la difesa e conservazione della fauna

e l'esercizio della caccia. La Regione sarda, come già più volte detto e sottolineato, ha competenza primaria in materia di caccia. Avrebbe potuto già da tempo, da decenni, darsi una sua legge, tendente ovviamente a difendere e a conservare un così rilevante patrimonio. Non ha voluto esercitare quest'importante diritto ed ha inteso lasciare tutto il settore agganciato al regime praticato in campo nazionale; ha voluto rinunciare all'esercizio di una sua precisa prerogativa delegandone tacitamente ad altri la competenza.

Ebbene, dinanzi alla legge 968, che demanda alle Regioni la regolamentazione di tutta la materia, non può la Regione sarda umiliare la propria autonomia al punto di accodarsi al carro dell'ultima delle Regioni a Statuto ordinario, non provvedendo a darsi con assoluta urgenza, finalmente, una sua legge destinata a difendere, conservare e incrementare un patrimonio spesso raro e qualche volta unico, che dovrebbe costituire per noi motivo di distinzione e di orgoglio, certamente anche di distrazione e di ricreazione e, in una certa misura, di occupazione e di reddito.

Il Consiglio regionale è ben sensibile ed attento anche a questo tipo di problemi e sono certo che, col suo voto, vorrà dare il via a quello che io ritengo sia un nostro compito speciale, peculiare, sostanziale, come appare essere la difesa e la conservazione dei nostri beni naturali, dell'ambiente nel quale il buon Dio ha voluto che la gente sarda avesse a nascere, a crescere e a prosperare.

Per queste motivazioni e stante la gravità dell'attuale situazione — e l'urgenza —, mi permetto di richiamare la sempre vigile attenzione dell'Assessore competente perché voglia procedere con tutta sollecitudine ad apprestare i provvedimenti e gli strumenti previsti dalla legge, al fine di giungere nel più breve tempo possibile all'attuazione della legge medesima. In particolare, ritornerà utile dare il via alla costituzione degli organi elettivi, destinati alla gestione del settore e sarà necessario, senza indulgere a frenamenti o remore di sorta comunque giustificate, por mano all'organizzazione, ristrutturazione e aggiornamento dell'or-

gano di vigilanza, nello spirito chiaramente indicato nella presente legge regionale. Ciò perché sia la legge nazionale che la legge regionale sarebbero ridotte a una raccolta di buone intenzioni inutilizzabili, qualora non si provvedesse, con la necessaria sollecitudine, ad organizzare, a far funzionare sia gli organi di gestione che gli organi di sorveglianza voluti dalla legge regionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, pongo termine al mio dire con l'auspicio che la legge sulla difesa del patrimonio faunistico abbia ad essere il primo di una serie di provvedimenti coordinati ed armonizzati tendenti a difendere e conservare, a questa nostra terra sfortunata quanto meravigliosa, la sua identità, individuabile esclusivamente nei suoi contenuti naturali, storici e culturali, che si estrinsecano e si articolano nella ricchezza della sua flora e della sua fauna, del suo suolo e del suo mare, dei suoi simulacri e dei suoi monumenti, della sua lingua e delle sue millenarie usanze, dei suoi costumi, del suo modo di soffrire e di gioire, della sua storia, della sua cultura, della sua gente e della sua tangibile realtà, che si traduce in una sola meravigliosa parola che vuole essere un grido, un canto e una speranza: Sardegna!

PRESIDENTE. La parola alla Giunta ...

OFFEDDU (M.S.I.-Destra Nazionale). No, c'è il relatore di minoranza. (*Voci*). C'è anche la relazione di minoranza! (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Comunque, qui non risultava in questo momento. Mi scuso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Offeddu.

OFFEDDU (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Brevemente, come di consueto, per confermare innanzitutto il voto contrario all'approvazione della legge e per fissare qualche punto di essa che a me pare particolarmente importante.

Nella ricerca di provvedimenti validi ad opporsi alle invasioni dei cacciatori del continente, reputo utile sottolinearvi quanto, ad

esempio, viene escogitato in altre Regioni (questo all'attenzione dell'Assessore). Nel territorio nazionale (io ho potuto personalmente rilevarlo nelle province toscane) la disciplina della caccia nei confronti degli appassionati provenienti da altra provincia viene applicata nella seguente maniera: il giorno precedente quello fissato per l'attività venatoria, l'associazione cacciatori rilascia un permesso di caccia valido 24 ore al richiedente, costretto a ritirarlo — si badi bene — di persona e non a mezzo di latori compiacenti, proveniente da altre Regioni o da altra provincia nell'ambito della regione interessata. Ogni richiesta ottiene un solo permesso e comporta un modesto versamento in contanti per le spese burocratiche che la modalità comporta. Se avessimo applicato anche noi tale semplice disposizione, la situazione odierna sarebbe meno grave sicuramente. Intanto, si sarebbe evitato l'indiscriminato afflusso di cacciatori dal continente — ed io soggiungo dalle province limitrofe —, perché non tutti sono disposti ad impegnare tre giorni per una battuta di qualche ora. Nei confronti della caccia domenicale, infatti, essendo chiusi gli uffici il sabato, il permesso di cui sopra dovrà essere ritirato — come detto — di persona, esclusivamente di persona, nella giornata di venerdì.

Si sarebbe potuto avere, inoltre, un quadro il più reale possibile delle presenze di cacciatori in ciascuna provincia, addirittura con l'indicazione dei singoli nominativi, il che sarebbe stato utile per molti versi ed in ogni occasione. Né va ignorato l'apporto turistico-finanziario che sarebbe derivato dalla presenza, per due o tre giorni, dei cacciatori provenienti dall'esterno. Oggi i continentali giungono a Golfo Aranci con i traghetti della notte, sono in grado di trovarsi di prima mattina sul luogo di caccia, consumano al sacco il pranzo e ripartono ancora con i traghetti della notte successiva, non lasciando una sola lira in Sardegna ma portandosi via rilevanti fette del nostro patrimonio faunistico.

L'obbligo di richiedere il permesso *in loco*, e di persona, il venerdì, li costringerebbe ad impegnare tre giornate con il risultato, per noi,

di vedere notevolmente diminuito il numero dei cacciatori e col beneficio turistico-finanziario dianzi segnalato. Perché, seppure in ritardo, non applichiamo anche in Sardegna tali disposizioni, che trovano regolare e rigida applicazione nelle altre Regioni italiane, anche in quelle, come la Toscana, amministrate dalla sinistra, da quegli schieramenti politici, cioè, che da noi propongono invece l'eliminazione di ogni controllo e la liberizzazione completa dell'esercizio venatorio, che sarebbe come dire la distruzione, entro breve tempo, di tutto il patrimonio faunistico? Se intendiamo veramente salvaguardare quanto di fauna rimane nei nostri boschi, nelle nostre campagne, è necessario escogitare ogni possibile difesa, legalmente valida, per opporsi alla definitiva distruzione, non eliminando peraltro le cosiddette riserve sociali, alle quali resterà il gran merito di aver preservato dalla furia distruttrice quel poco che ancora resta di selvaggina. Tutti d'accordo, invece, per le riserve personali, private o baronali, per intenderci: vanno eliminate anche perché non hanno prodotto i frutti sperati!

Desidero poi richiamare l'attenzione dei colleghi su quella parte della proposta di legge che prevede la creazione di un corpo di agenti volontari al quale resterà affidata, oltre che la salvaguardia del patrimonio faunistico, anche la sicurezza delle campagne: una specie di guardia rossa in sostituzione delle forze dello Stato. E' necessario, invece, potenziare al massimo l'attuale corpo provinciale delle guardie venatorie che tanti buoni servizi ha reso finora, nonostante il numero irrisorio delle guardie sparse in territori vastissimi e di difficile percorribilità. Potenziamento, quindi, dell'organico e dotazione di mezzi modernamente validi.

Altro argomento che merita attenzione è quello del divieto per gli agricoltori e per i pastori dell'uso di erbicidi e sostanze chimiche, ciò che potrebbe dare un duro colpo alla conduzione del patrimonio agricolo e pastorale e potrebbe altresì ridarci quelle bibliche calamità che rispondano al nome della malaria e dell'invasione delle cavallette, oltre al-

le numerose malattie tradizionali dei pascoli, delle coltivazioni, del bestiame.

Ed ancora non bisogna ignorare i pericoli legati all'applicazione dell'articolo 55, che prevede il forzato esproprio di proprietà private per la creazione delle oasi permanenti e di ripopolamento, grave e chiaro attentato, anche questo, al diritto di proprietà.

Come sorvolare poi, come non soffermarsi sul preoccupante problema dell'impegno finanziario che l'applicazione della legge è destinata a produrre? Il carrozzone è sempre dispendioso, specie quando trova base, come nel caso in parola, addirittura in ogni comune dell'Isola. E' doveroso chiederci se il varo della disposizione legislativa destinata a cancellare per sempre anche il ricordo del patrimonio faunistico sardo meriti davvero l'impegno di tanto denaro pubblico. Ma problemi di così oneroso impegno non vengono affrontati dai nostri legislatori così come non vengono rilevati dal controllo del Governo centrale; l'importante è oggi non contrastare l'indirizzo comunista, bensì affiancarne gli intendimenti presentati come sociali, ma, in effetti, tendenti a sovietizzare anche questa non trascurabile branca dell'economia e della vita dei sardi.

Infine, vi invito ancora una volta a valutare per il giusto verso e con la dovuta considerazione le conseguenze che certamente si porterà dietro l'approvazione della legge in discussione, precisamente quelle legate alle — chiamiamole soltanto in tal modo — controversie che sorgono fra cacciatori di diverse province, e fra sardi e continentali. In passato ebbero a verificarsi numerosi incidenti, per fortuna limitati all'eliminazione dei cani o al danneggiamento degli automezzi. Anche nei mesi ultimi scorsi, in provincia di Sassari, l'apertura della caccia al cinghiale ha fatto registrare pericolosi e gravi scontri addirittura fra cacciatori della stessa provincia ma di diverso Comune. Gli è che, come detto più volte, i veri cacciatori, quelli — per intenderci — che sono riusciti anche a mezzo delle riserve sociali a salvaguardare il patrimonio faunistico della loro zona, mal sopportano l'invasione di esterni, di quei spesso pseudo-cacciatori che, ignorando le leggi natu-

rali basate sul rispetto di un superiore equilibrio in natura, hanno distrutto la fauna sui terreni della loro giurisdizione e si rivolgono ora con identico intento verso le località ove ancora fauna esiste e viene rispettata.

L'inclusione nella legge di quanto da me prospettato in apertura, delle modalità cioè di difesa a mezzo dei permessi di caccia validi 24 ore per chi intenda sparare in zone di altra provincia rispetto a quella di provenienza, potrebbe risultare efficiente e valido per una regolamentazione di rapporti fra cacciatori oggi pericolosamente in aperto contrasto. Trattasi di problema di non trascurabile importanza destinato, se non risolto, a provocare incidenti la cui gravità non è prevedibile, problema del quale il Consiglio regionale non può e non deve ignorare l'esistenza e la gravità. Non è certamente rivolto a scopo ricattatorio questo mio invito, giudicato forse da taluno inutile, soltanto monotonamente ingrandito, ma è realistica e responsabile previsione per quanto potrebbe avvenire di irreparabile.

Sta a noi il dovere di intervenire per evitare il peggio, così come noi e noi soltanto saremmo i responsabili della grave situazione — e sinceramente auguriamoci che non abbia mai a verificarsi — che determinerà l'applicazione di questa legge fuori tempo ed ingiusta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ...

Assessore, scusi, un momento, la Presidenza intende fare una precisazione: la legge rinviata, già pervenuta all'esame del Consiglio, era stata dal Consiglio stesso rinviata alla Commissione competente per materia. Il Consiglio sta quindi esaminando il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito, sulla base dell'unica relazione da questa presentata. L'intervento dell'onorevole Offeddu deve quindi intendersi svolto nella discussione generale, perché non risulta presentata e allegata al testo della Commissione alcuna relazione di minoranza.

Era questa la ragione per cui prima non ho parlato di relazione; però, vale ugualmente

come posizione di minoranza.

OFFEDDU (M.S.I.-Destra Nazionale). Voglio chiarire che è stata pubblicata come relazione di minoranza, unitariamente alla relazione di maggioranza. C'è un errore del Consiglio!

PRESIDENTE. Nella precedente fase della legge ...

OFFEDDU (M.S.I.-Destra Nazionale). Dopo il passaggio alla Commissione.

PRESIDENTE. No, onorevole Offeddu, era pubblicata nella precedente fase della legge.

Anche se la questione ha un interesse unicamente formale, sostanzialmente il suo intervento è da considerarsi nella discussione generale; può comunque valere come richiamo alla relazione di minoranza.

Volevo soltanto precisare la ragione dell'apparente disguido della Presidenza.

OFFEDDU (M.S.I.-Destra Nazionale). Noi stiamo esaminando la legge approvata dalla Commissione e su questa ho regolarmente presentato la relazione di minoranza!

PRESIDENTE. Sono due le Commissioni.

OFFEDDU (M.S.I.-Destra Nazionale). Dopo il rinvio da parte del Governo ...

PRESIDENTE. Sì. Il Consiglio ha rimandato la legge alla prima Commissione, ed in quella sede erano relatori l'onorevole Isoni e l'onorevole Offeddu. In sesta Commissione, invece, Commissione alla quale è stata rimandata la legge per l'esame di merito, c'è stato un solo relatore.

CHESSA (M.S.I.-Destra Nazionale). Formalmente hanno ragione. Comunque vale come intervento.

PRESIDENTE. Non ha grande interesse, so-

stanzialmente. L'onorevole Offeddu ha svolto la sua relazione di minoranza, tutto sommato.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, solo brevi considerazioni, anche perché la legge è stata affrontata e dibattuta ampiamente in occasione della sua prima approvazione da parte del Consiglio. Diciamo che la legge sulla caccia torna oggi all'attenzione del Consiglio dopo un riesame fattone dalla prima Commissione (esame sui motivi del rinvio da parte del Governo) ed un successivo esame di merito da parte della sesta Commissione per gli opportuni riscontri e coordinamenti con la legge nazionale numero 968 nel frattempo entrata in vigore.

Dall'attento esame fatto dalla Commissione caccia e pesca è emerso, ed è stato ribadito, che la legge regionale rientra perfettamente nei principi e non è certamente in contrasto con la normativa della legge-quadro recentemente approvata ed entrata in vigore. Di conseguenza, la sesta Commissione ha apportato gli opportuni adeguamenti e aggiustamenti. L'approvazione, però, della legge regionale oggi, e l'entrata in vigore appunto della legge-quadro nazionale impone più che mai — così come è stato ricordato e ribadito dal collega Isoni — che venga definita finalmente la normativa regionale che colmi l'attuale carenza, le incertezze, le confusioni esistenti sull'applicabilità o meno della recente normativa o di quella vigente in Sardegna a seguito del recepimento della legge nazionale. Così come è stato ricordato e ribadito dal collega Isoni, che ha anche illustrato le modifiche e gli adeguamenti apportati dalle due Commissioni, i rilievi del Governo alla legge "Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna" (che, appunto, la competente Commissione, in sede di riesame, ha ritenuto di dover accogliere), non hanno certamente inciso sulla struttura della legge, né hanno interessato i principi ispiratori e i

contenuti fondamentali e innovatori della normativa approvata dal Consiglio regionale. Rilievi, diciamo, in larga parte di carattere formale e quindi facilmente superabili e comunque marginali rispetto agli aspetti politici qualificanti ed innovatori della nuova normativa regionale.

Solo uno dei motivi (così come ha ricordato il collega Isoni), quello relativo agli articoli 18 e 51, era palesemente — come peraltro è stato rilevato in occasione del dibattito svoltosi in occasione dell'approvazione della legge — in contrasto con gli articoli 3 e 120 della Costituzione. Questi motivi hanno assunto caratteri e rilevanza sostanziale e, pertanto, non erano superabili se non con l'integrale accoglimento del rilievo formulato dal Governo e con l'eliminazione, quindi, di ogni e qualsiasi discriminazione fra cacciatori residenti e non residenti. Le modifiche che la prima Commissione ha apportato con l'accordo di tutte le forze democratiche, che hanno saputo ritrovare l'unità che aveva caratterizzato appunto la prima approvazione della legge, sono completamente da accogliere perché coerenti e conseguenti con i principi ispiratori della legge e perché consentono di superare appunto quei rilievi che hanno portato al rinvio della legge e a vedere finalmente e definitivamente approvata la normativa e la regolamentazione dell'attività venatoria dopo anni di attesa, di polemiche, di tentativi di pressione da parte di coloro che neppure in questo settore e per questa attività volevano che nulla cambiasse e che permanessero invece privilegi, confusione e gestioni centralistiche e antidemocratiche delle strutture venatorie.

E' per questo che l'aver predisposto le opportune modifiche, accogliendo soltanto i rilievi del Governo e adeguando la normativa regionale ai principi della legge-quadro, respingendo i tentativi che vi sono certamente stati di rimettere in discussione altri punti o i principi stessi della normativa regionale, magari per bloccarla o insabbiarla definitivamente, assume importanza e rilevanza politica e conferma ancora una volta l'impegno e la volontà politica delle forze democratiche di definire e riap-

provare nella sua essenzialità il testo approvato dopo un lungo, appassionato e responsabile dibattito e confronto svoltosi in Commissione, in Consiglio, nelle associazioni, nei partiti, nei piccoli e grandi centri dell'Isola. Consapevolezza, appunto, che la nuova normativa affronta e risolve finalmente in una visione organica e moderna la regolamentazione dell'attività venatoria in Sardegna, accogliendo in larga parte i principi, le scelte, gli indirizzi e le impostazioni nuove e coerenti maturate negli ultimi tempi, accolti e fatti propri dalle associazioni venatorie, dalla gran massa dei cacciatori che non vogliono essere considerati gli unici responsabili della distruzione del patrimonio faunistico, ma vogliono anch'essi collaborare — così come hanno dimostrato in questi ultimi tempi — alla difesa della natura e dell'ambiente contro i continui attentati, violazioni e degradazioni.

E che questa consapevolezza e questo senso di responsabilità siano cresciuti e maturati ne abbiamo avuto riprova e conferma anche in questi ultimi mesi: sia per i consensi larghi ed espliciti che la gran massa dei cacciatori ha espresso sui contenuti della nuova legge, sia quando hanno favorevolmente accolto, o anche sollecitato, provvedimenti restrittivi come quello sul calendario venatorio, con l'anticipata chiusura della caccia alla pernice e alla lepre.

Questa constatazione ci consente di guardare con una certa fiducia al futuro. La legge e la sua approvazione costituiscono infatti un momento importante e necessario; la gestione di essa, quella auspicata e sollecitata dal collega Isoni, potrà infatti dare i frutti sperati nella misura in cui i cacciatori, che dovranno essere e diventare i protagonisti, continueranno a dimostrare appunto questa consapevolezza e senso di responsabilità dei loro diritti e dei loro doveri che hanno verso la comunità, ma anche nella misura in cui le strutture previste dalla legge — quelle strutture democratiche che abbiamo previsto e concordato — saranno prontamente messe in condizione di espletare compiutamente i compiti e le funzioni ad esse demandati.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Monni. Ne ha facoltà.

MONNI P. SERAFINO (D.C.). Una dichiarazione di voto sintetica e tacitiana, anche perché la normativa che stiamo per approvare impone dei limiti in diversi settori e questi limiti servono anche per limitare il mio brevissimo intervento. Mi riferisco ad un concetto che abbiamo discusso in Commissione, che abbiamo riportato in Aula e che è stato ricordato oggi egregiamente dal relatore Isoni e in modo particolare dall'onorevole Assessore. Il problema principale per salvare la nostra selvaggina è quello di proteggerla, e protezione significa: proteggere l'*habitat*, ripopolare dove manca il patrimonio e vigilare. Si tratta di problemi interdipendenti che non possono dare effetti positivi se non sono controllati e coordinati severamente. Ricreare l'*habitat* significa ricreare l'ambiente in cui la selvaggina potrà ricrescere e potrà, se non arrivare alle quantità di antichi tempi, quanto meno essere presente, perché abbiamo constatato anche quest'anno che dove si è conservato l'*habitat* per certe specie, la selvaggina è cresciuta in abbondanza. La stanziale, la pernice è mancata e manca dove invece abbiamo alterato l'*habitat* con le opere di trasformazione, ma specialmente determinando la carenza completa delle stoppie di grano, dove la pernice nidifica, si protegge e cresce.

Nella vigilanza bisogna stare attenti a questo punto in particolare: cosa bisogna creare? Innanzitutto — l'onorevole Assessore l'ha detto ma mi permetto di raccomandarlo ancora — occorre la creazione degli organi previsti dalla legge: prima di tutti, il Centro studi, che deve essere una succursale del famoso e stupendo centro di Bologna. Centro studi e di produzione di selvaggina, per ripopolare le zone dove questo ripopolamento è necessario. Aggiunta al ripopolamento occorre la vigilanza stretta, e in materia bisogna potenziare la vigilanza, perché su questo campo siamo carenti; bi-

sogna potenziare la vigilanza che abbiamo, bisogna creare il corpo di vigilanza previsto dalla legge, bisogna potenziarlo perché è questione di controllo dei cacciatori e dei non cacciatori.

Ho finito. Aggiungo soltanto che bisogna proteggere anche le zone di ripopolamento e le oasi di protezione, se vogliamo che in quelle zone si conservi la selvaggina, si moltiplichi e ne sia controllata l'esistenza, perché da queste oasi o zone di ripopolamento possa irradiarsi nelle zone libere.

Richiamo l'attenzione dell'Assessore per l'attuazione dell'articolo 56 sulla vigilanza e dell'articolo 51 che prevede un regolamento per le zone autogestite, regolamento che deve essere studiato al più presto.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre dichiarazioni di voto, metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

SPINA, *Segretario*:

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

Art. 1

Tutte le specie animali viventi allo stato di natura costituiscono bene ambientale della Regione e come tale sono tutelate e protette nell'interesse della comunità nazionale.

Allo scopo di garantire a tutti i cittadini un giusto godimento delle risorse faunistiche della Regione e dell'ambiente naturale da esse caratterizzato, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere tutte le iniziative idonee ad assicurare la conservazione e a favorire l'incremento del patrimonio faunistico regionale attraverso una razionale gestione del territo-

rio, una organica difesa del suolo, delle acque e dell'aria dall'inquinamento ed una adeguata regolamentazione dell'attività venatoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

SPINA, *Segretario*:

Art. 2

Il territorio regionale è suddiviso in Comprensori faunistici coincidenti con i singoli Comprensori di cui alla legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, nei quali è consentito esercitare la caccia a tutti i titolari di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia nei modi e nei termini stabiliti dalla presente legge.

Tutte le isole di pertinenza della Regione autonoma della Sardegna, ad eccezione di La Maddalena, Caprera, Spargi, Razzoli, San Pietro e Sant'Antioco, sono dichiarate oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

SPINA, *Segretario*:

Art. 3

All'interno dei Comprensori faunistici, tenendo conto della natura del terreno, delle colture e dell'attitudine ad ospitare la selvaggina stanziale e migratoria, verranno individuate e delimitate:

a) oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;

- b) zone di ripopolamento e di cattura;
- c) zone in concessione autogestite per l'esercizio della caccia;
- d) zone pubbliche o private per l'allevamento a scopo di studio e ripopolamento;
- e) zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi anche su selvaggina allo stato naturale.

L'estensione complessiva delle oasi e delle zone di cui alle lettere a) e b) del comma precedente non deve mai superare un terzo della superficie del Comprensorio né un terzo del territorio di ogni singolo Comune facente parte del Comprensorio.

Eventuali deroghe a limiti stabiliti dal comma precedente potranno essere motivate da ragioni di organicità, funzionalità e omogeneità delle zone e delle oasi, previa formale deliberazione del Comitato regionale faunistico.

L'estensione complessiva delle zone di cui alla lettera c) del precedente primo comma non potrà superare un settimo della superficie globale della Sardegna né un settimo del territorio del Comprensorio interessato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Corrias. Ne ha facoltà.

CORRIAS (P.C.I.). Per raccomandare, anche in sede di stesura definitiva, che alla lettera d) dell'articolo sia aggiunta la dizione "della selvaggina" dopo la parola: "allevamento", perché altrimenti non si capisce cosa si può allevare, insomma. La lettera d) dovrebbe dunque così leggersi: "zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento".

PRESIDENTE. Si può aggiungere in sede di coordinamento ... D'accordo.

Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

SPINA, Segretario:

Art. 4

All'applicazione della presente legge è preposto l'Assessorato competente, che a tal fine si avvale dell'opera:

- a) del Comitato regionale faunistico;
- b) dei Comitati comprensoriali faunistici;
- c) dei Comitati comunali faunistici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

SPINA, Segretario:

Art. 5

E' istituito presso l'Assessorato competente il Comitato regionale faunistico.

Il Comitato è composto da:

- 1) l'Assessore regionale competente che lo presiede;
- 2) un rappresentante dell'Assessorato competente con funzione di Segretario;
- 3) un rappresentante di ciascuna associazione venatoria riconosciuta operante in Sardegna;
- 4) tre esperti rispettivamente in zoologia, in agricoltura e foreste, in urbanistica designati dal Consiglio regionale;
- 5) un rappresentante del Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina;
- 6) un rappresentante designato rispettivamente della Federazione regionale coltivatori diretti, uno dall'Unione regionale contadini e pastori, uno dall'Unione regionale agricoltori, uno dall'Associazione regionale allevatori, uno dall'Unione coltivatori italiani;
- 7) un rappresentante designato dalla Federazione sindacale unitaria dei lavoratori;
- 8) un rappresentante designato da ogni Amministrazione provinciale;

9) due rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche riconosciute;

10) una rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura;

11) i veterinari provinciali;

12) un rappresentante dell'ente per la protezione degli animali.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale; restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati; eleggono nel proprio seno un Vice Presidente.

Le sedute sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quinto dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

Il Comitato è integrato dai Presidenti dei Comprensori faunistici ogniqualvolta siano direttamente interessati all'argomento in discussione.

Ai componenti del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalle leggi regionali 19 maggio 1964, n. 12, e 11 giugno 1974, n. 15.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

SPINA, Segretario:

Art. 6

Il Comitato regionale faunistico:

— esercita ogni attività tendente a difendere e incrementare il patrimonio faunistico della Sardegna;

— forma il calendario venatorio annuale e le sue eventuali modifiche;

— stabilisce divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico;

— delibera sull'istituzione di oasi di protezione faunistica e di cattura e di zone di ripopolamento e di cattura e di zone pubbliche o private per l'allevamento a scopo di studio e ripopolamento;

— esprime il proprio parere sulla costituzione di zone in concessione autogestite per l'esercizio della caccia;

— sentiti i Comitati comprensoriali faunistici rilascia entro e non oltre il 30 luglio le autorizzazioni regionali per l'esercizio della caccia ai cacciatori non residenti in Sardegna;

— tiene e cura l'anagrafe dei cacciatori autorizzati ad esercitare la caccia in Sardegna e l'anagrafe dei trasgressori della presente legge;

— assume iniziative per l'educazione venatoria e naturalistica;

— approva il preventivo e il consuntivo annuale di spesa;

— dà indicazioni e suggerimenti sulla vigilanza venatoria;

— programma l'attività del Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina;

— formula i programmi di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;

— formula proposte per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi;

— autorizza l'immissione di selvaggina estranea alla fauna indigena;

— regola i provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta d'importazione;

— stabilisce il numero degli anni di sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia prevista dalla presente legge dandone comunicazione alle Autorità competenti;

— propone all'Assessore competente l'ammontare della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 28 della presente legge;

— propone l'ammontare dei contributi di cui alla lettera d) dell'articolo 22.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

SPINA, *Segretario*:

Art. 7

Presso ogni Organismo comprensoriale di cui alla legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, è costituito il Comitato comprensoriale faunistico composto da:

- il Presidente dell'Organismo comprensoriale di cui alla legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, che lo presiede;

- cinque rappresentanti comunali, di cui due della minoranza, designati dal Consiglio dell'Organismo comprensoriale di cui alla legge regionale 1 agosto 1975, n. 33;

- due rappresentanti per ogni associazione venatoria riconosciuta operante in Sardegna, designato dalle associazioni stesse;

- un rappresentante designato dalla Federazione coltivatori diretti, uno dall'Unione regionale dei contadini e pastori e uno dall'Unione regionale degli agricoltori;

- un rappresentante designato dalla Federazione sindacale unitaria dei lavoratori;

- il veterinario condotto del Comune in cui ha sede il comprensorio faunistico;

- due rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche;

- un rappresentante dell'Ente per la protezione degli animali.

Il Consiglio è integrato dai Presidenti dei Comitati comunali faunistici ogniquale volta siano direttamente interessati agli argomenti in discussione.

Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente; nel decreto dev'essere indicato anche il Comune ove avrà sede il Comitato.

Il Comitato elegge, nel suo seno, il Vicepresidente; le sedute sono valide se è presente almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quinto dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti del Comitato durano in

carica 5 anni e possono essere riconfermati. Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Monni. Ne ha facoltà.

MONNI PIETRO (D.C.). Per ribadire la mia preoccupazione, la mia raccomandazione all'Assessore, affinché questi organismi comprensoriali, che sono in numero notevole, siano sollecitati per la loro costituzione al più presto possibile, perché devono costituirsi e devono funzionare.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

SPINA, *Segretario*:

Art. 8

I Comitati comprensoriali faunistici assumono, d'intesa col Comitato regionale faunistico, le iniziative attinenti la disciplina dell'attività venatoria e lo sviluppo della selvaggina, formulano proposte e collaborano con gli organismi competenti per la protezione dell'ambiente. Nell'ambito dell'area di competenza hanno i seguenti compiti:

- approvano il preventivo ed il consuntivo annuale di spesa;

- deliberano sull'istituzione di zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi anche su selvaggina allo stato naturale;

- formulano proposte per l'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di zone di ripopolamento e di cattura; e di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di allevamento.

- esercitano tutte quelle attività che saranno ritenute idonee a conseguire l'arricchimento del patrimonio faunistico;

- collaborano alla difesa dei boschi e dei

VII LEGISLATURA

CCLVI SEDUTA

9 MARZO 1978

terreni dagli incendi e alla salvaguardia delle acque e del suolo dagli inquinamenti:

- provvedono su delega del Comitato regionale faunistico alla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura;

- propongono i territori e i criteri per la rotazione delle zone di ripopolamento e di cattura;

- vigilano sull'osservanza dei divieti fissati dalla presente legge e dal calendario venatorio e collaborano con indicazioni e suggerimenti all'attività degli agenti di vigilanza;

- seguono l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche ed avanzano proposte per la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente ai fini dell'incremento faunistico;

- propongono e curano l'immissione di idonee specie selvatiche;

- segnalano ed accertano gli eventuali danni alle colture provocati dalla selvaggina, nonché la misura dell'eventuale indennizzo agli agricoltori;

- collaborano con gli organismi competenti previsti dalla legge per l'attività di studi e indagini in ordine alla pianificazione del territorio a fini faunistici, alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli inquinamenti e gli incendi, alla consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e all'esercizio della caccia;

- curano tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di selvaggina nel territorio di competenza;

- rilasciano, con atto del Presidente, i certificati di abilitazione all'esercizio venatorio;

- operano tutti gli interventi previsti dalla presente legge ovvero, in base ad essa, disposti dall'Amministrazione regionale o richiesti dai Comitati comunali faunistici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

SPINA, *Segretario*:

Art. 9

In ogni Comune è costituito un Comitato comunale faunistico presieduto dal Sindaco o da un Consigliere da lui delegato e composto da:

- due membri eletti dal Consiglio comunale, di cui uno espresso dalla minoranza;

- due cacciatori locali in rappresentanza di ciascuna associazione venatoria riconosciuta esistente nel Comune;

- un rappresentante dell'Unione degli agricoltori, uno della Federazione dei coltivatori diretti, uno dell'Unione contadini e pastori, designati dalle rispettive organizzazioni tra gli associati residenti nel Comune.

Il Comitato elegge, nel suo seno, il Vicepresidente; i suoi componenti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati; funge da segretario un impiegato del Comune.

I Comuni sono tenuti a porre a disposizione dei Comitati comunali faunistici i locali necessari.

Le prestazioni dei componenti del Comitato sono volontarie e gratuite.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

SPINA, *Segretario*:

Art. 10

Il Comitato comunale faunistico:

- collabora alla vigilanza, d'intesa col Comitato comprensoriale faunistico competente e col Corpo regionale di vigilanza territoriale,

VII LEGISLATURA

CCLVI SEDUTA

9 MARZO 1978

avvalendosi dell'opera degli agenti volontari faunistici;

— d'intesa col Comitato comprensoriale faunistico competente provvede al contenimento ed alla limitazione di specie animali la cui propagazione costituisca un serio danno e grave squilibrio nell'assetto faunistico del territorio;

— propone provvedimenti volti a difendere, incrementare e regolamentare il patrimonio faunistico del territorio;

— svolge ogni valida azione atta ad incrementare lo sviluppo e l'allevamento della selvaggina;

— compila e cura l'anagrafe dei cacciatori residenti nel Comune.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

SPINA, Segretario:

Art. 11

Le spese per l'attività dei Comitati comunali faunistici e dei Comitati comprensoriali faunistici sono a carico del Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

SPINA, Segretario:

Art. 12

Presso l'Istituto zootecnico e caseario della Sardegna viene istituito un Servizio re-

gionale di studio e allevamento della selvaggina.

Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza della Regione in materia di caccia e di allevamento della selvaggina.

In particolare il servizio ha i seguenti compiti:

a) lo studio, la ricerca, l'osservazione e la sperimentazione per l'allevamento, per l'alimentazione, per la prevenzione e per la cura delle malattie nonché per quanto attiene alla vita e alla riproduzione della fauna in generale e della selvaggina in particolare, compreso lo studio delle correnti migratorie;

b) l'allevamento di selvaggina stanziale e la acclimatazione di specie estranee alla fauna regionale e la loro fornitura per il ripopolamento delle zone faunistiche carenti;

c) lo svolgimento di corsi di preparazione e specializzazione in materia venatoria.

Nell'espletamento dei suoi compiti il Servizio si avvale della collaborazione tecnica dei Comitati comprensoriali faunistici nonché degli istituti universitari specializzati.

Nel territorio a disposizione del Servizio è assolutamente vietata la caccia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Monni Pietro Serafino. Ne ha facoltà.

MONNI P. SERAFINO (D.C.). Per un'osservazione che mi viene adesso suggerita dall'onorevole Marraccini. Mi pare che in questa sede noi dovremmo esaminare solo gli articoli per i quali c'è stata un'osservazione da parte del Governo ed una modifica da parte della Commissione sesta per armonizzare la legge già approvata dal Consiglio con la nuova legge nazionale. Dico, questo, per semplificare il lavoro.

PRESIDENTE. Sì, sarebbe una semplificazione, ma la procedura che è stata sempre seguita è questa, purtroppo. Mutare adesso non so se sia il caso ... Proseguiamo nella prassi, non innoviamo.

VII LEGISLATURA

CCLVI SEDUTA

9 MARZO 1978

Siamo all'articolo 12. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

SPINA, Segretario:

Art. 13

Il Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina, su autorizzazione del Comitato regionale faunistico, può decentrare nei Comprensori la propria attività istituendo centri di allevamento e di studio per la selvaggina.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

SPINA, Segretario:

Art. 14

Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina gli animali seguenti:

mammiferi:

cinghiale (*Sus scrofa*); volpe (*Vulpes vulpes*); lepre; coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); donnola (*Mustela nivalis*);

uccelli:

stanziali: pernice sarda (*Alectoris barbara*); fagiano.

Migratori: Alaudidi; alzavola, (*Anas crecca*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); beccaccino (Capella gallinago); canapiglia (*Anas strepera*); cesena (*Turdus pilarus*); codone (*Anas acuta*); colombaccio (*Columba palumus*); colombella (*Columba oenas*); Colombo selvatico (*Columba livia*); cornacchia grigia (*Corvus cornix*); croc-

colone (Capella media); fischione (*Anas penelope*); folaga (*Fulica atra*); frosone (*Coccothraustes coccothraustes*); frullino (*Limno cryptes minimus*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); germano reale (*Anas platyrhincos*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); marzaiola (*Anas querquedula*); merlo (*Turdus merula*); mestolone (*Anas clypeata*); morette; moriglione (*Aythya ferina*); pantana (*Tringa nebularis*); passeri; pavoncella (*Vanellus vanellus*); pivieri; pettegola (*Tringa totanus*); porciglione (*Rallus aquaticus*); quaglia (*Coturnix coturnix*); storni; strillozzo (*Emberiza calandra*); taccola (*Corvus monedula*); tordella (*Turdus viscivorus*); tordi (*Turdus philomelus* e *iliacus*); tortora (*Streptotelia turtur*); tuffetto (*podilymbus ruficollis*).

L'elenco sopra riportato può essere modificato con decreto dell'Assessore regionale competente, su conforme parere del Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15

SPINA, Segretario:

Art. 15

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.

E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi e altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o catturarla.

Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiuta in qualsiasi altro modo, a meno che non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRA

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

SPINA, Segretario:

Art. 16

In terreno libero la selvaggina appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata, finché non ne abbandoni l'inseguimento e quella palesemente ferita, al feritore.

Si intende libero il terreno non precluso alla libera caccia a norma della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

SPINA, Segretario:

Art. 17

Allo scopo di evitare pericolosi inquinamenti dell'ambiente naturale, nonché di mettere in pericolo la vita della fauna selvatica, la Regione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emanerà un regolamento sull'uso dei fitofarmaci nel territorio dell'Isola.

E' sempre vietato lo scarico nelle acque e nei terreni accessibili alla fauna selvatica di sostanze che possano riuscire dannose alla fauna stessa.

Il trasgressore è soggetto, indipendentemente dalle eventuali sanzioni previste da al-

tre leggi nazionali o regionali, alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

SPINA, Segretario:

TITOLO SECONDO**Esercizio della caccia****CAPO I****Licenza ed autorizzazione regionale di caccia****Art. 18**

Al fine di essere abilitati ad esercitare l'attività venatoria in Sardegna è istituita una speciale autorizzazione regionale che viene concessa dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del successivo articolo 22.

La suddetta autorizzazione consente l'esercizio dell'attività venatoria su tutto il territorio della Regione non soggetto a divieti ai sensi della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

SPINA, Segretario:

Art. 19

La caccia in Sardegna può essere esercitata solo da chi sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata dall'au-

torità di Pubblica Sicurezza, di una assicurazione della responsabilità civile verso terzi per un minimo di 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5.000.000 per danno ad animali o cose, nonché dell'apposita autorizzazione regionale di cui al precedente art. 18. I cacciatori non residenti in Sardegna devono essere muniti anche del tesserino di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Chi esercita la caccia senza aver ottenuto l'autorizzazione regionale è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e non potrà ottenere alcun tipo di autorizzazione ad esercitare la caccia in Sardegna per un periodo fino a 3 anni. In caso di recidiva il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 2.000.000 e all'esclusione definitiva dalla concessione dell'autorizzazione regionale.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno 3 anni prima.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

SPINA, *Segretario*:

Art. 20.

La licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è concessa, rinnovata e revocata a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Per il rilascio della prima concessione della licenza di cui al comma precedente nonché per la restituzione della stessa, l'interessato deve presentare anche il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio rilasciato dal Comitato comprensoriale faunistico competente per

territorio.

La licenza di porto di fucile anche per uso di caccia autorizza il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria e a portare un solo fucile.

La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia comporta rispettivamente la revoca o la sospensione dell'autorizzazione regionale ed il diniego della sua concessione per un periodo pari a quello previsto per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia.

Il Comitato regionale faunistico cura i rapporti con le competenti autorità al fine di acquisire tempestivamente notizia dei provvedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla protezione della fauna, per la loro annotazione nell'apposita anagrafe o per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

SPINA, *Segretario*:

Art. 21

L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esame dinanzi ad apposita Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale presso ogni Comprensorio faunistico e su proposta del Comitato comprensoriale faunistico, composta da esperti qualificati particolarmente competenti nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia;
- c) armi munizioni da caccia e loro uso;
- d) tutela della natura e principi di salva-

guardia delle colture agricole.

L'esame consiste in una prova orale sulle materie di cui alle precedenti lettere a), b), d), ed in una prova pratica sulla materia di cui alla precedente lettera c).

Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità.

La domanda per sostenere l'esame deve essere presentata al Comitato comprensoriale faunistico nel cui ambito territoriale il candidato risiede.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

SPINA, Segretario:

Art. 22

L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale tramite i Sindaci dei Comuni e per i non residenti in Sardegna tramite il Presidente del Comitato regionale faunistico, all'uso delegati.

Gli interessati debbono presentare al Sindaco del Comune di residenza domanda in carta da bollo diretta al Presidente della Giunta regionale.

Alla domanda debbono essere allegate:

a) due copie della domanda in carta libera: una per il Comitato regionale faunistico, l'altra per il Comitato comunale faunistico;

b) copia fotostatica autenticata del libretto personale e della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia;

c) copia fotostatica della polizza assicurativa;

d) gli originali o copie autentiche della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione Sarda, del contributo di partecipazione alle spese di vigilanza e ripopolamento e di rimborso delle

spese di stampa, segreteria e cancelleria e, per i rinnovi, delle ricevute dei pagamenti delle rate annuali del contributo per gli anni successivi a quelli del precedente rilascio. Il contributo annuale è fissato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta del Comitato regionale faunistico.

I non residenti in Sardegna, con le formalità sopra indicate, dovranno presentare la domanda, tra il 1° aprile ed il 31 maggio, al Presidente della Giunta regionale tramite il Presidente del Comitato regionale faunistico.

L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia ha la stessa durata della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e scade con essa. Per gli anni successivi a quello del rilascio la validità dell'autorizzazione è subordinata all'effettivo pagamento del contributo annuale. La ricevuta di versamento dovrà essere allegata all'autorizzazione.

A cura dell'Amministrazione regionale l'autorizzazione regionale conterrà, come parte integrante, un libretto venatorio nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la selvaggina a mano a mano che essa viene abbattuta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

SPINA, Segretario:

Art. 23

Durante l'esercizio della caccia il concessionario deve essere munito della prescritta licenza, dell'autorizzazione regionale e delle ricevute attestanti il pagamento del contributo regionale annuale e del premio assicurativo e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. I cacciatori non residenti in Sardegna devono

VII LEGISLATURA

CCLVI SEDUTA

9 MARZO 1978

presentare anche il tesserino di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

A colui che pur essendo munito dei documenti di cui al primo comma non li esibisca all'agente che gliene faccia richiesta, si applica la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000; la sanzione si applica nel minimo qualora esibisca il documento entro otto giorni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

SPINA, *Segretario*:

Art. 24.

L'autorizzazione regionale potrà essere corredata di carta geografica a scala 1:250.000 della Sardegna e delle sue isole minori.

In tutte le cartine dovranno essere indicati i Comprensori, i Comuni, le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone di ripopolamento e di cattura.

La carta geografica viene fornita gratuitamente all'atto della consegna dell'autorizzazione.

I Comitati comprensoriali faunistici e i Comitati comunali faunistici terranno una scorta di cartine geografiche del territorio regionale che saranno cedute, a richiesta e a pagamento, al prezzo che verrà fissato, di volta in volta, dal Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

SPINA, *Segretario*:

CAPO II

Termini e modi di caccia

Art. 25

Il Comitato regionale faunistico forma entro il 1° luglio il calendario venatorio annuale che l'Assessore competente emana con proprio decreto entro il 15 luglio successivo.

Entro il 15 giugno il Servizio regionale di studio ed allevamento della selvaggina fa pervenire al Comitato regionale faunistico una relazione tecnico-scientifica relativa alla consistenza del patrimonio faunistico, all'andamento del ciclo riproduttivo ed alle possibilità di prelievo delle singole specie di selvaggina.

Entro lo stesso termine di cui al precedente comma i Comitati comprensoriali faunistici, sentiti i Comitati comunali faunistici, inviano al Comitato regionale faunistico le proposte di calendario venatorio annuale.

Chi trasgredisce le norme fissate dal calendario venatorio, quando il fatto riguarda l'abbattimento o la cattura di selvaggina stanziale, è soggetto, oltre alle altre sanzioni amministrative, anche a quelle previste dal successivo art. 28 per i capi abbattuti o catturati abusivamente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

SPINA, *Segretario*:

Art. 26

L'esercizio della caccia in Sardegna non potrà effettuarsi prima della terza domenica di settembre e dovrà avere termine entro e non oltre la terza domenica di marzo.

L'esercizio venatorio potrà essere consentito per un massimo di due giornate la settimana, compresa la domenica, oltre alle giornate festive infrasettimanali.

La caccia alla tortora può essere consentita anche nel mese di agosto fino ad un massimo di tre giornate, purché alla posta e senza l'uso del cane.

La caccia al cinghiale può essere consentita dall'8 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo, limitatamente alle domeniche e alle giornate festive infrasettimanali.

Limitatamente alle isole dell'arcipelago di La Maddalena è consentita la caccia alla beccaccia in un periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 aprile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

SPINA, Segretario:

Art. 27

La caccia è consentita con l'uso di fucile a non più di tre colpi con canna ed anima liscia di calibro non superiore al 12.

Sono vietati:

a) l'uso di arma da fuoco impostata anche con scatto provocato dalla preda;

b) la caccia col fucile su barca a motore ovvero a rimorchio di barca a motore, la caccia con o da velivoli o con o da veicoli a trazione animale o meccanica;

c) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne, di insidie notturne;

d) l'uso di gabbie, di ceste, di pietre a scatto, di tagliole e di ogni genere di trappole e trabocchetti;

e) l'uso di lacci di qualsiasi genere;

f) ogni tipo di uccellazione e l'uso di qualunque rete;

g) l'uso di richiami acustici a funziona-

mento elettronico o di altro tipo, muniti o meno di amplificatori del suono;

h) l'uso di armi munite di silenziatore;

i) l'uso del furetto, salvo le deroghe previste negli articoli successivi;

l) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa ed a gas;

m) l'uso di richiami vivi;

n) molestare la fauna con velivoli, in qualunque luogo essa si trovi, scendendo a bassa quota o permanendo senza necessità sui luoghi stessi;

o) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive;

p) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali e regionali, nelle oasi di protezione faunistica e di cattura, nelle zone di ripopolamento e di cattura, nei centri di produzione di selvaggina, nelle zone di addestramento cani;

q) l'esercizio venatorio nelle zone ove vi siano opere di difesa dello Stato, ed in quelle ove il divieto sia richiesto a giudizio non sindacabile dell'autorità militare o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle recanti la scritta: "Zona Militare - Divieto di caccia"; "Monumento Nazionale - Divieto di caccia";

r) l'esercizio venatorio nelle aie, nelle pertinenze dei fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni e posti di lavoro e di cinquanta metri da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

s) l'esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone ed utilizzare a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore, negli specchi o corsi d'acqua;

t) l'esercizio venatorio su terreni ricoperti in tutto o nella maggior parte di neve;

u) prendere o tenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo le autorizzazioni per i fini di ripopolamento per sottrarli a sicura distruzione o morte purché, in tale ultimo caso, se ne dia avviso all'organo venatorio

VII LEGISLATURA

CCLVI SEDUTA

9 MARZO 1978

più vicino;

v) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli presi con i mezzi consentiti dalla presente legge;

z) l'uso di munizioni spezzate nella caccia agli ungulati;

aa) la caccia alla folaga, ai palmipedi, ai conigli selvatici col sistema della battuta;

ab) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica od altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e larghezza di almeno 3 metri; in detti fondi la cattura della selvaggina può essere effettuata soltanto ai fini della protezione delle colture su autorizzazione e col controllo del Comitato comprensoriale faunistico competente per territorio; la selvaggina stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre località;

ac) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'articolo 39 della presente legge; è fatta eccezione per la caccia di appostamento ai palmipedi per la quale il divieto di cui sopra ha inizio due ore dopo il tramonto. on-

Per le infrazioni ai divieti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), s), t), u), v), z), aa), si applica la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 300.000 e la sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia per un periodo da 2 a 5 anni.

Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

SPINA, Segretario:

Art. 28

Per ogni capo di selvaggina stanziale o di selvaggina protetta abbattuto o catturato abusivamente nonché per la vendita o l'acquisto di essa o di sue parti, il trasgressore, oltre alle altre sanzioni, è soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa la cui misura è stabilita anno per anno in appendice al calendario venatorio e per ogni singola specie dall'Assessore regionale competente su proposta del Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

SPINA, Segretario:

Art. 29

E' vietato ogni atto diretto ad uccidere o catturare tutte le specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui all'articolo 14 della presente legge, ed in particolare:

i mufloni; i daini; i cervi; le martore; le foche; i gatti selvatici; i pipistrelli di qualsiasi specie; gli avvoltoi; le aquile; i falchi; le gru; i fenicotteri; le cicogne; i cigni; i rapaci notturni; i ricci; le tartarughe; le rondini e i rondoni di qualsiasi specie; gli usignoli; i pettirossi; i lusi di qualsiasi specie; il regolo; il fiorrancino. lo scricciolo; la cince; i codibugnoli; i picchi di qualsiasi specie; i colombi torraioli; le galline prataiole; gli occhioni.

La proibizione relativa ai colombi torraioli non si applica alle Amministrazioni comunali.

E' inoltre vietata l'uccisione o la cattura degli animali fuggiti dai giardini zoologici e da raccolte di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

L'Assessore regionale competente può autorizzare, su parere del Comitato regionale faunistico, la cattura di esemplari appartenenti alle specie di cui al primo comma alle condi-

zioni stabilite dalla relativa autorizzazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

SPINA, *Segretario*:

Art. 30

Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per l'allevamento a scopo di studio e ripopolamento e nei centri del Servizio regionale di studi e allevamento della selvaggina, è fatto divieto a chiunque di detenere selvaggina viva, senza l'apposita autorizzazione concessa dall'Assessore competente su conforme parere del Comitato regionale faunistico.

Chiunque, per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, senza averne permesso, venga in possesso di selvaggina viva deve darne avviso entro 48 ore al Comitato regionale faunistico o al Comitato comprensoriale faunistico ovvero al Comitato comunale faunistico competenti, che provvederanno nel modo più conveniente alla sistemazione della selvaggina.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000. Gli animali vengono sequestrati e consegnati al Comitato comprensoriale faunistico il quale li destinerà, per quanto possibile, al ripopolamento.

Chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata, deve darne notizia al Comitato comprensoriale faunistico o ai Comitati comunali faunistici.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e alle istituzioni similari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

SPINA, *Segretario*:

Art. 31

E' sempre vietato immettere selvaggina estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione del Comitato regionale faunistico.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

SPINA, *Segretario*:

Art. 32

E' sempre vietato a chiunque acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina viva fatta eccezione per il Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina e altri enti, organizzazioni e persone appositamente autorizzati per ragioni di studio e ripopolamento, dall'Assessore competente, su conforme parere del Comitato regionale faunistico.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 e per i casi di cui all'articolo 28 è soggetto altresì alla sanzione amministrativa ivi prevista.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

VII LEGISLATURA

CCLVI SEDUTA

9 MARZO 1978

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

SPINA, *Segretario*:

Art. 33

E' altresì sempre vietata la conciatura di pelle e l'imbalsamazione di animali selvatici di cui sia vietata la caccia nonché della selvaggina in periodi di chiusura della caccia, se non dietro autorizzazione del Comitato comprensoriale faunistico competente per territorio. Al proprietario della pelle da conciare e dell'animale da imbalsamare ed a chi esegue la conciatura o l'imbalsamazione è comminata una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 oltre a quanto eventualmente previsto da altre leggi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

SPINA, *Segretario*:

Art. 34

E' sempre vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina morta o parti di essa senza l'apposita autorizzazione che è concessa dall'Assessore competente su conforme parere del Comitato regionale faunistico, limitatamente a selvaggina importata dall'estero e munita di apposito contrassegno.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000 e, per i casi di cui all'articolo 28, è soggetto altresì alla sanzione amministrativa ivi pre-

vista.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

SPINA, *Segretario*:

Art. 35

E' vietata l'esportazione dalla Sardegna della selvaggina stanziale e migratoria.

Ai cacciatori muniti di porto d'arma e autorizzazione regionale che si rechino fuori dal territorio della Sardegna è consentito portare con sé un numero di capi di selvaggina pari al numero massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giornata di caccia.

La selvaggina deve essere esibita agli agenti doganali insieme ai documenti citati.

La mancata esibizione della selvaggina comporta la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

Per l'esportazione o per il tentativo di esportazione clandestina di selvaggina in numero superiore a quello consentito il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 e alla revoca dell'autorizzazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

SPINA, *Segretario*:

Art. 36

I cani trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto di caccia devono essere catturati da-

gli agenti di vigilanza. Nel periodo in cui è permesso l'uso del cane la cattura deve avere luogo solo quando esso non sia a seguito di persone o sotto la loro sorveglianza.

I cani catturati a norma del presente articolo devono essere dati in custodia al Comitato comunale faunistico competente per territorio verso il quale il proprietario del cane è tenuto al rimborso delle spese di custodia e di mantenimento.

Eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato viene restituito.

Trascorsi 30 giorni, nel caso che il proprietario sia rimasto sconosciuto, il cane rimane di proprietà del Comitato comunale faunistico che ne dispone liberamente.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste per la mancata custodia di cani vaganti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

SPINA, Segretario:

CAPO III

Variazioni ai termini e ai modi di caccia

Art. 37

Per la difesa delle colture e per la cattura a scopo di ripopolamento è consentito l'uso del furetto, previa espressa autorizzazione del Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

SPINA, Segretario:

Art. 38

L'Assessore regionale competente, su deliberazione del Comitato regionale faunistico, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie od altra calamità.

L'Assessore competente, di concerto con l'Assessore del turismo su conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico, può vietare la caccia nelle località di notevole interesse faunistico, può vietare la caccia nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.

In caso di divieto permanente tali zone sono costituite oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Corrias. Ne ha facoltà.

CORRIAS (P.C.I.). Nell'articolo 38, al secondo comma, probabilmente per un errore di trascrizione, si dice: "può vietare la caccia nelle località di notevole interesse faunistico". Non ha senso dirlo in questo articolo, quindi bisogna cassarlo; il testo dell'articolo deve essere così: "può vietare la caccia nelle località di notevole interesse panoramico", eccetera. L'altra parte non ha senso!

PRESIDENTE. In sede di coordinamento si terrà conto dell'errore e la parte citata sarà cassata.

Metto in votazione l'articolo 38, naturalmente con questa modifica. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

SPINA, Segretario:

Art. 39

Il Comitato comprensoriale faunistico in casi di comprovata necessità ed urgenza, ha facoltà di autorizzare persone nominativamente indicate alla cattura di una o più specie di selvaggina quando ciò sia necessario per la salvaguardia del patrimonio faunistico e dell'agricoltura. Limitatamente ai passerì e agli storni la suddetta autorizzazione può consentirne l'abbattimento. Dell'autorizzazione deve essere data preventivamente comunicazione al Comitato regionale faunistico.

La selvaggina catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre zone della stessa area faunistica o, in subordine, di altre aree deficitarie dell'Isola ovvero al Servizio regionale di studio ed allevamento della selvaggina.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

SPINA, *Segretario*:

Art. 40

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente determina le modalità con cui può esercitarsi la cattura nonché il modo di utilizzare i passerì e gli storni catturati.

I mezzi di cattura rimangono in custodia al Comitato comprensoriale faunistico che ne consente l'uso temporaneo, sotto il proprio controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

SPINA, *Segretario*:

Art. 41

L'Assessore regionale competente, sentito il Comitato regionale faunistico, può accordare in ogni tempo e stabilendone le modalità, a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare o di prendere uova, nidi o piccoli nati, a scopo di studio.

L'Assessore può parimenti autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellagione in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite e con mezzi vietati, a condizioni da stabilirsi volta per volta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

SPINA, *Segretario*:

Art. 42

E' vietata a chiunque la caccia vagante in terreni in attualità di coltivazione quando essa può arrecare danno effettivo alle colture.

Sono da ritenersi in attualità di coltivazione:

i vivai e i giardini; le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i frutteti, gli agrumeti e i vigneti dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni di recente rimboschimento ed altri casi analoghi.

L'Assessore regionale competente, su proposta del Comitato regionale faunistico, può equiparare ai terreni in attualità di coltivazione quelli nei quali si trovino impianti fissi necessari alle colture.

I terreni in attualità di coltivazione debbono essere delimitati con tabelle recanti la scritta: "Art. 42 L.R. ... SULLA PROTEZIONE DELLA FAUNA E SULL'ESERCIZIO DELLA CACCIA IN SARDEGNA - DIVIETO DI CACCIA VAGANTE".

Tutti gli agenti incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge son tenuti d'ufficio ovvero su richiesta di chiunque di redigere immediatamente il verbale d'accertamento relativo all'infrazione e al danno.

L'apposizione abusiva o irregolare delle tabelle è punita con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 100.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

SPINA, Segretario:

Art. 43

La caccia può essere vietata sui terreni valivi, paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua ove si eserciti l'industria della pesca, nonché nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore sia autorizzato dal Comitato comprensoriale faunistico e li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'articolo 52 della presente legge. Tali tabelle debbono portare la scritta: "VALLE DA PESCA - DIVIETO DI CACCIA".

I territori di cui al precedente comma possono essere costituiti in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

SPINA, Segretario:

Art. 44

L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, in tempo di divieto dell'attività venatoria, devono essere autorizzati dal Comitato comprensoriale faunistico competente per territorio.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000.

Per le prove sul terreno in tempo di divieto il Comitato può permettere di sparare alla selvaggina liberata, indicando le modalità da seguire. Della selvaggina uccisa nelle prove sul terreno è vietata la vendita.

Per l'addestramento dei cani il Comitato comprensoriale faunistico indica per ogni Comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili. Indica, altresì, i giorni e le ore nei quali è consentito l'addestramento. Dal trentesimo giorno precedente l'apertura generale della caccia esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base alla presente legge.

L'uso di selvaggina importata dall'estero per l'addestramento di cani e per le prove sul terreno deve essere autorizzato dal Comitato regionale faunistico, dietro domanda in cui sono specificamente indicate le località, la data e l'orario prescelti e la provenienza della selvaggina.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

SPINA, Segretario:

Art. 45

L'Assessore regionale competente, su propo-

sta del Comitato regionale faunistico, in caso di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località o di studio, può consentire la cattura a mezzo di reti nelle oasi permanenti di protezione e di cattura e nelle zone di ripopolamento e di cattura.

La selvaggina catturata per il ripopolamento deve essere subito liberata nelle località da ripopolare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

SPINA, Segretario:

TITOLO TERZO

Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, zone di ripopolamento e di cattura e zone in concessione autogestite per l'esercizio della caccia

Art. 46

Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della selvaggina stanziale, la sosta della selvaggina migratoria ed il loro irradimento naturale.

Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat, d'interesse regionale. La loro durata è indeterminata.

Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e intercomprensoriale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

SPINA, Segretario:

Art. 47

Le zone di ripopolamento e di cattura sono destinate a favorire l'incremento ed il prelievo della selvaggina stanziale ai fini dell'arricchimento faunistico dell'area interessata.

Esse hanno una durata da 3 a 6 anni e vengono riaperte alla libera caccia gradualmente per porzioni di territorio.

Le zone di ripopolamento e di cattura vengono costituite con un criterio di rotazione territoriale in modo da coprire permanentemente da un quinto ad un terzo dell'area faunistica interessata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

SPINA, Segretario:

Art. 48

Il Comitato regionale faunistico, sentiti i Comitati comprensoriali faunistici, delibera l'istituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura. La loro costituzione è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente.

In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura, l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo l'indennizzo di cui alla

presente legge quando ne derivi pregiudizio alle colture.

Le modifiche del numero, della localizzazione e dell'estensione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono disposte con decreto dell'Assessore regionale competente su conforme parere del Comitato regionale faunistico.

La rotazione territoriale delle zone di ripopolamento e di cattura di cui all'ultimo comma dell'articolo 47 è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente sulla base delle proposte avanzate dai Comitati comprensoriali faunistici.

La durata delle zone di ripopolamento e di cattura, di cui al secondo comma dell'articolo 47, è fissata con decreto dell'Assessore competente, tenendo presenti le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente ed il ritmo di incremento delle varie specie faunistiche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

SPINA, Segretario:

Art. 49

Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone di ripopolamento e di cattura, i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione. La Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi, su conforme parere del Comitato regionale faunistico, decide in ordine all'opposizione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

SPINA, Segretario:

Art. 50

Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone di ripopolamento e di cattura sono gestite, per delega dell'Amministrazione regionale, dai Comitati comprensoriali faunistici competenti per territorio in collaborazione con i Comitati comunali faunistici direttamente interessati.

Se un'oasi permanente ricade nel territorio di due o più comprensori limitrofi, la sua gestione è affidata al comprensorio entro il perimetro del quale è compresa la maggiore superficie dell'oasi.

Le zone di ripopolamento e di cattura devono sempre ricadere entro il perimetro di uno stesso comprensorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

SPINA, Segretario:

Art. 51

L'Amministrazione regionale, con decreto dell'Assessore competente, sentito il Comitato regionale faunistico, nel quadro della programmazione regionale del territorio, può affidare zone in concessione autogestite, per un periodo di cinque anni prorogabili, per l'esercizio della caccia nell'ambito e nei limiti fissati dalla presente legge.

Tali zone debbono essere affidate in

VII LEGISLATURA

CCLVI SEDUTA

9 MARZO 1978

gestione a cacciatori secondo le norme del regolamento che verrà emanato dalla Giunta regionale su proposta del competente Assessore, sentita la Commissione consiliare competente, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.

Il regolamento dovrà attenersi, in particolare, ai seguenti principi:

a) nella zona data in concessione il rapporto cacciatore-territorio non può essere superiore ai venti ettari;

b) la gestione della zona data in concessione deve essere affidata all'assemblea dei soci integrata di diritto dai componenti dei Comitati faunistici territorialmente competenti;

c) è fatto carico ai concessionari di provvedere a loro cura e spese alla delimitazione, tabellazione ed adeguata vigilanza della zona in concessione;

d) è fatto obbligo ai concessionari di consegnare annualmente al Comitato comprensoriale faunistico competente un numero di capi di selvaggina stanziale proporzionato all'estensione della zona in concessione, da destinarsi al ripopolamento delle zone libere; il prelevamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla presente legge;

e) le zone possono essere comunali, intercomunali, comprensoriali o intercomprensoriali;

f) il numero delle giornate consentite per l'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale nelle zone in concessione non deve superare il 50 per cento delle giornate di caccia previste dal calendario venatorio regionale; le prime due giornate di caccia alla selvaggina stanziale nelle zone in concessione debbono coincidere con le prime due giornate di caccia fissate dal calendario venatorio regionale; le altre giornate debbono essere utilizzate a giornate alterne;

g) gli organismi di gestione delle zone in concessione possono richiedere un contributo finanziario di partecipazione a tutti i cacciatori ammessi;

h) lo stesso cacciatore non può far parte di più di una zona in concessione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

SPINA, Segretario:

Art. 52

I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone di ripopolamento e di cattura e delle zone in concessione autogestite per l'esercizio della caccia debbono essere delimitati, a cura degli organismi di gestione, con tabelle perimetrali portanti rispettivamente la scritta: "OASI PERMANENTE DI PROTEZIONE FAUNISTICA E CATTURA - DIVIETO DI CACCIA", "ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA - DIVIETO DI CACCIA" e "ZONA IN CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA AUTOGESTITA - DIVIETO DI CACCIA".

Le tabelle devono essere collocate su pali o alberi ad un'altezza da 3 a 4 metri, ad una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 centimetri dal pelo dell'acqua.

Le tabelle devono essere collocate anche lungo i bordi delle strade interne dell'oasi permanente di protezione faunistica e di cattura e della zona di ripopolamento e di cattura se dette strade superano i 3 metri di larghezza; ove la larghezza delle strade sia inferiore a 3 metri, le tabelle vengono apposte, ben visibili, agli ingressi.

Le tabelle perimetrali da chiunque poste in commercio debbono essere conformi alle indicazioni contenute nel decreto costitutivo.

Le tabelle perimetrali debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e

leggibilità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53.

SPINA, *Segretario*:

Art. 53

Nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone di ripopolamento e di cattura l'esercizio della caccia è vietato per tutto il periodo della loro durata.

E' considerato esercizio di caccia nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone di ripopolamento e di cattura anche quello che si esercita lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relative a golene, anche se di uso pubblico, che le attraversino.

Quando i confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura siano contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle oasi e delle zone suddette.

Il trasgressore del divieto di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000 e alla sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia da 1 a 5 anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

SPINA, *Segretario*:

Art. 54

I terreni di proprietà dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quelli demaniali, non compresi in oasi permanenti o in zone di ripopolamento, sono aperti alla libera caccia purché non vietata da altre norme della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55.

SPINA, *Segretario*:

Art. 55

L'Amministrazione regionale concede adeguati indennizzi ai conduttori di fondi rustici, compresi nel perimetro delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura ovvero con esse confinanti, per gli eventuali danni provocati alle colture agricole dalla selvaggina o, comunque, dalla gestione delle oasi permanenti e zone di ripopolamento stesse.

La misura dell'indennizzo sarà forfettaria in ragione di ogni ettaro coltivato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55 bis.

SPINA, *Segretario*:

TITOLO IV

Sanzioni e Servizio

di vigilanza

Art. 55 bis

Per le violazioni alla presente legge per le quali non sia espressamente prevista apposita sanzione amministrativa nei precedenti articoli, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 705, in quanto compatibili.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

SPINA, *Segretario*:

TITOLO IV

Servizio di vigilanza

Art. 56

Con apposita legge regionale verrà istituito il Corpo regionale di vigilanza territoriale.

Al Corpo saranno attribuite le funzioni e i compiti attualmente di competenza del Corpo regionale delle foreste in base alle norme vigenti, nonché ogni altra competenza di vigilanza, prevenzione e repressione in materia ecologica e venatoria nel territorio della Regione prevista dalla presente legge.

Il Corpo verrà istituito mediante l'utilizzazione dell'attuale Corpo delle guardie forestali, delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali e delle guardie venatorie e del personale attualmente dipendente dai Comitati provinciali della caccia, dopo la soppressione di questi ultimi in attuazione dell'articolo 57 della presente legge.

Con la stessa legge regionale, in armonia con le disposizioni relative al nuovo ordi-

namento degli uffici e allo stato giuridico del personale dell'Amministrazione regionale, verranno fissati, mediante opportuna ristrutturazione, l'inquadramento e il trattamento economico.

Le strutture del Corpo di vigilanza territoriale devono garantire la presenza e la disponibilità in ogni Comprensorio faunistico di un adeguato numero di agenti che dovranno risiedere nei Comuni presso i quali sono chiamati a svolgere i loro servizi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

SPINA, *Segretario*:

Art. 57

I Comitati provinciali della caccia istituiti a norma dell'articolo 82 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, sono soppressi.

I mezzi ed il personale dei Comitati provinciali della caccia soppressi vengono trasferiti all'Amministrazione regionale che ne dispone l'utilizzazione nel quadro delle strutture previste dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

SPINA, *Segretario*:

Art. 58

Le associazioni venatorie e naturalistiche

hanno la facoltà di nominare agenti volontari di vigilanza territoriale quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e capacità e che intendano eseguire volontariamente servizi di vigilanza nelle materie di cui al secondo comma dell'articolo 56 della presente legge; tale nomina deve essere sottoposta, ai sensi delle vigenti norme di legge, all'approvazione delle competenti autorità.

Gli agenti volontari devono essere muniti di porto di fucile anche per uso di caccia, di apposito tesserino rilasciato dal Presidente della Giunta regionale e della licenza di cui all'articolo 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Non possono essere nominati agenti volontari coloro che hanno commesso infrazioni alle leggi sulla caccia o al calendario venatorio.

Tutte le autorizzazioni rilasciate alle guardie volontarie venatorie precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono revocate, con esclusione di quelle per la cui revoca sono competenti le autorità di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

SPINA, *Segretario*:

Art. 59

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo regionale di vigilanza territoriale e agli agenti volontari di vigilanza territoriale, oltreché agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria e alle guardie comunali, urbane e campestri.

Gli agenti volontari di vigilanza territoriale, durante il servizio, possono essere armati solo di pistola. Nelle giornate di caccia possono essere armati anche di fucile. Il servizio deve essere svolto in collaborazione con il

Corpo di vigilanza territoriale.

Agli agenti volontari cui venga accertata un'infrazione alle leggi sulla caccia o al calendario venatorio viene revocata l'autorizzazione a svolgere il servizio di vigilanza venatoria.

I verbali e i rapporti predisposti dagli ufficiali ed agenti non appartenenti al Corpo territoriale di vigilanza regionale, compresi gli agenti volontari, devono essere trasmessi al comando o ufficio di appartenenza che provvederà ad inoltrare gli atti, eventualmente integrati e completati con accertamenti successivi, all'organo indicato nell'articolo 62 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60.

SPINA, *Segretario*:

Art. 60

I poteri ed i compiti degli agenti di vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati dall'art. 28 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 61.

SPINA, *Segretario*:

Art. 61

Il Comitato regionale faunistico è autorizzato a concedere adeguati premi agli agenti

VII LEGISLATURA

CCLVI SEDUTA

9 MARZO 1978

volontari che si siano particolarmente distinti nella loro attività di vigilanza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 62.

SPINA, *Segretario*:

Art. 62

Gli agenti che accertino violazioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale nel quale vanno indicate specificatamente le circostanze dell'accertata infrazione e ne trasmettono copia al Comitato regionale faunistico che ne dà comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al trasgressore, ove l'infrazione non sia stata personalmente contestata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 63.

SPINA, *Segretario*:

Art. 63

E' ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 64.

SPINA, *Segretario*:

Art. 64

Quando non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il Comitato regionale faunistico, al quale gli interessati possono far pervenire scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, se ritiene fondato l'accertamento determina con provvedimento motivato, da notificarsi agli interessati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine non inferiore a 30 giorni per il pagamento stesso che dovrà effettuarsi in favore della Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna a mezzo di bollettino di conto corrente postale.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

In caso di mancato pagamento nel termine prescritto, il Comitato regionale faunistico procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata.

Si applicano le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 65.

SPINA, *Segretario*:

Art. 65

Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative importa la revoca dell'autorizzazione regionale di caccia quando l'infrazione è stata commessa in tempo di divieto generale o con armi o arnesi vietati o nelle ore notturne, da bordo di automezzi o velivoli ovvero in oasi di protezione faunistica e di cattura o in zona di ripopolamento e di cattura o in altre zone vietate a norma della presente legge ovvero a danno della selvaggina stanziale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 66.

SPINA, *Segretario*:

Art. 66

Indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, il Comitato regionale faunistico trasmette al Pretore il processo verbale di accertamento di trasgressione, per il procedimento di competenza, quando nell'infrazione si ravvisino gli estremi di reato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67.

SPINA, *Segretario*:

Art. 67

Le sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono raddoppiate se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimate ad esercitare la vigilanza venatoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 68.

SPINA, *Segretario*:

Art. 68

Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge si aggiungono alle sanzioni penali quando il fatto sia previsto dalla legge come reato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 69.

SPINA, *Segretario*:

TITOLO V

Associazioni venatorie

Art. 69

Le associazioni fra i cacciatori, istituite con atto pubblico, sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente, purché posseggano i seguenti requi-

siti:

a) abbiano finalità sportive, ricreative o tecnico-venatorie;

b) posseggano un'efficiente e stabile organizzazione a carattere regionale, con congrui organi periferici;

c) abbiano un numero di soci non inferiore a un ventesimo delle licenze di caccia rilasciate nella Regione;

d) prevedano nei loro statuti la democratica elezione degli organi direttivi.

Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alle leggi sulla caccia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 70.

SPINA, *Segretario*:

Art. 70

L'Assessore regionale competente in materia di caccia, sentito il parere del Comitato regionale faunistico e il parere della Commissione consiliare competente, può concedere contributi alle Associazioni venatorie, regionali e provinciali, per le attività di vigilanza organizzative, educative turistiche o sportive praticate in Sardegna.

E' vietata l'iscrizione a più di un'Associazione venatoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 71.

SPINA, *Segretario*:

TITOLO VI

Norme finanziarie

Art. 71

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 è istituito il seguente capitolo:

Cap. 20605 — Versamenti dei cacciatori per il rilascio delle autorizzazioni regionali di caccia.

L. 600.000.000

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, la denominazione del capitolo 20709 è così modificata e lo stanziamento così incrementato:

Cap. 20709 — Somme rimosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia. Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme di polizia forestale e delle norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (art. 11, comma terzo, legge 1° marzo 1975, n. 47). Proventi delle sanzioni amministrative e delle pene pecuniarie per le violazioni già punibili soltanto con la pena dell'ammenda o, oltre a questa, con una pena pecuniaria (art. 13, comma secondo, legge 24 dicembre 1975, n. 706).

L. 15.000.000

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 05092 — Compensi all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna e agli istituti universitari specializzati per consulenze tecniche in attesa dell'istituzione presso l'Istituto zootecnico e caseario della Sardegna

VII LEGISLATURA

CCLVI SEDUTA

9 MARZO 1978

del Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina (art. 74) (Tit. 1 Sez. 6 Cat. 04)

L. 40.000.000

Cap. 05093 — Indennizzo ai conduttori di fondi rustici compresi nel perimetro delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura o con esse confinanti per i danni alle colture agricole provocati dalla selvaggina (art. 55) (Tit. 1 Sez. 6 Cat. 05)

L. 10.000.000

Cap. 05904 — Contributo al Comitato regionale faunistico per il suo funzionamento, per l'assolvimento dei compiti affidatigli e per la difesa ed incremento del patrimonio faunistico della Sardegna per il rilascio delle autorizzazioni regionali per l'esercizio della caccia, per la compilazione dell'anagrafe dei cacciatori autorizzati ad esercitare la caccia in Sardegna e dei trasgressori alla legge regionale sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna, per la concessione di premi agli agenti volontari che si siano particolarmente distinti nelle attività di vigilanza (Tit. 1 Sez. 6 Cat. 05)

L. 765.000.000

Cap. 05095 — Contributi alle associazioni venatorie regionali e provinciali per le attività di vigilanza, organizzazione, educative, turistiche e sportive praticate in Sardegna (Tit. 1 Sez. 6 Cat. 05)

L. 10.000.000

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 è introdotta la seguente variazione:

in aumento:

Cap. 05083 — Contributi anche straordina-

ri, ai Comitati provinciali della caccia per il loro funzionamento e per l'assolvimento dei compiti loro affidati e per l'attuazione del controllo sull'esercizio venatorio e sul funzionamento delle riserve e delle zone di ripopolamento e cattura della selvaggina; premi agli agenti maggiormente distinti nel servizio di vigilanza; contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura; premi alle riserve praticanti intensivi allevamenti di selvaggina; premi di cattura e contributi e sussidi a favore di enti e privati ai fini del testo unico delle norme sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (artt. 54, comma quarto, 61, 80, 92 e 93, T.U. approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, e L.R. 30 marzo 1957, n. 30)

+ L. 40.000.000

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 è introdotta la seguente variazione

in diminuzione:

Cap. 03016 — Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (lettera L dell'elenco n. 4 allegato al bilancio)

- L. 250.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 05092 - 05093 - 05094 - 05095 - 05096 e 05083 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 72.

SPINA, *Segretario*:

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art. 72

Le riserve di caccia non consorziali e non sociali sono soppresse dalla data di entrata in vigore della presente legge e trasformate in zone di ripopolamento e cattura, in attesa del nuovo riassetto che verrà dato al territorio dal Comitato regionale faunistico e dai Comitati comprensoriali faunistici.

Sono altresì soppresse le riserve consorziali e quelle sociali superiori ai 500 ettari e che abbiano un numero di soci inferiore a 16.

Le riserve di caccia consorziali e quelle sociali non potranno essere rinnovate alla scadenza del decreto di concessione e saranno automaticamente trasformate in zone di ripopolamento e di cattura in attesa del nuovo riassetto che verrà dato dal Comitato regionale faunistico e dai Comitati comprensoriali faunistici.

Nell'annata venatoria precedente la scadenza, l'esercizio della caccia nelle riserve consorziali e sociali deve essere effettuato sotto la diretta sorveglianza del Corpo regionale di vigilanza territoriale.

La caccia nelle riserve potrà essere esercitata soltanto da coloro che risultino soci alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 72 bis

SPINA, *Segretario*:

Art. 72 bis

Per l'annata venatoria 1978-1979 l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 18 può essere sostituita dalla ricevuta del versamento con apposito c/c postale istituito dalla Regione sarda del contributo di cui all'articolo 22 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Anedda:

“Dopo l'articolo 72 bis aggiungere il seguente articolo 72 ter: ‘Per l'annata venatoria 1978-1979 è consentito l'esercizio della caccia solamente alla selvaggina migratoria ed al cinghiale con apertura non anteriore al 1° gennaio 1979’ ”. (1)

Emendamento aggiuntivo Erdas:

“Dopo le parole ‘art. 22 della presente legge’ aggiungere: ‘Il contributo, per l'annata venatoria 1978-1979, resta fissato in lire: 10.000 per i fucili ad un colpo, 15.000 per i fucili a due colpi, 18.000 per i fucili a tre colpi’ ”. (2)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Anedda per illustrare l'emendamento numero 1.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). E' la prima volta che presento, nei non pochi anni di mandato consiliare, un documento non a nome del Gruppo cui appartengo, ma a nome mio personale. Questo non perché sull'argomento siano sorti contrasti nel mio Gruppo, ma perché ritengo che un argomento come questo non passi per linee politiche e nemmeno per settarismo di partito, ma investa problemi di coscienza, di modo di intendere la natura, di valutare l'esercizio della caccia, problemi

VII LEGISLATURA

CCLVI SEDUTA

9 MARZO 1978

che debbano trovare risposta nell'animo di ciascuno di noi. Io mi rendo anche conto dell'imbarazzo che può esservi in ciascuno dei consiglieri: in tema di esercizio della caccia, tanti essendo i cacciatori, le opinioni non sono state mai unanimi. Credo quindi che anche una proposta quale quella che io ho fatto, con l'emendamento, di chiudere l'esercizio della caccia alla selvaggina nobile-stanziale per l'anno in corso, non trovi i cacciatori unanimi. Ma ho ritenuto di farlo proprio perché sono un cacciatore, per dare una prova tangibile del come, anche tra i cacciatori, debba e possa essere inteso questo sport, che ha come traguardo e come punto di vista l'amore per la natura e per la selvaggina.

Vedete, onorevoli colleghi, quando io ho dato il mio contributo — modesto, poco valido — a questa legge, non l'ho fatto perché mi interessava stabilire con quale tipo di fucile si potesse andare a caccia o con quali mezzi si potesse esercitarla; l'ho fatto unitamente tenendo di vista la salvaguardia del patrimonio faunistico sardo, che è unico in Europa e che si avvia alla distruzione. E' uno stato di fatto irreversibile al quale bisogna porre rimedio, chiedendo sacrifici e rinunce ai cacciatori, anche perché la selvaggina non è soltanto dei cacciatori, ma appartiene a tutti i sardi. Non è una grande rinuncia, ma da essa può nascere l'interruzione di questa tendenza alla distruzione, che nell'ultima annata venatoria ha raggiunto traguardi ineguagliati negli anni passati. Tant'è vero che dai cacciatori è venuta la richiesta per la chiusura anticipata della caccia alla selvaggina nobile-stanziale, con comunicati responsabili ed accorati, perché per primi loro si rendevano conto, con l'esercizio della caccia, di quali fossero le condizioni del patrimonio faunistico.

Ed allora ci vuole — potrà essere eccessivo — un atto di coraggio: perché governare la natura (noi che tanto parliamo di ecologia) significa non andare incontro ai desideri particolaristici di alcuni o di molti, ma salvaguardare l'interesse generale di tutti. E l'interesse di tutti è che la pernice sarda continui a vivere e sia diffusa! Se io posso fornire un dato ai consi-

glieri che non sono cacciatori, vorrei dire che 60 mila porti d'arma in Sardegna significano, in una giornata di caccia, l'uccisione di 60 mila pernici, attribuendo a ciascun cacciatore una pernice e tenendo presente che qualche cacciatore ben più di una riesce ad abbatte.

La conclusione è anche un'altra: la pernice non regge più il fucile! Sono verissimi i discorsi sul bracconaggio, sulla caccia di frodo, sui mezzi vietati, ma è altrettanto vero che la pernice non regge il fucile, se è vero, come è vero, che la pernice scompare dalle riserve, che dopo una prima giornata di caccia la pernice si depauperava in maniera non più ricostituibile. Chi ha frequentato riserve con un numero adeguato di cacciatori, non quelle pseudo-consorziali con pochi fucili che si autocontrollano ma quelle dove il numero dei fucili è apparentemente proporzionale al territorio, ebbene, saprà che dopo due giornate di caccia non si trovano le pernici se non nei dirupi e nelle forre, dove non sono cacciabili, ma in quantità estremamente ridotte.

Allora facciamo questo atto di coraggio, faccia il Consiglio questo atto di coraggio; questo atto forse scarsamente simpatico, questo atto certamente molto ... (*Interruzioni*).

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*.
Noi cacciatori siamo tutti d'accordo.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Io difatti ho detto che lo faccio perché sono un cacciatore, perché il mio emendamento non apparisse un atto contro l'esercizio della caccia! Un atto — dicevo — di coraggio per le polemiche verbali che certamente susciterà, forse di maggiore intensità nei toni, più di quanto rappresentino l'effettiva volontà delle persone. E' con questa speranza, che corona degnamente un lavoro fatto su questo disegno di legge, che io affido il mio emendamento al Consiglio, ai singoli consiglieri, richiedendone l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Indubbiamente la proposta contenuta nell'emendamento numero 1 ...

PRESIDENTE. Gli Assessori e i colleghi consiglieri sono pregati di prendere posto nei banchi.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Onorevoli colleghi, indubbiamente la proposta contenuta nell'emendamento numero 1, che prevede l'istituzione dell'articolo 72 *ter*, è affascinante e solletica la sensibilità di chi ha amore per la selvaggina, per l'ecologia ma, soprattutto, per la caccia. Io ho chiesto di parlare perché non mi pare che le argomentazioni portate dal collega presentatore dell'emendamento siano convincenti e pertanto accettabili. L'esperienza di tanti anni di caccia (e penso che chiunque abbia quest'esperienza vissuta possa confermare quanto io andrò dicendo) ha dimostrato nel tempo che, quando la selvaggina per ragioni di forza maggiore è stata tutelata per la chiusura dell'esercizio della caccia, è vero che è aumentata, ma è anche vero che è apparsa molto più esposta ai pericoli che sono rappresentati, oltre che dalla conduzione ordinaria dell'esercizio della caccia, dalla conduzione anomala e illegale dell'esercizio della cattura.

Io ricordo che, nel corso dell'ultima guerra e soprattutto subito dopo la guerra, quando cioè l'esercizio della caccia era di fatto proibito, si trovava — è vero — un'enorme quantità di selvaggina, ma la facilità con la quale la selvaggina medesima si catturava era 10, 100, mille volte maggiore di quanto invece non lo sia non dico ora, ma di quanto lo sia stata negli anni immediatamente successivi, quando, cioè, l'esercizio della caccia ha trovato numerosi amatori. La chiusura della caccia, anche se per un anno, comporterebbe, a mio giudizio, tre rischi gravissimi: lascerebbe la selvaggina in balia esclusiva dei bracconieri; ridurrebbe, per un fatto naturale, l'istinto di difesa della selvaggina stessa; infine, e soprattutto, provocherebbe un fatto genetico pericolosissimo, cioè non stimolerebbe la fecondazione, la procreazione ...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Lippi Serra, volevo ricordare ai colleghi che dopo la votazione di questa legge dobbiamo anche discutere e approvare l'ordine del giorno conclusivo relativo alla mozione sull'ETFAS, quindi cerchiamo di tenerne conto un po' tutti, ecco. La prego, continui.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Signor Presidente, la ringrazio per l'esortazione alla brevità d'altra parte fatta con molto garbo.

Allora io credo che quest'emendamento sia da respingere e sia invece da sottolineare l'esigenza, per tutelare meglio il nostro patrimonio faunistico, di trovare il modo per selezionare meglio e di più la concessione delle licenze di caccia; di ridurre al massimo possibile — su questo ci siamo intrattenuti nella cosiddetta sotto-Commissione quando si preparavano gli emendamenti alla legge medesima — le giornate di caccia per la selvaggina nobile-stanziale; di creare strumenti che garantiscano una maggiore vigilanza nelle campagne, quindi una maggiore tutela della selvaggina, cosa che, per la verità, in questa legge si intravede poco; in ultimo, di inasprire le penalità per i trasgressori.

Questi io credo che siano i soli e gli unici mezzi che noi abbiamo a disposizione per difendere la selvaggina. Ce ne sarebbe un ultimo: quello di trasformare la Sardegna in un unico grande parco nazionale di protezione faunistica, cioè estendere il divieto della caccia alla selvaggina nobile-stanziale non per un anno ma permanentemente, cioè perpetuamente. Solo così si può salvare la selvaggina, non certamente abolendo la caccia alla nobile-stanziale per un solo anno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Isoni. Ne ha facoltà.

ISONI (D.C.), *relatore*. Molto brevemente per dire che, nonostante noi abbiamo ben capito quali siano le ragioni che hanno spinto l'onorevole Anedda a presentare l'emendamento, vorremmo però richiamare l'attenzione dell'Assemblea sui fatti che la chiusura della

VII LEGISLATURA

CCLVI SEDUTA

9 MARZO 1978

caccia per un'annata comporterebbero. Ci sarebbero dei riflessi negativi anche sul campo occupazionale sia nelle industrie delle armi e delle munizioni, come dell'abbigliamento per la caccia, come per i trasporti, come anche nel settore alberghiero, nel settore dell'allevamento dei cani e così via discorrendo. Questo in aggiunta alle considerazioni che ha fatto poc'anzi il collega Lippi Serra ed a quelle fatte prima, relative al fatto che un provvedimento del genere comporterebbe indubbiamente una presa di posizione anche sul piano sindacale (sebbene la Sardegna non abbia fabbriche in quei settori, ma ne ha numerosissime la penisola).

E' certo che verremmo a creare, con un provvedimento così drastico, dei grossi problemi, che ci metterebbero in difficoltà. Pertanto, ritenendo che ci siano altri strumenti per disciplinare e regolamentare l'esercizio della caccia, noi voteremo contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Sul merito della proposta formulata dal collega Anedda credo che sia difficile oggi disquisire. Ci troveremo certamente, così come si è già appalesato dagli interventi dei colleghi che si sono espressi, certamente su due sponde diverse e contrapposte. Non sono certamente da respingere le considerazioni e le valutazioni del collega Anedda, ma noi riteniamo che oggi non sia opportuno assumere una decisione di tal fatta, nel momento in cui ci apprestiamo ad approvare una legge che prevede strutture ed organismi che sono rappresentativi non soltanto degli interessi dei cacciatori, ma di tutta la collettività.

Noi crediamo che una decisione così importante, così grave non possa apparire, non debba essere un'imposizione, ma debba nascere da una larga consultazione di questi organismi, che terranno presenti tutte le considerazioni che sono state svolte.

Per questi motivi riteniamo che l'emen-

damento proposto dal collega Anedda, senza entrare nel merito di esso, non possa essere accolto.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 2 può essere illustrato.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 72 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 73.

SPINA, *Segretario*:

Art. 73

Il Comitato regionale ed i Comitati provinciali della caccia, costituiti a norma del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, esercitano le loro funzioni, nonché quelle attribuite dalla presente legge rispettivamente al Comitato regionale faunistico ed al Comitato comprensoriale faunistico, fino alla costituzione dei predetti organismi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 74.

SPINA, *Segretario*:

Art. 74

In attesa del funzionamento del Servizio regionale di studio e allevamento di cui al precedente articolo 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a servirsi della consulenza dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna e di istituti universitari specializzati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 75.

SPINA, *Segretario*:

Art. 75

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente articolo 56, per i compiti e le funzioni derivanti dalla applicazione della presente legge viene utilizzato il personale tecnico ed amministrativo dell'attuale Corpo forestale, dell'Azienda delle foreste demaniali e dei Comuni provinciali della caccia.

Detto personale potrà essere dislocato territorialmente dal competente Assessore regionale a seconda delle accertate esigenze.

Per ulteriori esigenze potrà essere utilizzato il personale dipendente dalla Regione o da suoi Enti, resosi comunque disponibile.

E' consentita altresì la collaborazione prestata volontariamente dalle associazioni venatorie attraverso i loro associati o dipendenti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte della Giunta. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Erdas:

"Dopo l'articolo 75, aggiungere l'articolo 75 bis: 'Per l'annata venatoria 1978-1979 è conservato il divieto di caccia nei terreni delle Foreste demaniali ed in quelli demaniali' ". (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente per illustrare quest'emendamento.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 75. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 76.

SPINA, *Segretario*:

Art. 76

Chiunque detenga, alla data di entrata in vigore della presente legge, trofei di animali selvatici dei quali è vietata la cattura e l'uccisione, è tenuto a presentare denuncia, entro 60 giorni, al Comune dove i trofei sono detenuti; chi non provveda alla denuncia è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 33.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 77.

SPINA, *Segretario*:

VII LEGISLATURA

CCLVI SEDUTA

9 MARZO 1978

Art. 77

Le leggi regionali 30 marzo 1957, n. 30, 19 ottobre 1962 n. 15, e 1° settembre 1976, n. 42, sono abrogate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 19 maggio 1977: "Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna", rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	56
maggioranza	29
favorevoli	42
contrari	14

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Asara - Berlinguer - Biggio - Cardia - Careddu - Carrus - Chessa - Contu - Corona - Corrias - Erdas - Fadda - Farigu - Floris Severino - Frau - Ghinami - Gianoglio - Isoni - Lippi - Loretto - Macis - Maddalon - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Masia - Melis A. - Melis E. - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Mulas - Muledda - Mura - Muravera - Murru - Nonne - Nuvoli - Offeddu - Orrù - Piredda - Puddu Piero - Rais - Rojch - Saba - Schintu - Serra - Sini - Soddu - Spano - Spina - Tronci - Usai - Virdis).

Continuazione e fine della discussione di mozione.

PRESIDENTE. E' stato presentato un ordi-

ne del giorno Saba - Maddalon - Puddu Piero - Biggio - Fadda - Usai - Piredda sulla gestione immobiliare e l'utilizzazione dei beni patrimoniali dell'Ente di sviluppo e della Società Bonifiche sarde.

Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario:*

"IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione del dibattito sulla mozione n. 44; CONSIDERATA l'inderogabile esigenza di salvaguardare i beni patrimoniali dell'Ente di sviluppo (ETFAS) e della S.B.S. e la loro utilizzazione razionale a fini economici, sociali, culturali e di servizi collettivi;

RILEVATO che l'Ente di sviluppo e la S.B.S. hanno effettuato oltre 500 concessioni temporanee a privati cittadini e a dipendenti dell'Ente di case coloniche e di altri immobili di proprietà degli stessi Enti;

CONSTATATO che, contrariamente ai patti sociali intercorsi tra l'ETFAS e la S.B.S., il Commissario straordinario dell'ETFAS non è attualmente anche Presidente della S.B.S.;

CONSIDERATO che in base al D.P.R. del 22 maggio 1975, n. 480 della legge 30 aprile 1976, n. 386, le funzioni di vigilanza, di tutela e di controllo sull'Ente di sviluppo sono delegate alla Regione sarda;

RITENUTO indispensabile procedere ad un più penetrante controllo, vigilanza e tutela amministrativa e politica da parte della Regione su tutti gli atti dell'Ente di sviluppo agricolo (ETFAS) nonché sull'attività dell'ETFAS quale socio di maggioranza della Società Bonifiche Sarde;

impegna la Giunta regionale

1) autorizzare l'ETFAS a trasferire gratuitamente i beni destinati o destinabili ad uso di pubblico generale interesse o a fini di assistenza di educazione di culto, sulla base di un apposito programma da sottoporre all'approvazione dell'Organo vigilante, sentita la Commissione consiliare competente;

2) autorizzare l'ETFAS alla cessione a cooperative agricole e loro consorzi dei terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli

impianti stessi e loro pertinenze, alle condizioni di cui all'articolo 11, comma primo della legge 386/76 e previo apposito programma da sottoporre all'approvazione dell'Organo vigilante, sentita la Commissione consiliare competente; nelle more dell'approvazione del programma, sospendere la alienazione degli immobili.

3) a presentare, entro 90 giorni, dalla competente Commissione una organica proposta per la utilizzazione razionale dei beni patrimoniali dell'Ente di sviluppo e della S.B.S., nel rispetto delle norme stabilite dagli articoli 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, e tenendo conto della opportunità che vengano consentite assegnazioni integrative a favore degli assegnatari della riforma degli immobili ricadenti all'interno delle maglie poderali da ristrutturare opportunamente;

4) ad attuare la deliberazione della G.R. n. 39/10/5 relativa alla sostituzione con lo stesso Commissario straordinario dell'ETFAS del Presidente della S.B.S.;

5) a presentare alla Commissione competente una relazione sullo stato delle trattative con il Governo in ordine alla regionalizzazione dell'ETFAS;

6) a dare disposizioni all'Ente di sviluppo, perché quale maggiore azionista della Società bonifiche sarde ponga il veto a qualunque operazione di alienazione concernente i terreni a suo tempo oggetto di permuta tra l'ETFAS e la S.B.S.. Per eventuali cessioni subordinare ogni atto della preventiva autorizzazione dell'Organo di vigilanza, previo parere della Commissione consiliare competente".

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

CONTU (D.C.), *Assessore all'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno Saba, Maddalon, Puddu Piero, Biggio, Fadda, Usai, Piredda. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*).

Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, per chiedere l'inclusione all'ordine del giorno del disegno di legge numero 335, avente ad oggetto: "Erogazione di contributi per favorire le attività delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico e sociale".

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il disegno di legge numero 335 si intende inserito all'ordine del giorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Erogazione di contributi per favorire le attività delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico e sociale". (335)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Erogazione di contributi per favorire le attività delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico-sociale"; relatori gli onorevoli Melis Antonio e Puddu Piero.

Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda per questione pregiudiziale. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Molto brevemente per proporre, in via pregiudiziale, la questione di incostituzionalità. Nell'articolo 1 si opera infatti una palese discriminazione. Non è costituzionalmente possibile distinguere, nell'erogazione dei contributi, tra organizzazioni diverse che perseguono gli stessi fini; il progetto di legge, invece, molto palesemente, indirizza i contributi ad alcune organizzazioni sindacali e non a tutte quelle che esistono in Italia e operano in Sardegna, urta quindi contro il principio costituzionale più importante della uguaglianza fra i cittadini.

Chiedo che la questione di incostituzionalità venga messa ai voti.

PRESIDENTE. Sulla eccezione pregiudiziale sollevata dall'onorevole Anedda hanno facoltà di parlare due consiglieri a favore e due contro.

Ha domandato di parlare, contro la pregiudiziale, l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

MACIS (P.C.I.). Molto brevemente, così come è stato sintetico il collega Anedda.

Il principio, richiamato dal collega Anedda nella sua eccezione di incostituzionalità, sancita dall'articolo 3 della nostra Carta fondamentale, naturalmente, si applica alle situazioni giuridiche eguali, non alle situazioni giuridiche diverse.

L'intervento previsto da questo disegno di legge riguarda le organizzazioni sindacali alle quali viene demandato, dalla legge regionale 1° agosto '75, n. 33, un determinato compito nell'ambito del processo di programmazione regionale. E in virtù dell'assolvimento di questo compito, istituzionalmente previsto dalla legge 33, la Regione prevede altresì la erogazione di contributi. Dunque non si tratta, evidentemente, di far salvo — come è riconosciuto d'altra parte da una giurisprudenza costante della Corte Costituzionale — un principio di eguaglianza astratto, ma un principio di eguaglianza che va riferito sempre a situazioni giuridiche eguali. Nella fattispecie noi abbiamo situazioni giuridiche diverse, configurate da un impegno diverso di organizzazioni sindacali e di altre organizzazioni che, infatti, non trovano in questo progetto di legge nessuna collocazione; mi riferisco, non ad organizzazioni sindacali, ma ad altre organizzazioni che in qualche modo raggruppano e aggregano forze sociali, e che tuttavia non hanno queste possibilità; perché il provvedimento in esame intende soltanto intervenire in favore di quelle organizzazioni che si trovano in quella situazione giuridica di partecipanti al processo di programmazione.

Pertanto, in questo senso, io credo che non abbia nessuna attendibilità la pregiudiziale

sollevata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, contro la pregiudiziale, l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, io non svolgo le considerazioni svolte dal collega Macis che mi trovano consenziente. Ritengo però che nell'esame del richiamo costituzionale fatto dalla pregiudiziale sollevata dal collega Anedda noi dobbiamo anche soffermarci sulla esistenza della legge numero 49, che in modo equo, proprio sulla base dell'articolo 3 della Costituzione, consente a tutte le organizzazioni di poter usufruire di questi interventi per i loro uffici studi; tanto è vero che nel bilancio di previsione del 1978, e nei precedenti, le organizzazioni sindacali possono usufruire dello stanziamento previsto dalla 49. Credo che l'esperienza recente dimostri come le organizzazioni sindacali, e non solo quelle dei lavoratori, ma anche altre associazioni di categoria, abbiano utilizzato i fondi previsti dalla legge numero 49. Del resto — lo vedremo quando entreremo nella discussione della proposta oggetto della discussione —, noi abbiamo portato, proprio sulla base delle osservazioni svolte in sede di Commissione bilancio, e in sede di Commissione competente, dal collega Anedda, alcuni emendamenti che chiariscono la portata di questa misura, e si ricollegano all'intervento svolto dal collega Macis: questo disegno di legge riguarda le organizzazioni sindacali, che, sulla base della legge numero 33, sono chiamate a svolgere un compito nell'ambito del comitato della programmazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, a favore della pregiudiziale, l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Sì, a favore della pregiudiziale sollevata dal collega Anedda, non solo per ribadire i concetti espressi dal collega Anedda, relativi all'articolo 3 della Costituzione, cioè all'eguaglianza tra tutti i cittadini — in questo caso specifico tra

tutti i lavoratori e, quindi, implicitamente, anche tra tutte le organizzazioni sindacali che operano, — ma per ribadire quel concetto che contraddice un po' quello che è stato espresso dal collega Macis: che le organizzazioni sindacali, per lo meno le grandi organizzazioni sindacali a livello confederale che operano sul territorio nazionale, non sono quelle alle quali evidentemente ha inteso riferirsi il collega Macis. Pertanto si chiede che venga precisato nel disegno di legge che sono quattro: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., e C.I.S.N.A.L..

Le ragioni che giustificano questa tesi sono infinite. Per esempio, non si deve disconoscere che la CISNAL non solo è rappresentata a tutti i livelli, compreso il livello internazionale, (infatti è rappresentata nella O.I.L., la Organizzazione Internazionale del Lavoro); nel CNEL, in tutte le grosse amministrazioni pubbliche, dello Stato, del parastato, (e chi vi sta parlando, immeritatamente, è stato eletto, badate, dai lavoratori a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), ma opera su tutto il territorio nazionale, in tutte le categorie del mondo del lavoro, dovunque ha possibilità di operare. Ecco che il principio discriminatorio cade, in forza di quanto noi abbiamo detto, contraddicendo quindi ciò che ha sostenuto l'onorevole Macis.

Di più, io dico che non ha validità il richiamo alla legge numero 33, perché non c'è nessuna specificazione contenuta nella legge numero 33 che giustifichi la finalizzazione dell'intervento all'attività di determinate organizzazioni sindacali. La legge numero 33 è un provvedimento che serve a dare attuazione alla 268; le abbiamo qui! La nostra tesi è rafforzata e avvalorata ancora di più da quanto è detto nelle leggi alle quali si richiama l'onorevole Macis. In modo particolare, l'articolo 13 della 33 parla, ad un certo punto, di tre esperti delle organizzazioni sindacali e designati dalla federazione sindacale regionale; punto e basta! Per federazione sindacale si intende un tipo di federazione o tutti i tipi di federazione? La federazione regionale ce l'hanno, per esempio, la organizzazione dei contadini, quella, addirittura, degli

ambulanti; c'è la federazione dei coltivatori diretti. Mi pare cioè che il discorso sia da fare in senso estensivo. La mia proposta è quindi che si deve estendere a tutte le organizzazioni sindacali.

In questo senso, allora, non si devono porre pregiudiziali nei confronti di nessuna organizzazione: se vogliamo riferirci alle organizzazioni sindacali a livello federale, intendendo con questo le grandi organizzazioni che operano a livello internazionale, e operano in tutto il territorio nazionale, allora fin da adesso deve essere detto in modo ben chiaro, che non può essere esclusa la CISNAL. La 268, che è la legge madre della legge 33, ma non fa assolutamente nessuno specifico riferimento a organizzazioni sindacali, parla di organismi.

Non voglio attardarmi, per non intrattenere ancora i colleghi del Consiglio, a sciorinare tutto lo sviluppo della mia interpretazione, condotta anche secondo la conoscenza di determinati atti di una prassi sindacale, di quello che è detto nella 268, ma debbo ribadire che non vi si fa un riferimento specifico neanche a organismi sindacali: vi si parla di organismi, e si possono intendere per tali diversi organismi, che non sono organizzazioni, o che, se sono organizzazioni, magari di carattere operativo, non rivestono carattere specificamente sindacale.

Inoltre solleviamo un'altra eccezione, sulla base dell'articolo 39 della Costituzione. Onorevoli colleghi proprio per evitare che, mediante questo tipo di attività sindacale-politica, si persista ancora con un certo tipo di discriminazione, debbo sottolineare che le organizzazioni sindacali — mettiamocelo in testa, e io mi rivolgo soprattutto a chi si intende di leggi, — sono organizzazioni, associazioni, di fatto, perché l'articolo 30 della Costituzione non ha spiegato ancora i suoi effetti. Sono semplici associazioni che non hanno personalità giuridica e pertanto non possono *sic et simpliciter*, avere l'attribuzione di un riconoscimento giuridico in un senso difforme da quello che prevedono la legge numero 33 e la legge numero 268, ma, soprattutto, da quello che è il dettato della Costituzione. L'articolo 39 stabilisce, con una

certa rigidità, che le organizzazioni sindacali dovranno avere riconoscimento giuridico; ciò non è stato fatto, per cui nessuna organizzazione sindacale deve riconoscersi come tale e quindi hanno tutte pari fisionomia giuridica: sono associazioni di fatto. Ecco un altro tipo di discriminazione, un'altra ragione, un altro motivo di incostituzionalità del provvedimento.

Ma v'è di più: né alla legge numero 268, né alla numero 33 ci si può agganciare, facendo riferimento al dettato costituzionale, fino a quando questo non viene specificato nelle due leggi, il che non è possibile perché non si può operare contro legge: in questo caso, contro la legge madre che è la Costituzione.

Queste sono le ragioni per cui noi richiamo il Consiglio a provvedere in un modo diverso: è tempo di far cadere certe barriere, altrimenti si continua ad operare a senso unico, continuando a fare ciò che si è tanto criticato; da trenta anni si opera a senso unico, in modo identico, preciso, con una visione che io definirei ipocrita della democrazia e della libertà, ispirandosi a qualcosa che non è né democrazia, né libertà. Ma, per spiegare questo concetto, dovrei attardarmi a chiarire molte cose, che voglio invece risparmiare al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione la questione pregiudiziale proposta dal collega Anedda. Chi la approva alzi la mano.

(Non è approvata).

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Onorevoli colleghi, non so fino a che punto possa essere accettato dagli stessi lavoratori che sia necessario stabilire un finanziamento per le organizzazioni sindacali, oggi, in un momento di crisi come questo. Non so fino a che punto ciò possa, per un certo verso, rispondere agli indirizzi che la stessa Giunta si è data da un po' di tempo a questa parte; improntati ad una

politica di austerità, alla necessità di non disperdere, di cercare di investire in modo produttivo, eccetera. Per queste ragioni noi non abbiamo ritenuto non sufficientemente validi i motivi dell'ulteriore finanziamento alle organizzazioni sindacali; ma vi è anche un'altra ragione, ed ecco perché abbiamo sollevato la questione della disparità di trattamento.

Se vi sono determinate organizzazioni sindacali, quindi determinate categorie di lavoratori che hanno bisogno di studiare, di approfondire il discorso sulla grande tematica sindacale, sono proprio quelle che non fanno capo, evidentemente, a quelle strutture cui si riferiva l'onorevole Macis. Questo perché le grandi organizzazioni sindacali fruiscono già dei contributi dei loro associati, fruiscono di contributi straordinari che, il più delle volte, conseguono anche attraverso il vincolo di coscienza che sottende il modo in cui si operano le trattative ai lavoratori in determinate aziende; attraverso certe discriminazioni; attraverso certe parzialità e certi favoritismi (lo dico senza tema di smentita) che determinate organizzazioni operano nel mondo del lavoro. Anche attraverso delle intimidazioni. Allora, se è vero tutto questo, non mi si può contestare che questi contributi vengono abbondantemente introitati.

Ma c'è un'altra ragione: questa legge ha lo scopo di finalizzare questa sovvenzione ancora allo studio della programmazione, mentre sappiamo che per la programmazione esiste tutto un grosso organismo, che va dal Consiglio regionale alla Giunta, agli Assessori, alle Commissioni competenti; che alla programmazione contribuisce soprattutto un apposito comitato, i cui membri sono lautamente pagati. No, onorevole Soddu? Avete riapprovato la legge poco tempo fa! Ed esistono altri comitati; esiste il Centro di programmazione che è inserito organicamente nella Regione. E noi vogliamo ancora prevedere altri organismi, come quelli costituiti dai sindacati?

Tutte queste ragioni mi hanno portato a sollevare questa eccezione, ma se, a giudizio dell'Assessorato al lavoro e dei colleghi del Consiglio regionale, è necessario dare questo ennesimo contributo, io penso che questo ennesimo

contributo vada elargito soprattutto a quelle organizzazioni che maggiormente si trovano in difficoltà per la crisi. Crisi di coscienza, in modo particolare, che stanno attraversando i lavoratori che operano contro le volontà di quelle organizzazioni sindacali che oggi non sono altro che la cinghia di trasmissione del potere. Infatti sono organismi paragovernativi — questa è la verità — che operano all'unisono con il Governo: la politica della contestazione, cioè della lotta di classe condotta da determinate organizzazioni sindacali, non è credibile, poiché esse organizzazioni paragovernative fruiscono — sotto tante altre voci (partecipazioni a studi, collaborazione a diversi livelli) — della contribuzione, anche non finanziaria, degli organismi governativi, a tutti i livelli.

Non deve più esserci questa discriminazione, onorevole Soddu, nei confronti della CISNAL e nei confronti di qualsiasi organizzazione sindacale, diversamente è sempre attuale il discorso che io ho già fatto quando abbiamo discusso della legge numero 33: diciamo una cosa e poi facciamone un'altra.

Entrando nel merito della legge, premesso che mi sono preso la briga di rileggermi attentamente la legge numero 49 del 1978, per scoprire con una certa precisione quanto, in modo specifico, la normativa dispone, ritengo che il discorso da fare è uno soltanto, onorevole Rais: è necessario tenere ancora in piedi la numero 49; le motivazioni che corroborano tale convinzione si possono rigettare a colpi di maggioranza, ma non si possono distruggere con argomentazioni giuridiche. La strada che si potrebbe percorrere (dico "si potrebbe" — onorevole Assessore — usando il condizionale) è abbastanza lunga. Potremmo rivolgerci ai tribunali e, addirittura, alla Corte Costituzionale per invalidare tutto. Non lo facciamo, perché riteniamo che la saggezza dei colleghi e soprattutto la saggezza di cui devono dar prova i rappresentanti sindacali finirà per prevalere.

Nel mondo del lavoro ci deve essere collaborazione: i problemi sono sempre quelli, uguali per tutti, magari visti da diverse angolazioni, sotto il profilo della tattica e della lotta sindacale, ma sostanzialmente i problemi sono quelli:

i salari sono quelli, gli stipendi sono quelli, le esigenze dei lavoratori sono quelle, uguali per tutti. Non vi possono essere alla Rumianca, alla SNIA Viscosa, a Portotorres, a Ottana, problemi diversi gli uni dagli altri per i lavoratori che operano negli stessi reparti, negli stessi settori. Vige, caso mai, un principio di competenza, che trova una sua specificazione negli interessi particolari, che voi chiamate settoriali, ma che, nella realtà dei fatti, non sono omogenei, perché i problemi dei lavoratori della Fiat non possono essere gli stessi problemi dei lavoratori del settore dell'agricoltura o gli stessi problemi dei lavoratori della Rumianca.

Allora, se sono vere tutte queste ragioni, ne avremmo una miriade da far valere nelle sedi delle organizzazioni, in sede giudiziaria. Non le facciamo valere solo perché confidiamo che si possano rivedere i termini di determinate questioni e anche perché, o si modifica la legge 268, o si modifica la numero 33: vedremo, quando intenderete modificarla, quali scogli dovrete incontrare, in quali posizioni vorrete arricarvi. Possono essere scogli che producono delle falle di dimensioni tali da fare naufragare la navicella che faticosamente state portando avanti. O abolite queste leggi, oppure scopriremo, in una occasione prossima, se il disegno di legge numero 335 potrà essere rivisto ed emendato alla luce delle osservazioni che abbiamo sollevato.

Onorevole Assessore, onorevole Presidente della Giunta, onorevole Presidente, né la legge 33, né la 268, né il dettato costituzionale prevedono norme che stabiliscano una selezione o una cernita di determinate organizzazioni sindacali che configurino per alcune una posizione di vantaggio rispetto ad altre. Il comitato di programmazione non può assolutamente, così come esso è concepito, scavalcare l'interesse della collettività. Tutta la collettività sarda, tutti i lavoratori vi partecipano e non una minoranza che può essere associata a determinate organizzazioni sindacali. E noi, come Consiglio regionale, abbiamo il dovere di tutelare oggettivamente gli interessi della collettività sarda e quindi gli interessi di tutti i lavoratori della Sardegna.

Di conseguenza, i riferimenti ai quali noi siamo ricorsi oggi devono essere tenuti ben presenti, affinché, nell'ambito della più estesa collaborazione, si possano superare queste remore nell'interesse della collettività e a vantaggio di tutte le organizzazioni dei lavoratori, le quali debbono tutte contribuire, secondo quanto è previsto dalla Costituzione, secondo quello che intendiamo noi, allo sviluppo della Sardegna. L'Isola non è proprietà privata, né dei partiti, né di determinate organizzazioni sindacali e, soprattutto, neanche della esarchia o di quelle organizzazioni politiche che intendono agire a senso unico, discriminando la stragrande maggioranza dei sardi, mettendo in un angolo la volontà popolare, di carattere effettivamente democratico, della stragrande maggioranza della popolazione sarda.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Melis Antonio relatore.

MELIS ANTONIO (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puddu Piero, relatore.

PUDDU PIERO (P.S.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

RAIS (P.S.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Alcune brevissime osservazioni che mi sembrano doverose visto l'atteggiamento e gli argomenti che sono stati sollevati in Aula, per ultimo ora, dal collega Murru.

Il disegno di legge che la Giunta ha presentato mira a consentire — come è detto in relazione — una reale partecipazione del sindacato

alla elaborazione e allo studio dell'attività di programmazione in Sardegna. Nel disegno di legge è contenuta una scelta: possono ottenere le agevolazioni di cui alla legge 335 le organizzazioni sindacali previste dall'articolo 13 della legge numero 33.

Il collega Murru ha letto il comma che riguarda appunto la Federazione sindacale regionale. Chiaramente da questo articolo si evince che il contributo non può che riferirsi, data la scelta di ordine politico, alle organizzazioni che partecipano in via permanente ai lavori del comitato della programmazione. Tali organizzazioni sono la C.G.I.L., la C.I.S.L., la U.I.L., designate attraverso la Federazione sindacale regionale che è l'organizzazione frutto del patto federativo siglato fra C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.. Pertanto l'espressione: Federazione sindacale regionale, anche dal punto di vista giuridico è idonea a individuare quali sono le organizzazioni alle quali la legge si riferisce.

D'altra parte, basterebbe istituire un parallelo con quanto stabilisce la legge numero 49, che si richiama a sua volta alla legge numero 7 del la vecchia legge di rinascita, a proposito del Comitato di consultazione regionale (che era una struttura parallela rispetto al Comitato della programmazione previsto dalla 33): si può notare, leggendo l'articolo 10, la differenza tra l'impostazione data dal disegno di legge in esame e l'impostazione che veniva data allora, nel '62. Il Comitato, si diceva, è composto da due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti in campo nazionale: c'era cioè una scelta che riguardava tutte le organizzazioni sindacali; questa volta, invece, la legge numero 33 ha voluto individuare quali organizzazioni sindacali debbano sedere permanentemente all'interno del Comitato per la programmazione. Da qui la scelta, anche di ordine economico, in ordine alla opportunità di consentire a queste organizzazioni di creare e di potenziare gli uffici studi onde metterle in condizioni di dare il proprio contributo alla attività programmatica.

L'ultima osservazione — e concludo, colleghi, — è questa: con questo disegno di legge la Regione disciplina il rapporto Regione-Sinda-

VII LEGISLATURA

CCLVI SEDUTA

9 MARZO 1978

cati dei lavoratori dipendenti: da tale disciplina rimane fuori la materia della regolamentazione di tutto quanto riguarda i lavoratori autonomi. A tale proposito la Giunta regionale riconferma l'impegno — a suo tempo — assunto di varare quanto prima un nuovo disegno di legge che riordini la normativa in materia di lavoro autonomo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Brevissimamente per non attardarmi poi a precisare qualcosa in sede di discussione dei singoli articoli (perché ne avrebbero bisogno). Riconfermo tutto quanto è stato detto da me e dal collega Anedda, che ritengo risponda a quanto pensano in coscienza i colleghi, i quali peraltro, se manifestano una volontà diversa da quella interiore, lo fanno per motivi di carattere politico, in obbedienza a un certo tipo di indirizzo politico dei partiti. Vorrei fare osservare all'onorevole Rais che ha espresso dei concetti estranei alle leggi cui ha fatto riferimento. Io l'ho detto molto esplicitamente: nell'articolo 13 della legge numero 33 e nell'articolo 6 della 268 non si fa riferimento alcuno a organizzazioni siglate; non c'è nessuna specificazione per cui debbono essere quelle le federazioni; quelli i sindacati. Si parla di sindacati in senso oggettivo; si parla di federazioni in senso oggettivo.

D'altro canto, onorevole Rais, — e io ne prendo atto, così come mi auguro che non soltanto i sindacati autonomi, ma anche le altre organizzazioni sindacali abbiano il sacrosanto diritto di precedenza in quanto la CISNAL è una delle quattro organizzazioni maggioritarie a livello .. (*Interruzioni*).

No! Lei ha parlato di una nuova legge. In sede di esame della nuova legge noi solleviamo le doverose eccezioni, poiché ci sentiamo, già oggi, da questo progetto di legge, espropriati di un diritto, sancito dall'ordinamento giuridico; di un diritto sindacale, oltre che radicato nell'essenza stessa della democrazia. Me lo consenta onorevole Rais! Non addentriamoci su questo argomento che mi appassiona.

Non credo che vi sia nessuno, dotato di dottrina giuridica, che possa contraddirmi in questa materia. Perché io, allora, dovrei fare richiamo — ed ho qui la documentazione — alle decisioni dei tribunali, dei Tribunali Amministrativi Regionali, addirittura alla Corte costituzionale in materia di discriminazioni nei confronti di determinate organizzazioni sindacali: CISNAL o non CISNAL.

Chiudiamo il discorso. Non gabelliamo come diritto (ché diritto non è), l'artificio creato con questa legge, per limitare la partecipazione soltanto ad alcune, a quelle organizzazioni. Si verte in tema di risentimenti: occorrerebbe tornare al discorso di un certo tipo di attività politica che non è sindacale, che è finalizzata ad interessi di parte, e all'interesse generale e collettivo dei lavoratori e della popolazione sarda.

Vi è l'impegno di tenere in piedi la legge 49; io la ringrazio, onorevole Rais, ma è di carattere transitorio. Questa legge va rivista e riordinata, prevedendo la partecipazione più estesa da parte di tutti, soprattutto dei principali protagonisti del mondo del lavoro. Direi di più, se a livello politico possono avere peso determinate organizzazioni, sotto il profilo sindacale mi pare che si faccia un grosso torto, intanto, a coloro ai quali ci richiamiamo (e non faccio una questione di parte); ma, soprattutto, commettete un grosso errore voi, quando chiedete determinate collaborazioni a quella parte dei lavoratori alla quale ci richiamiamo, disattendendone, il più delle volte, i voleri proprio a livello decisionale.

Perché la partecipazione non è quella che intendete voi: la partecipazione è aziendale, e non è solo di carattere economico ma ha carattere decisionale; e non è una partecipazione verticistica, nominale, così come è intesa nelle leggi e come intendete voi. In conclusione, il discorso deve essere affrontato liberandoci da queste scorie (senza nessuna volontà offensiva) che, assolutamente, in campo sindacale non hanno nessuna ragione di essere.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo ap-

prova alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo della legge.

VIRDIS, *Segretario*:

"Erogazione di contributi per favorire le attività delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico-sociale regionale".

PRESIDENTE. Al titolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Puddu Piero - Saba - Sini - Spina:

"Dopo 'economico sociale' aggiungere 'e modifiche della L.R. 27 dicembre 1968, n. 49'". (2)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle Organizzazioni confederali regionali della Federazione sindacale, di cui all'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, al fine di consentirne la partecipazione con le proprie strutture al processo

di formazione e verifica dell'attuazione dei piani e dei programmi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268, e al conseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 2

La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, corredata del programma di attività e iniziative che le Organizzazioni confederali regionali intendono svolgere ai fini di cui all'articolo 1, nonché da una relazione concernente l'attività svolta agli stessi fini nell'anno precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 3

Lo stanziamento annuale verrà ripartito tra le Organizzazioni aventi diritto, in proporzione alla loro rappresentatività, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, e sentita una Commissione composta da:

VII LEGISLATURA

CCLVI SEDUTA

9 MARZO 1978

a) l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede;

b) l'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio o un suo delegato;

c) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori di cui all'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 4

Il controllo sull'impiego delle somme concesse a norma della presente legge spetta all'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

In caso di accertata irregolarità sull'impiego di dette somme o nello adempimento degli obblighi assunti, l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale adotta i provvedimenti cautelari per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del contributo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 5

Con l'entrata in vigore della presente legge, le Organizzazioni di cui al precedente ar-

ticolo 1 sono escluse dai benefici previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1968, n. 49, concernente "Erogazione di contributi per favorire le attività di studio e di ricerca da parte delle Organizzazioni dei lavoratori".

PRESIDENTE. All'articolo 5 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Puddu Piero - Saba - Sini - Spina:

"Art. 5 — Con l'entrata in vigore della presente legge, le Organizzazioni di cui al precedente articolo 1, ivi comprese le organizzazioni provinciali e di categoria loro affiliate, sono escluse dai benefici previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1968, n. 49, concernente "Erogazione di contributi per favorire le attività di studio e di ricerca da parte delle organizzazioni dei lavoratori" e dalla partecipazione alla Commissione di cui all'articolo 2 della stessa legge regionale". (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puddu per illustrare l'emendamento.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro e formazione professionale.

RAIS (P.S.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 6

Nello stato di previsione delle spese dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno 1978 è istituito il seguente capitolo 10028.

Capitolo 10028 — Contributi per garantire le attività e le iniziative delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico-sociale della Regione.

A favore del suddetto capitolo è stornata, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, la somma di lire 250.000.000 dal capitolo 17904 (lettera M dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 10028 (Tit. 1, Sez. 5, Cat. 05) dello stato di previsione dell'Assessorato lavoro, formazione professionale e cooperazione del bilancio della Regione per l'anno 1978 ed al corrispondente capitolo degli anni successivi.

Alla somma di lire 250.000.000, di cui al secondo comma del presente articolo, si farà fronte per gli anni successivi al 1978 con una quota delle maggiori entrate dell'imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Puddu Piero - Sini - Saba. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Puddu Piero - Sini - Saba:

"Art. 6 — Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno 1978 è istituito il seguente capitolo:

Capitolo 10028 — Contributi per garantire le attività e le iniziative delle organizzazioni

dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico-sociale della Regione (Tit. 1, Sez. 5, Cap. 05)

A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di lire 150.000.000 dal capitolo 03016 (rispettivamente nell'elenco n. 4 allegato al bilancio per lire 50.000.000 lettera c, per lire 50.000.000 lettera F e per lire 50.000.000 lettera U) nonché la somma di lire 100.000.000 dal capitolo 03017 (rispettivamente nell'elenco n. 4 allegato al bilancio per lire 50.000.000 dalla lettera G e per lire 50.000.000 dalla lettera L) dello stato di previsione dell'Assessorato programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 10028 dello stato di previsione dell'Assessorato lavoro, formazione professionale e cooperazione del bilancio della Regione per l'anno 1978 ed al corrispondente capitolo dei bilanci della Regione per gli anni successivi". (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puddu Piero per illustrare il suo emendamento.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore Rais.

RAIS (P.S.I.), *Assessore al lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: "Ero-

VII LEGISLATURA

CCLVI SEDUTA

9 MARZO 1978

gazione di contributi per favorire le attività delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico-sociale".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	48
maggioranza	25
favorevoli	37
contrari	11

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Berlinguer - Biggio - Cardia - Careddu - Carrus - Chessa - Contu - Corona - Corrias - Erdas - Fadda - Floris Severino - Frau - Ghinami - Gianoglio - Lippi - Loretto - Macis - Maddalon - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Melis Antonio - Melis Egidia - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Mulas - Muledda - Mura - Muravera - Murru - Nonne - Orrù - Puddu Piero - Rais - Rojch - Saba - Schintu - Serra - Sini - Soddu - Spina - Tronci - Usai - Virdis).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Monni Pietro Serafino. Ne ha facoltà.

MONNI P. SERAFINO (D.C.). Vorrei pregare la Giunta di rispondere a una ventina tra interpellanze e interrogazioni. Ne richiamo solo alcune: sulle strade senza padrone in Sardegna (si riferisce all'elenco di 50 strade che è fatto nel 1976); sui rapporti tra Regione e Uffici dei Medici provinciali; sui rapporti tra Regione

e gli Uffici del Genio civile.

Non chiedo che mi si dia assicurazione oggi, ma prego che, nella prossima tornata (se la Giunta lo desidera consegno un elenco di quelle che vertono su problemi più urgenti) mi si dia una risposta. Altrimenti, come modesto componente della Commissione regolamento proporrò che, riguardo a questi strumenti, si adottino altri sistemi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Avevo già avuto modo di dare all'onorevole Monni una risposta, recentemente. In sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo (credo che i Capigruppo si siano fatti cura di comunicarlo ai componenti dei rispettivi gruppi), è stato deciso che la Giunta avrebbe risposto a quelle interpellanze e a quelle interrogazioni che fossero state segnalate come prioritarie rispetto all'enorme numero di interpellanze e interrogazioni giacenti. Mi pare che si sia anche stabilito di dedicare la prima seduta di ogni tornata allo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni. Se il Gruppo democristiano, tra le interrogazioni a cui rispondere, ci segnalerà anche quelle dell'onorevole Monni, noi saremo ben lieti di poterlo fare. La Giunta non ha nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 15.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida
